

Cap. 9°: I RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI DI DIGILIO RIGUARDANTI IL “TRASPORTO DELLA VALIGETTA DI SOFFIATI” E LE CONCLUSIONI IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI ZORZI

1. La verifica dei “riscontri” alle dichiarazioni di Digilio Carlo: “l’episodio del trasporto, da parte di Soffiati Marcello, della valigetta contenente l’esplosivo - in particolare, la condotta di Soffiati”. La valutazione della Corte di primo grado.

Osserva il Collegio come i primi giudici, in relazione al terzo fondamentale momento del narrato del Digilio, cioè a quello afferente il trasporto dell’ordigno che Marcello Soffiati avrebbe ritirato da Delfo Zorzi, per dapprima mostrarlo a Digilio nella casa di via Stella a Verona e poi consegnarlo a un uomo appartenente alle S.A.M., abbiano valutato la sussistenza di riscontri relativi unicamente a questi due aspetti:

- 1) il congegno contenuto nella valigetta di Soffiati;
- 2) la divulgazione della notizia dell’episodio a Roberto Raho e Pietro Battiston, come desumibile dall’intercettata conversazione ambientale del 26.9.1995.

Trattasi di due argomenti sui quali, peraltro, lo stesso pubblico ministero, nel proprio atto d’appello, ha espressamente concentrato la propria attenzione, pur non tralasciando di sottolineare l’importanza di alcune circostanze che, a suo avviso, rafforzerebbero l’attendibilità del racconto riguardante la valigetta di Soffiati (in particolare, l’esperienza di Digilio in materia di esplosivi e la disponibilità di essi da parte sia di Maggi, sia dello stesso Digilio).

L’ampiezza del racconto del dichiarante esige che questa Corte, al di là della perimetrazione entro la quale in primo grado è stata delimitata la raccolta dei riscontri e dell’ambito delle notazioni formulate dagli appellanti, verifichi se dal ponderoso compendio probatorio riversato in dibattimento sia possibile snidare specifici e significativi elementi di conferma alle dichiarazioni del collaborante.

Peraltro, la disamina dell’episodio del viaggio di Soffiati a Spinea-Mirano per

ritirare l'ordigno da Zorzi, suggerisce di veicolare in questa sede la valutazione, da parte della Corte di primo grado, di alcuni dei principali elementi afferenti la responsabilità di Delfo Zorzi (valutazione cui seguirà l'analisi, anche su tale punto, dei motivi di doglianza degli appellanti e le relative considerazioni da parte di questo Collegio).

Dunque, in merito alla posizione di Zorzi, i primi giudici hanno richiamato analoghe considerazioni svolte per Maggi, evidenziando innanzitutto come rispetto alla fase istruttoria ed alle decisioni cautelari, non potessero essere valutate in senso accusatorio le dichiarazioni di Carlo Digilio, siccome ritenute inattendibili.

Anche per Zorzi doveva ripetersi l'irrelevanza delle idee stragiste o del contatto con ambienti estremistici di Brescia come prova della partecipazione dell'imputato ad altri attentati, trattandosi di elementi potenzialmente comuni ad altri estremisti di destra e, dunque, generici, nonché privi di valore ai fini di delineare la responsabilità per l'evento delittuoso in oggetto.

Del pari, nessuna utilizzazione in senso accusatorio poteva farsi delle dichiarazioni rese in istruttoria da Maurizio Tramonte, in quanto valutabili solo ai fini dell'attendibilità del dichiarante.

Quanto a quelle rese nel corso dell'esame dibattimentale anch'esse non potevano essere utilizzate in senso accusatorio, stante l'inattendibilità del Tramonte.

Le osservazioni già formulate con riferimento a Maggi in ordine alla credibilità di Tramonte valevano anche per le dichiarazioni che questi aveva reso avanti alla Corte di Assise di Milano, allorquando aveva riferito che Zorzi aveva fatto in modo di procurare l'esplosivo utilizzato per la strage di Brescia, intervenendo presso l'*Aginter Press*, la quale aveva poi mandato i suoi emissari con l'esplosivo.

Ha quindi ritenuto la Corte di primo grado come, ritenute inattendibili le dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti, fosse superfluo esaminare il problema relativo all'ampiezza dei movimenti dello Zorzi, che in quel periodo svolgeva il servizio militare.

Quanto agli appunti di Felli, ha osservato la Corte di primo grado che nessuna menzione vi era di Zorzi e che lo stesso Tramonte, del resto, aveva più volte ribadito in dibattimento di non averlo conosciuto.

Né, secondo i primi giudici, valeva la tesi che Tramonte avrebbe voluto coprire lo Zorzi impedendo l'identificazione dei due mestrini appartenenti al gruppo capeggiato da quest'ultimo, tenuto conto che anche qui, ed a maggior ragione, non vi erano elementi in atti da cui potersi desumere con certezza che il costituendo gruppo di Abano avesse, in qualche modo, ideato o cooperato a realizzare la strage di Brescia.

L'unico elemento di reale novità, in relazione alla posizione di Maggi, era costituito, invece, dalla corresponsione a Martino Siciliano di cospicue somme di denaro al fine di farlo tacere nei processi che coinvolgevano lo Zorzi (in tale dazione l'accusa aveva individuato una sorta di confessione dell'imputato).

A tal proposito, il giudice di primo grado, dopo aver premesso che la ricezione da parte del Siciliano di cospicue somme di denaro provenienti dall'imputato Zorzi (tramite il suo difensore o persone collegate) era stata provata dalle dichiarazioni dello stesso Siciliano e dalle indagini svolte, anche attraverso una rogatoria colombiana, ha rilevato come nel racconto di Siciliano tali somme fossero state corrisposte in relazione a talune condotte da tenere nei procedimenti milanesi. Anche il memoriale, depositato il 10.4.2002 alla Procura di Brescia, che ritrattava le dichiarazioni precedentemente rese, era stato redatto per essere utilizzato nel processo relativo a piazza Fontana, tanto che il Siciliano si sarebbe poi lamentato di tale utilizzo non concordato.

Ha poi sottolineato la Corte di primo grado come, in ogni caso, il Siciliano avesse dichiarato in questo dibattimento di non sapere alcunché in ordine alla strage di Brescia (essendo stato estromesso dal gruppo mestrino già dal 1973), ad eccezione della frase, riferitagli da Maggi molti anni dopo, in ordine all'identità dei responsabili delle stragi di Brescia e Milano.



Ad avviso della Corte di *primae curae* il versamento del denaro al Siciliano per condizionarne i comportamenti processuali e per ottenere un memoriale di smentita, in realtà poi utilizzato nel procedimento bresciano, poneva qualche quesito in ordine alla posizione dello Zorzi. Tuttavia, trattavasi di elemento ambiguo, che non poteva assumere univoca valenza confessoria, ben potendo lo Zorzi essersi mosso per ottenere dal Siciliano determinati comportamenti e, soprattutto, il memoriale, semplicemente per sminuire la portata accusatoria delle dichiarazioni del Siciliano nel procedimento milanese, nonché, al più, per prevenire la eventuale utilizzazione delle dichiarazioni rese in quel procedimento a fini accusatori in quello bresciano. Pertanto, in difetto della utilizzabilità di elementi che ricollegasse lo Zorzi specificamente alla strage di Brescia, non vi era prova certa della responsabilità dell'imputato in relazione ai reati ascrittigli.

1.1. I motivi d'impugnazione del pubblico ministero.

Il racconto di Digilio riguardante l'episodio di via Stella e, in particolare, la movimentazione di un ordigno da parte di Maggi, Soffiati e Zorzi, nonché il fatto che esso sarebbe stato sottoposto in visione allo stesso Digilio, ha offerto lo spunto all'appellante per sottolineare, a riscontro, la circostanza (a suo avviso, del tutto trascurata dai giudici di primo grado) che il dichiarante fosse esperto di armi ed esplosivi, come desumibile dalle dichiarazioni di numerosi testi.

Ad esempio, Roberto Raho, il quale aveva riferito che Digilio, in una conversazione “*estremamente tecnica e complicata*”, aveva dimostrato di essere un esperto della materia, sia per il fatto che gli aveva detto che l'esplosivo trasudava ed aveva voluto recuperare avvolgendolo in una carta particolare, sia perché, commentando quanto dicevano i giornali sui *timer* utilizzati per la strage di piazza Fontana, gli aveva detto che “*non potevano essere quelli collegati all'esplosione, in quanto non idonei alla temporizzazione*” (Digilio aveva accennato a “*timer in deviazione*”, a “*funzionamento di questi timer collegandoli a degli elettrodomestici*”).

Il Raho aveva pure riferito di armi e di esplosivo (di colore giallognolo, di tipo tritolo) che, nel 1978, gli erano stati consegnati da Digilio nell'appartamento di Sant'Elena.

Lo stesso Digilio aveva dichiarato di aver consegnato a Raho quattro dei candelotti che, nella primavera del 1974, aveva sottratto dall'ordigno che Soffiati gli aveva mostrato in Via Stella, a Verona.

Pietro Battiston aveva riferito in dibattimento che era stato presso l'abitazione di Digilio, a Sant'Elena, dove aveva visto le attrezzature che il predetto utilizzava per riparare o modificare le armi e che *Ordine Nuovo* di Venezia aveva la possibilità di ricavare esplosivo dagli ordigni bellici recuperati nella laguna. Il teste aveva pure riferito di aver compreso come detto esplosivo fosse destinato ad entrare nella disponibilità di Maggi, quale membro di spicco di *Ordine Nuovo* di Venezia.

Il Battiston aveva pure confermato di aver appreso da Digilio dell'esplosivo, presumibilmente "gelignite" (nella disponibilità di *Ordine Nuovo*), che era diventato pericoloso perché stava trasudando e della necessità di un certo intervento, da parte sua, per renderlo nuovamente stabile, nonché della possibilità di utilizzare i *timer* per lavatrici, facendo delle modifiche (Maggi aveva avuto intenzione di modificare alcuni detonatori tradizionali in detonatori elettrici; Digilio, da lui interpellato, aveva trovato una soluzione che aveva implicato l'utilizzo di una resistenza, ovvero di qualcosa che riscaldava il detonatore sino all'esplosione).

Non diversamente da Raho, il Battiston aveva anche riferito di un discorso di Digilio sui *timer* di piazza Fontana. Il Digilio aveva mostrato di possedere una conoscenza molto approfondita dell'argomento (egli, infatti, escludeva che i *timer* delle lavatrici potessero essere stati utilizzati per un'esplosione come quella di piazza Fontana), tale da fargli pensare ad un suo diretto coinvolgimento.

I periti della polizia scientifica, cui erano state sottoposte le dichiarazioni rese da Battiston in ordine all'intervento di Digilio, a favore di Maggi, per trasformare un detonatore a fiamma in detonatore elettrico, avevano chiarito che: "...queste

dichiarazioni fatte da Battiston sono compatibili con il tentativo di trasformare in elettrico un detonatore a fiamma... ”.

Dario Persic, persona frequentante assiduamente il gruppo di Maggi e Soffiati, aveva confermato che nel 1971/72, o nel 1974/75 (più verosimilmente in tale data, alla luce delle dichiarazioni di Battiston) il Digilio gli aveva detto che gli sarebbero serviti dei *timer* per lavatrici, al fine di “*adoperare questi candelotti*” (erano quelli gialli, nella disponibilità di Soffiati nel maggio 1974) per “*fare l’esplosivo, per fare gli attentati*”.

Martino Siciliano aveva dichiarato che nel 1968, prima dell’attentato alla *scuola slovena*, Carlo Maria Maggi confezionava e provvedeva alla manutenzione sia delle armi sia degli esplosivi in dotazione al gruppo. Il teste aveva aggiunto che questo discorso gli era stato fatto parlando della necessità di compiere attentati dinamitardi al fine di destabilizzare il sistema e che lo Zorzi gli aveva confidato come il Digilio fosse persona in grado di confezionare esplosivo, nonché esperta sia nella manutenzione e alterazioni di armi, sia nella costruzione di un particolare tipo di silenziatori, nonché nella predisposizione dei *timer* (l’ordigno e il meccanismo d’innescò e il *timer* per l’esplosivo per l’attentato alla *scuola slovena* e al cippo di confine di Gorizia erano stati predisposti da Digilio).

Il Siciliano, successivamente, dopo aver riferito del contributo di Digilio nell’approntamento degli ordigni utilizzati per gli attentati di Trieste e Gorizia, aveva fornito altre rilevanti puntualizzazioni che avevano ulteriormente riscontrato l’idea del ruolo tecnico svolto dal dichiarante nel gruppo di Maggi (aveva accennato a un “*sistema di innesco precedente*”, a un “*fiammifero antivento*”, alla “*sveglia*”, ecc.).

Giancarlo Vianello aveva dichiarato che, prima della strage di piazza Fontana, era partito per Trieste con Delfo Zorzi, Martino Siciliano ed Annamaria Cozzo, a bordo della *Fiat 1100* di Maggi. Durante il tragitto Zorzi aveva spiegato le ragioni del viaggio, parlando dei “*due attentati che dovevano essere fatti in occasione della*

visita dell'allora Presidente della Repubblica Jugoslava" al cippo di confine di Gorizia ed alla *scuola slovena* di Trieste.

Arrivati a Trieste, avevano assemblato gli ordigni. Zorzi aveva attribuito la cattiva riuscita di questi attentati alla preparazione degli ordigni da parte di un tecnico del Lido di Venezia, un certo *Otto*, che poi aveva appreso identificarsi in Carlo Digilio. Angelo Izzo aveva dichiarato:

- che Freda aveva attribuito la responsabilità della strage di Milano a Massimiliano Fachini e aveva detto che l'ordigno era stato preparato da *zio Otto*;
- che Gilberto Cavallini e Valerio Fioravanti si erano appoggiati a *zio Otto*, che era un esperto di armi ed esplosivi. Quest'ultimo, oltre ad aver confezionato l'ordigno che era esploso in piazza Fontana, aveva fornito anche l'esplosivo per gli attentati ai treni (Digilio aveva ammesso di aver partecipato, al casolare di Paese, all'assemblamento degli ordigni destinati ai treni);
- che da Concutelli aveva appreso che *zio Otto* (nomine in codice di Digilio) era in grado di accorciare il calcio dei *MAB* (moschetto automatico Beretta).

Antonio Fagà aveva riferito che Leone Di Bella, di *Ordine Nuovo* gli aveva parlato di *zio Otto* indicandolo come persona coinvolta sia nella strage di piazza Fontana che nella strage di Brescia. Le stesse cose Di Bella gliele aveva dette anche con riguardo alla posizione di Carlo Maria Maggi.

Gianluigi Napoli aveva riferito che Melioli gli aveva detto che aveva avuto delucidazioni da Digilio su come far esplodere alcuni esplosivi recuperati da un laghetto.

Ha osservato l'appellante come, pertanto, il Melioli, ampiamente citato negli appunti informativi di Tramonte, quale membro di spicco dell'organizzazione terroristica che faceva capo a Maggi, nonché responsabile della cosiddetta Sezione *Codreanu* di *Ordine Nero-Anno Zero* (che aveva rivendicato la strage di Brescia), era risultato in contatto anche con Carlo Digilio, e cioè con il tecnico che, per sua stessa ammissione, si era inserito in una certa fase della predisposizione e del trasporto

dell'ordigno destinato a Brescia.

Vi era poi tutta una serie di testi che avevano riferito anche di una competenza di Digilio in materia di armi (costui, infatti, qualche anno dopo, era diventato segretario del poligono di tiro di Venezia). Tra gli altri Paolo Aleandri, Pietro Benvenuto, Sergio Calore, Pierluigi Concutelli, Gilberto Cavallini.

Sul punto, l'appellante si è pure richiamato al capitolo 2.6.18 della memoria del 29 ottobre 2010.

Con particolare riferimento alla posizione di Zorzi, l'appellante ha, innanzitutto, stigmatizzato il fatto che la Corte di primo grado avesse dedicato alla trattazione della posizione di tale imputato appena tre pagine, evocando argomenti analoghi a quelli utilizzati per Maggi.

L'appellante, nel richiamarsi al capitolo VIII° della memoria del 29 ottobre 2010, ha, per contro, evidenziato come già gli appunti informativi del *SID* di Padova avessero fornito, in concomitanza con l'accadimento degli eventi, un sorprendente spaccato di verità che fotografava immediatamente il gruppo di Maggi e dei "mestrini" di Delfo Zorzi quali partecipi di un ampio e forsennato progetto eversivo, che, non curante del decreto ministeriale di scioglimento del novembre 1973, era riuscito a ricompattare gli *ex-ordinovisti* ed a portare a termine, nell'Italia Centro Settentrionale, una serie di attentati, rivendicati con la sigla di *Ordine Nero*, miranti alla realizzazione di un colpo di Stato. Quegli spunti investigativi, tenuti nascosti per un paio di decenni da istituzioni compiacenti e deviate, avevano poi trovato una clamorosa conferma nelle credibili e riscontrate dichiarazioni di Carlo Digilio e Maurizio Tramonte.

A giudizio dell'appellante, la Corte d'Assise di Brescia aveva totalmente omesso di valutare:

- le questioni che ruotavano attorno al servizio militare di Zorzi e a quella specie di "alibi" che, collocando l'imputato a Napoli il giorno della strage, avevano

dimostrato come l'imputato avesse fatto tesoro dei consigli di Maggi e si era cautelato;

- il contenuto degli appunti informativi della fonte *Tritone*, dai quali si desumeva la presenza di Zorzi o comunque di un suo sottoposto "*mestrino*", sia in occasione della riunione di Abano del 25 maggio 1974, sia in occasione di altri importanti eventi;

- le dichiarazioni di tutti coloro che avevano descritto la competenza di Zorzi in materia di esplosivi, il possesso e l'utilizzo dei medesimi, in occasione degli attentati (come nel caso dell'attentato alla scuola slovena di Trieste ed al cippo di confine di Gorizia), i suoi contatti con gli apparati deviati dello Stato.

Lo stesso teste Domenico Gerardini, ritenuto dal primo giudice pienamente attendibile, aveva dichiarato che Tramonte gli aveva detto di aver conosciuto, all'epoca dei fatti, sia Carlo Maria Maggi, sia Delfo Zorzi, sicché del tutto ingiustificata appariva l'implicita conclusione, cui era pervenuta la Corte d'Assise di Brescia, di non conoscenza tra i due soggetti.

Né vi era contraddizione nella tesi accusatoria secondo la quale il depistaggio su *Luigi* avrebbe mirato a tutelare i "*mestrini*" di Delfo Zorzi, essendo stato chiamato in correità, quest'ultimo, nei verbali istruttori di Tramonte che, in parte, erano stati ripresi in occasione dell'escussione del 21 dicembre 2000, dinanzi alla Corte di Assise di Milano.

Ad avviso dell'appellante, infatti, occorreva tener conto che Tramonte, quando aveva iniziato a delineare la falsa figura di *Luigi* (nei primi verbali del 1995), non aveva ancora detto nulla circa il ruolo di Zorzi nella strage di Brescia. Così pure, quando aveva cominciato a parlare del ruolo svolto da Zorzi nelle vicende bresciane, non aveva mai posto in relazione i "*mestrini*" con il loro capo, Delfo Zorzi; quando poi nel 1997 lo aveva tirato in ballo, lo aveva fatto con riferimento a situazioni che non trovavano alcun riscontro negli appunti informativi del *SID* di Padova.

Quanto alle dichiarazioni di Siciliano e al memoriale di ritrattazione depositato a

Brescia il 10 aprile 2002 (data peraltro assai prossima all'analoga e mai sufficientemente spiegata ritrattazione di Maurizio Tramonte del 24 maggio 2002), che il giudice di *primae curae* aveva ritenuto non contenenti alcunché di rilevante con riferimento alla strage di Brescia, l'appellante ha, per contro, sottolineato come il Siciliano avesse riferito tutta una serie di circostanze fondamentali.

Ha fatto notare, in proposito, l'appellante come nel momento in cui le dazioni di denaro erano state effettuate ed il memoriale era stato confezionato, le dichiarazioni di Tramonte fossero state pienamente utilizzabili e confermate nella loro attendibilità dalle sentenze della Corte di Cassazione.

Con tali dichiarazioni Tramonte aveva fornito spiegazioni in ordine alle riunioni che avevano preceduto la strage (compresa quella di Abano del 25 maggio 1974 in occasione della quale Maggi avrebbe consegnato ad Ermanno Buzzi due ordigni destinati a Brescia) e a quelle successive alla strage, alle quali Zorzi, a suo dire, aveva preso parte. In ogni caso, numerose e rilevanti erano le dichiarazioni che Siciliano aveva reso in questo procedimento e che Zorzi aveva tutto l'interesse a rimuovere.

Siciliano aveva, infatti, riferito in ordine:

- alla partecipazione di Ermanno Buzzi a riunioni che si erano svolte presso l'abitazione di Abano di Gian Gastone Romani, non prima dell'aprile 1974;
- a una presenza di Buzzi in Via Mestrina, la sede storica degli ordinovisti di Mestre il cui capo indiscusso era Delfo Zorzi, almeno fino al 1973-74 (ciò che saldava poi indissolubilmente l'imputato ai "*mestrini*" di cui parlava Tramonte negli appunti informativi del *SID* di Padova ed in particolare in quello allegato alla famosa nota n. 4873 dell'8 luglio 1974 in cui si faceva riferimento anche alla riunione di Abano del 25 maggio 1974);
- all'occasione, collocabile negli anni '70, in cui lui e Zorzi si erano incontrati a Venezia, con Maggi e Buzzi;



- a una frequentazione, da parte di Delfo Zorzi, dell'ambiente di Colognola ai Colli, ove, stando alle dichiarazioni di Digilio, si era verificato uno dei momenti più significativi del processo;
- alla frequentazione, da parte di Zorzi, della libreria *Ezzelino*, ove, a dire di Tramonte, si erano svolte importanti riunioni, successive alla strage di Brescia;
- alla disponibilità, da parte di Zorzi, di libri sugli esplosivi (anche presso la sede di *Ordine Nuovo* a Mestre) e detonatori, oltre che della sua competenza tecnica in materia;
- al coinvolgimento di Zorzi negli attentati ai treni dell'estate del 1969, nonché negli attentati alla *scuola slovena* di Trieste ed al cippo di confine di Gorizia dell'ottobre 1969;
- al fatto che Zorzi abitava presso la stessa sede di *Ordine Nuovo* di Mestre;
- al fatto che Zorzi aveva rapporti con Giancarlo Rognoni, con l'*Ufficio Affari Riservati* del Ministero dell'Interno;
- ad alcuni fatti che potevano riconnettere Zorzi all'*Aginter Presse*.

Trattavasi, dunque, di un validissimo riscontro della chiamata di correo effettuata, nei confronti di Zorzi, da Carlo Digilio.

Il Siciliano, d'altronde, nella falsa ritrattazione depositata a Brescia il 10 aprile 2002, aveva lamentato il fatto che le sue dichiarazioni, oltre ad essere state travisate, erano state "*usate solo per corroborare, costituendo così prova, le dichiarazioni di altra persona e condannare così degli innocenti*", con chiaro riferimento alla chiamata di correo che Digilio aveva formulato nei confronti di Zorzi a Milano, ma con evidente ricaduta sull'analoga chiamata di correo relativa ai fatti di Brescia.

Era pure significativo che tale memoriale era stato depositato nel bel mezzo dell'incidente probatorio che, a Brescia, era diretto ad assumere le dichiarazioni di Carlo Digilio, in un momento in cui era pendente in Cassazione il ricorso che la Difesa Zorzi aveva presentato avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Brescia aveva disposto l'applicazione nei confronti dello stesso Zorzi

della misura della custodia in carcere per la strage di piazza della Loggia.

Secondo l'appellante, era, pertanto, ben evidente l'interesse di Zorzi ad una ritrattazione di Siciliano, che fosse riferibile anche agli elementi riversati nel procedimento bresciano, sicché non si comprendeva come potesse affermarsi che le ingenti dazioni di denaro corrisposte in suo favore tra il 1998 ed il 2002 fossero state riferibili alla sola strage di piazza Fontana.

Ha, in conclusione, sottolineato l'appellante come tutti questi elementi, unitamente a quelli che già coinvolgevano Maggi, si univano alle dichiarazioni di Digilio, confermandone l'attendibilità. Altrettanto valeva poi per quelle dichiarazioni di Tramonte rese a Milano contro lo stesso Zorzi, alle quali dovevano aggiungersi gli appunti informativi relativi al coinvolgimento degli ordinovisti "*mestrini*" che erano alle dirette dipendenze di Delfo Zorzi.

1.2. I motivi d'impugnazione delle parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia.

Con riferimento alla valigetta in via Stella, hanno evidenziato le suddette parti civili che il Digilio non si era mai contraddetto in ordine al percorso fatto dall'ordigno, sempre descritto così: provenienza Mestre, sosta a Verona, destinazione Milano.

E Mestre era la città di Zorzi, il quale, in tutti i processi per i fatti di terrorismo di quegli anni, era sempre risultato aver diretto e coordinato il gruppo ordinovista, come desumibile:

- dalla lettera di Rauti a Romani del 6 maggio 1972;
- dalla sentenza d'Appello per la strage di piazza Fontana (pag. 217 e seg.), ove erano state pure richiamate le deposizioni rese in tal senso da Salvatore Francia, Paola Rossi, Luigi Falica, Maria Rosa Gallo, Martino Siciliano, Vianello e Vinciguerra;
- dalle dichiarazioni di Tramonte nelle veline raccolte dal m.llo Felli.

Quanto a Verona, era la città di Soffiati, significativamente usata più volte come un

vero “covo” del gruppo di *Ordine Nuovo* (quell'appartamento era legato, ad esempio, alla vicenda del “sequestro” del barone triestino Forziati¹⁹³ e alla stessa temporanea presenza di Digilio, durante la sua latitanza, prima della fuga all'estero). Nella città di Milano, invece, non vi era una sede di *Ordine Nuovo*.

Epperò, tutte le testimonianze avevano confermato che il gruppo giovanile di *La Fenice* di Giancarlo Rognoni aveva avuto un ruolo molto importante ed era strettamente legato alle direttive di Carlo Maria Maggi, soprattutto dopo l'espatrio di Rognoni conseguente al processo per la bomba sul treno Torino-Roma, del 7 aprile del '73.

Nel gruppo delle *S.A.M.*, fondato da Esposti e Angelo Angeli e costituente una delle sigle operative dell'estremismo di destra milanese strettamente imparentate proprio con *La Fenice*, aveva militato, all'epoca, Pietro Battiston e Cesare Ferri (come desumibile dalle deposizioni di Fabrizio Zani) e proprio quest'ultimo aveva portato al gruppo di *Ordine Nero* una parte dell'esplosivo delle *S.A.M.*

La deposizione di Zani (pur reticente sulle sue responsabilità) era stata illuminante, anche in ordine alle modalità costruttive degli ordigni utilizzati da *Ordine Nero* per gli attentati della primavera del '74, laddove aveva precisato che erano stati usati vecchi candelotti di dinamite ed esplosivo *ANFO*, in scaglie, nonché come temporizzatore “una sveglia”.

Hanno, dunque, ritenuto gli appellanti che i primi giudici avevano del tutto dimenticato il “processo Ferri” e il rilevante ruolo, ivi emerso, assunto dagli estremisti di destra milanesi nelle complesse vicende bresciane che avevano incrociato la tragica fine di Silvio Ferrari e l'eccidio del 28 maggio.

Le predette parti civili hanno, pure, evidenziato i rapporti intercorsi tra il bresciano Buzzi Ermanno e la c.d. “pista veneta”, cioè Maggi “ed i suoi”.

A tal proposito, gli appellanti, dopo aver segnalato che i testi Napoli Gianluigi e

¹⁹³ Gli appellanti hanno sottolineato come l'episodio Forziati (ospitato e trattenuto in via Stella proprio da Soffiati e Digilio) fosse stato riscontrato sia dalla sentenza per la strage di piazza Fontana, sia nel processo per la strage del 1973 di via Fatebenefratelli, a conferma del ruolo di Soffiati e della casa di via Stella, quale uno dei “santuari” del gruppo di fuoco ordinovista veneto.

Bonazzi Edgardo avevano accennato ad un piccolo ruolo ricoperto da Buzzi nella strage, accanto ai milanesi, hanno rilevato che il veneto Stimamiglio (sentito l'8.04.09) aveva ricordato il Buzzi come camerata bresciano conosciuto tramite il veronese Soffiati, nel mentre il Siciliano lo aveva collocato addirittura ad Abano Terme, a casa Romani.

Siciliano, nel corso dell'incidente probatorio, aveva raccontato di aver conosciuto Buzzi a Venezia, tramite Maggi, che a sua volta lo aveva ricevuto come un camerata bresciano gravitante nell'area di *La Fenice* del suo amico Giancarlo Rognoni di Milano.

Dunque, anche il Siciliano, mestrino legato a Delfo Zorzi, aveva significativamente accennato all'esatta "*intersecazione umana*" tra Brescia, Milano e Veneto.

La testimonianza di Siciliano aveva consentito di affrontare anche la figura di Silvio Ferrari, che aveva fornito ulteriori riscontri al connubio veneto-lombardo tra gli estremisti "*evoliani*".

Il Ferrari, amico del Buzzi, si era avvicinato ai "*sanbabilini*" e al gruppo *La Fenice* al punto di aiutare la coppia Rognoni-Cavagnoli a fare il trasloco di casa. Il giovane terrorista aveva costituito, pertanto, un tramite Brescia / *La Fenice* / Milano pacificamente accertato. Al funerale di Silvio Ferrari, erano comparse due corone di fiori degne di nota: quella di *Anno Zero* e quella di *Ordine Nuovo*.

Era stata accertata, dunque, anche la frequentazione di Silvio Ferrari con l'ambiente ordinovista.

Buzzi, del resto, era stato autore anche della lettera del 7 novembre 1980, indirizzata al presidente del Tribunale di Sorveglianza Dott. Zappa, nella quale aveva anticipato la sua decisione di accusare della strage, nel processo d'appello, proprio quei "*sanbabilini*", nei quali si erano riconosciuti molti degli adepti di *La Fenice* e delle *S.A.M.*

Anche per tali vie, era stato raggiunto, secondo gli appellanti, un importante riscontro al dichiarato di Digilio e alla conferma del ruolo di coordinamento di

Il Documento

Maggi tra i gruppi operativi del nuovo movimento nato sulle ceneri del disciolto *Ordine Nuovo*.

Le parti civili appellanti hanno poi ritenuto che, con riferimento alla posizione di Zorzi, se effettivamente il suo nome non era comparso nelle “*veline*” Felli/Tritone, tuttavia, un assoluto rilievo aveva assunto il ruolo svolto dai due “*mestrini*”, sia prima, sia dopo la strage.

Innanzitutto, non era emerso alcun elemento dal quale poter trarre la convinzione che tra i terroristi neo-nazisti di Mestre vi fosse stato qualcuno che operasse in autonomia da Delfo Zorzi.

La semplice lettura del memoriale di Siciliano aveva evidenziato il rapporto diretto tra la condotta subornativa di Zorzi e il processo.

Diversamente dal giudice di primo grado, gli appellanti hanno rilevato che se Zorzi aveva da temere da Siciliano anche per Brescia, l'avvenuto pagamento delle somme e l'attività di subornazione avrebbero dovuto avere un rilevante ruolo indiziario nei confronti dell'imputato.

Peraltro, le dichiarazioni Digilio, anche in questo caso, avevano confermato pienamente il ruolo organizzativo (defilato ma essenziale al compimento della strage) accreditato al gruppo Zorzi, così come emerso da quanto raccolto dal m.llo Felli negli stessi giorni dell'evento.

1.3. I motivi d'impugnazione delle parti civili Trebeschi Giorgio e altri e Comune di Brescia.

Con riferimento all'episodio di via Stella, le suddette parti civili hanno sottoposto a censura la tesi dei primi giudici, secondo la quale all'epoca dei fatti Maggi non avrebbe potuto attingere a gruppi eversivi di estrema destra pienamente operativi per

compiere l'attentato e dunque neppure alle *SAM*, delle quali aveva parlato Digilio¹⁹⁴. Innanzitutto le suddette parti civili hanno descritto la figura e il ruolo politico di Carlo Maria Maggi, il quale, dopo anni di militanza ufficiale nel *MSI*, ne era stato espulso alla fine del 1973 per aver preso parte, non autorizzato dal partito, ad una riunione a Treviso di ordinovisti, alla quale avevano partecipato Delfo Zorzi, Martino Siciliano, Raho e Fachini dal Veneto e Giancarlo Rognoni, Nico Azzi e Pietro Battiston da Milano.

Nel movimento politico *Ordine Nuovo*, Maggi aveva rivestito il ruolo di reggente indiscusso nel triveneto (così lo aveva definito il teste Brancalion) e di referente generale per il nord Italia, agendo, quale capo/organizzatore, a fianco di Gian Gastone Romani.

Il teste Bressan aveva aggiunto che *“ogni volta che andavamo io e il Soffiati a prendere le armi a Venezia andavamo al bar lo Scalinetto su indicazione di Maggi”*, ribadendo che Soffiati da Maggi *“prendeva gli ordini”* (così riscontrandosi le dichiarazioni di Carlo Digilio e il contenuto dell'intercettazione ambientale Raho-Battiston).

Il teste Persic aveva dichiarato che *“Soffiati obbediva a quello che diceva Maggi.... Non so se era referente, so che chi comandava era Maggi”*, aggiungendo: *“penso che Digilio sia stato la mano di Maggi, l'uomo che Maggi mandava in giro e lui eseguiva”*.

Martino Siciliano aveva precisato che Maggi era *“rappresentante, l'ispettore per l'alta Italia, cui chiaramente faceva riferimento pure Milano e Torino”*.

Piero Battiston, ospitato durante la latitanza a Venezia a casa di Maggi, aveva confermato che l'imputato, all'interno della *“struttura gerarchica”*, era stato un *“punto di riferimento”*, nel senso che *“se una persona come Maggi diceva che*

¹⁹⁴ A tal fine, le articolate argomentazioni svolte dagli appellanti hanno pure lambito il contenuto degli appunti informativi del *SID*, sui quali, dunque, la Corte, come già anticipato alla fine del § 1.4. del Cap. 6°, dovrà necessariamente tornare.

bisognava non fare qualche cosa, non si faceva...e quello che diceva Maggi praticamente si faceva”.

Dedemo Marzio, cognato di Carlo Digilio, guardaspalle di Maggi, aveva chiarito come l'autorità di Maggi, estesa a Milano, avesse avuto ad oggetto scelte operative, strategiche e “*di guerra*”.

Era stato, dunque, provato come tra l'estate del 1973 e quella del 1974 Maggi era stato il capo di *Ordine Nuovo* in Veneto e avesse comandato pacificamente anche sugli adepti milanesi.

Ad avviso degli appellanti, l'assunto secondo cui Maggi non avrebbe potuto attingere a gruppi eversivi di estrema destra pienamente operativi era stato smentito da dati oggettivi.

Già nella nota informativa del 23 maggio 1974 lo studente di Ferrara aveva rivelato a Tramonte che “*la struttura era attiva in alcune città del Nord*”, come aveva poi pure confermato Battiston.

E tale struttura, nella suddetta nota, era stata identificata dalla fonte in “*Ordine Nero*”.

D'altronde, a smentire l'opinione della Corte di primo grado, secondo la quale nel maggio del 1974 i “*simpatizzanti*” della destra radicale sarebbero stati impegnati soltanto ad organizzarsi, per poi realizzare, in una fase successiva, il loro progetto di “*colpo di stato*”, vi era il fatto che, al contrario, la strage di Brescia non era stata l'inizio, ma quasi l'epilogo di una serie di gravissimi attentati verificatisi nei primi mesi del 1974, aventi tutti la stessa matrice, quella della destra eversiva organizzata. L'attentato non era avvenuto perché a qualcuno era venuta l'idea di fare “*uno scherzetto ai rossi*”, ma in quanto appartenente a un progetto di destabilizzazione dell'ordine democratico, già da alcuni mesi prima in esecuzione.

Al riguardo, anche la sentenza del 23 maggio 1987, emessa dalla Corte d'Assise di Brescia a carico di Ferri, aveva individuato la matrice politica e operativa della strage di Brescia nell'ambiente dei milanesi (cioè su quello stesso ambiente sul quale

il Maggi era in grado di esercitare una forte influenza).

Secondo gli appellanti, era importante ricordare come, messo fuori legge nel novembre 1973 il gruppo di *Ordine Nuovo*, gli uomini al vertice dell'eversione nel nord, nella consapevolezza di non poter agire sotto le rassicuranti insegne parlamentari, si fossero riuniti al probabile fine di stabilire il grado di clandestinità in cui operare.

Ferma restando la piattaforma ideologica, il "*materiale umano*", i flussi informativi e le strumentazioni, era necessario soltanto scegliere un nuovo nome (*Ordine Nero*) col quale proseguire, in clandestinità, l'attività già in corso.

All'epoca, Maggi ed il suo gruppo veneto erano in strettissima connessione con l'eversione milanese, come desumibile dalle seguenti testimonianze:

- Campaner e Vianello avevano ricordato i rapporti di Delfo Zorzi con i camerati milanesi ed in particolare con Giancarlo Rognoni;
- Napoli aveva riferito, invece, dell'assidua frequentazione del Melioli con i milanesi;
- Siciliano aveva riferito addirittura che la strategia espansionistica di *Ordine Nuovo* era consistita anche nell'inglobare realtà già esistenti;
- Pitarresi aveva ricordato il legame tra *Ordine Nuovo* veneto e *La Fenice* di Milano, tramite Siciliano e Maggi, molto amico di Rognoni;
- Bonazzi, oltre a riferire dell'esecuzione materiale della strage di piazza della Loggia ad opera del gruppo di Rognoni, che si sarebbe poi avvalso di Cesare Ferri ed altri giovani per la collocazione dell'ordigno, con contributo logistico del bresciano Buzzi, aveva affermato che *La Fenice* e *Ordine Nuovo* veneto "*erano interdipendenti (...) erano la stessa cosa, praticamente*" e che Maggi e Rognoni avevano un contatto stretto e continuo;
- De Amici aveva ricordato di aver accompagnato Rognoni a Venezia, all'osteria *Lo Scalinetto*, dove avevano incontrato il dott. Maggi;

- Forziati aveva identificato senz'altro *La Fenice* come cellula di *Ordine Nuovo* a Milano;

- Dedemo aveva riferito di essersi recato a Milano nel luglio '73 per trasmettere ai camerati l'ordine di Maggi di non reagire al pestaggio della Cavagnoli, di aver accompagnato la Cavagnoli a Jesolo da Maggi nell'estate '74, di aver portato Maggi a Milano, ad un ritrovo di *ex-RSI*, per chiedere finanziamenti; di aver consegnato documenti falsi a Rognoni (latitante) su incarico di Maggi e di aver trovato lavoro a Milano presso l'autorimessa di Pio Battiston (padre di Pietro) grazie all'interessamento di Maggi.

A giudizio degli appellanti, era, quindi, destituito di ogni fondamento la tesi che il Maggi non sarebbe stato in grado di organizzare un attentato a causa della mancanza di un gruppo padovano già strutturato, dal momento il ponderoso compendio probatorio acquisito nel dibattimento aveva consentito di dimostrare la sinergia tra gruppi omogenei e ben collegati tra loro.

Inoltre, a riscontro vi erano state pure le genuine informazioni raccolte, contestualmente all'accadimento dei fatti, dal *SID*, le quali erano risultate molto significative, specie se messe in relazione alle dichiarazioni di Carlo Digilio. Soprattutto l'appunto del 6 luglio 1974 (qualora collegato alle dichiarazioni rese da Digilio in ordine alle cene di Rovigo e di Colognola ai Colli, nonché al trasporto dell'ordigno da Mestre a Verona da parte di Marcello Soffiati), in quanto contenente circostanze che avevano costituito l'ossatura della prova del ruolo organizzativo di Maggi nella strage di piazza della Loggia, come ritenuto anche dal G.I. dott. Gianpaolo Zorzi nella sentenza/ordinanza 23 maggio 1993.

Hanno sottolineato gli appellanti come nell'incontro del 25 maggio a casa di Romani vi fosse stato un "*monologo di Maggi*", il quale, tra l'altro aveva affermato che il "*troncone*" "*clandestino*" dell' "*organizzazione*" avrebbe operato "*con la denominazione di 'Ordine Nero' sul terreno dell'eversione violenta contro obiettivi che verranno scelti di volta in volta*" e come, mentre per quanto concerne l'attentato

all'*Italicus* il “vero” *Ordine Nero*, con un comunicato redatto con una macchina da scrivere inconfondibile, aveva smentito il primo volantino rivendicativo, nel caso del volantino allegato alla relazione n. 4141 del 10.6.1974, relativo alla strage di piazza della Loggia, la smentita non era avvenuta.

A questo proposito, non era credibile Zani Fabrizio, il quale aveva dichiarato di aver personalmente provveduto in assoluta autonomia alla smentita, affermando di aver fondato *Ordine Nero* con Ferri e Di Giovanni.

Infatti, non era ipotizzabile che questi tre milanesi, in forza di incredibile coincidenza o inquietante telepatia, esattamente nel momento in cui era stato deciso, da parte degli estremisti radunati tra il 5 e il 7 agosto 1974 a Bellinzona, di smentire l'attentato all'*Italicus*, avessero provveduto a smentire tale attentato.

Né poteva dubitarsi che l'attentato di Brescia era qualificabile come “*remunerativo al massimo livello*”, in significativa collimanza con gli “*obiettivi ben definiti e remunerativi*” che il gruppo *Ordine Nero* aveva avuto in progetto di colpire, come emerso nell'appunto n. 5580 dell'8.8.1974.

Hanno segnalato, al riguardo, le parti civili che era stato, infatti, preso di mira un obiettivo di tipo politico (come, per esempio, lo era stato quello dell'*Assessorato all'Ecologia* della Regione Lombardia per l'attentato del 10 maggio 1974, rivendicato da *Ordine Nero*), per di più di tipo non statico, come la sede di un partito o di una istituzione, ma dinamico, cioè lo svolgimento di una manifestazione di protesta contro la violenza della primavera del 1974 culminata nell'uccisione di Silvio Ferrari la notte del 19 maggio.

Il massimo della “*remuneratività*” era spiegabile per il fatto che la bomba era stata collocata durante una manifestazione indetta proprio contro le bombe della stessa natura.

Peraltro, nell'appunto informativo del 6 luglio 1974 erano contenute notizie tal punto precise e dettagliate (come, per esempio: la consegna da parte del camerata di Brescia di un voluminoso pacco di documenti all'emissario di Maggi), che appariva



inverosimile che esse fossero state inventate da Maurizio Tramonte (il quale, all'epoca, non aveva certo i problemi giudiziari e di tossicodipendenza).

In definitiva, hanno ritenuto gli appellanti che il Maggi - posto al vertice della cellula Veneta di *Ordine Nuovo*, che era in grado di condizionare le scelte operative di altri gruppi di estrema destra, in particolare quelli milanesi, all'epoca già attivi e impegnati nella realizzazione della strategia della tensione e nell'esecuzione di numerosi attentati nei quali erano rimaste uccise e/o ferite persone - aveva svolto un ruolo di organizzazione della "strage", avvalendosi del gruppo dei "mestrini" (in particolare incaricando Delfo Zorzi del reperimento dell'ordigno), del suo fedele braccio operativo Marcello Soffiati (per il trasporto della bomba) e del gruppo dei milanesi, nonché di uno o più basisti bresciani per la fase realizzativa dell'attentato. Anche la relazione di consulenza su *Ordine Nuovo*, redatta dal professor Giannuli, depositata dal PM all'udienza 27.01.2010, aveva illustrato gli stretti rapporti intercorsi tra il gruppo "La Fenice" e quello ordinovista veneto diretto da Carlo Maria Maggi.

A Milano, del resto, aveva agito pure un altro gruppo, quello delle nuove *S.A.M.*, vicino a *Avanguardia Nazionale* ed al *M.A.R.* di Fumagalli (poi arrestato il 9.5.1974), capitanato da Giancarlo Esposti, il quale aveva poi deciso di scappare in centro Italia.

In un momento (maggio 1974) in cui Rognoni e Esposti si erano precipitosamente allontanati, con conseguente crisi di *leadership*, le "figure cerniera", quali Cavagnoli (moglie di Rognoni) e Ferri, avevano proseguito l'opera dei danti causa. Dunque, ad avviso delle parti civili appellanti, la caratteristica strutturale dell'ambiente milanese di estrema destra negli anni '70 era stata il sostanziale affiancamento, in termini logistici ed operativi, di vari gruppi appartenenti a diverse sigle (*Ordine Nuovo*, *La Fenice*, *Avanguardia Nazionale*, *S.A.M.*).

L'unitarietà del gruppo era desumibile sia da quanto riferito dal teste Malcangi (il quale aveva affermato che *S.A.M.* ed *Ordine Nero* erano "lo stesso ambiente") e dal

teste Vinciguerra (il quale aveva confermato i contatti tra Rognoni e Maggi), sia dal fatto che nessuno di questi gruppi era in realtà contraddistinto da precisi ed esclusivi riferimenti ideologici e che i “*capi*” avevano collaborato strettamente fra loro.

Hanno, quindi, rimarcato gli appellanti che se Cesare Ferri (di *Ordine Nuovo/Ordine Nero*) era stato strettamente legato sia a Giancarlo Rognoni (di *La Fenice*), sia a Giancarlo Esposti (*S.A.M.*) e se Rognoni, a sua volta, aveva frequentato Maggi e ne aveva subito l’influenza (anche nelle scelte operative), non poteva e non doveva stupire la confidenza che, pochi giorni prima della “*strage*”, Marcello Soffiati aveva fatto a Digilio circa l’incarico ricevuto da Maggi di consegnare una valigetta contenente una “*bomba*”, pronta all’uso, a “*persone delle S.A.M.*”.

Secondo gli appellanti, il fatto che non fosse semplicemente un esplosivo, ma un ordigno pronto, la potenzialità dello stesso, la collocazione temporale fra l’episodio di Verona e il 28 maggio, e i danni provocati dalla strage di piazza della Loggia, unitamente alla circostanza che nello stesso periodo non erano stati realizzati altri attentati della medesima entità, avevano reso altamente probabile (fino a sconfinare nella certezza) che si fosse trattato della bomba utilizzata nella strage di Brescia. Stabilita, dunque, l’assoluta compatibilità fra la “*pista veneta*” e la “*pista milanese*”, con i gruppi di Maggi e di Zorzi e con quello dei milanesi, doveva allora ritenersi del tutto plausibile che la regia palese fosse spettata al capo indiscusso di *Ordine Nuovo* del Triveneto, soggetto in grado di “governare” le mosse di altri gruppi dell’Italia settentrionale.

Gli appellanti, pur evidenziando l’impossibilità di dare un volto e un nome agli esecutori materiali della strage, hanno insistito sulla valenza della “*pista milanese*”, valorizzando a tale fine gli elementi connessi alle figure, espresse nelle varie precedenti inchieste, di Silvio Ferrari e Ermanno Buzzi¹⁹⁵.

In particolare, Martino Siciliano, mestrino legato a Zorzi, aveva consentito di

¹⁹⁵ Sui rapporti intercorrenti tra tali soggetti e *Ordine Nuovo*, gli appellanti hanno sviluppato argomenti che, più sinteticamente, sono stati svolti dalle parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia al § 1.2. di questo Capitolo, al quale, dunque, qui si rinvia.

confermare i collegamenti Brescia-Milano-Veneto, avendo riferito di aver conosciuto Buzzi a Venezia, tramite Maggi, il quale a sua volta lo aveva ricevuto come un camerata bresciano gravitante nell'area del gruppo *La Fenice* del suo amico e sodale Giancarlo Rognoni. Due soggetti, De Amici e Ferrari, avrebbero poi fatto conoscere Buzzi a Rognoni e Maggi.

Né poteva trascurarsi la lettera 7 novembre 1980 che il Buzzi, con lo pseudonimo di Angelo Falsaci, aveva scritto al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia dottor Zappa, ivi affermando che *“la strage è stata fatta dai sanbabilini, la carica di esplosivo è stata fornita a Brescia da uno di quelli imputati che sono stati assolti, la bomba è stata preparata nella notte a Brescia da un certo Iotti e Lora ed è stata messa nella spazzatura da uno di Milano e da uno di Lanciano”*.

E circa l'indicazione degli esecutori materiali, gli appellanti hanno richiamato l'attenzione su quel giovane che, pochi minuti prima dello scoppio della bomba, rivolgendosi ad altro giovane che gli era al fianco, aveva detto: *“hai pronta la bomba?”*, come aveva confermato la teste Ennia Scremin, la quale aveva poi notato una certa rassomiglianza fra il medesimo e le immagini di Luciano Benardelli, che, all'epoca dei fatti, aveva fatto la spola fra il suo paese di origine (Lanciano) e Milano, dove aveva frequentato assiduamente proprio l'ambiente della destra estrema (Esposti, Ferri e Rognoni).

Il Bernardelli, giudizialmente riconosciuto al vertice del gruppo eversivo di *Ordine Nero*, in una intervista al settimanale *l'Europeo* dell'11 luglio 1974, aveva affermato la possibilità che la strage di Brescia potesse essere stata realizzata dal suo gruppo. Hanno pure rilevato gli appellanti che De Amici, secondo quanto riferito da Buzzi, il 27 maggio 1974 aveva significativamente iniziato a parlare a proposito della volontà di creare un clima di tensione politica a Brescia e di voler fare gli attentati per il giorno dopo.

Un ulteriore elemento di straordinaria valenza in ordine all'attribuzione al gruppo milanese di estrema destra (gravitante intorno ai principali esponenti quali Giancarlo

Rognoni, Giancarlo Esposti e Cesare Ferri) del ruolo di esecutore materiale della strage era stato offerto, secondo le parti civili appellanti, dalla lettura del racconto di Carlo Digilio, laddove questi aveva riferito che il Soffiati gli aveva detto che la valigetta con l'esplosivo avrebbe dovuto essere consegnata a Milano a persone molto pericolose delle *S.A.M.*

Con riferimento, in particolare, alla posizione di Zorzi, le predette parti civili appellanti hanno, innanzitutto, sottolineato come il versamento del denaro al Siciliano, da parte di tale imputato, per condizionarne i comportamenti processuali e per ottenere un memoriale di smentita delle precedenti dichiarazioni (sia pur in relazione ad un diverso attentato), avesse costituito un pesantissimo indizio a carico di Delfo Zorzi, essendo alquanto improbabile un'attività di inquinamento probatorio da parte di un imputato ingiustamente calunniato.

1.4. Le considerazioni della Corte d'Assise d'Appello.

Premesso che l'attendibilità intrinseca del racconto di Digilio riguardante l'episodio di via Stella a Verona è risultata mortificata in parte dalla circostanza che esso seguiva proprio alla c.d. crisi "*Emireni*" e in parte dalle numerose contraddizioni e modifiche operate dal dichiarante¹⁹⁶, occorre innanzitutto notare come qui la vicenda in oggetto racchiuda in sé plurime condotte, riconducibili a due diversi piani informativi.

1) Per una parte, i fatti narrati sarebbero stati conosciuti soltanto indirettamente da Digilio, il quale li avrebbe appurati da Marcello Soffiati. In particolare:

- il fatto che Zorzi si sarebbe rifiutato di "*effettuare l'operazione*" ideata da Maggi, cioè di eseguire l'attentato, limitandosi esclusivamente a mettere "*a disposizione l'esplosivo e il congegno*";

¹⁹⁶ Si rinvia alle considerazioni svolte ai §§ 4.3. e 7.3. del Cap. 3°.

- il fatto che Soffiati si sarebbe recato a Spinea-Mirano per ritirare da Zorzi l'ordigno;

- il fatto che l'ordigno sarebbe stato destinato a un uomo delle *S.A.M.* di Milano.

2) Per altra parte i fatti sarebbero stati vissuti o appresi direttamente dal dichiarante, essendone stato protagonista o avendovi personalmente assistito. In particolare:

- il fatto che Digilio si sarebbe trattenuto nella casa di Soffiati in via Stella a Verona;

- il fatto che Soffiati, nella suddetta abitazione, avrebbe avuto la disponibilità di una valigetta contenente l'esplosivo e il congegno;

- il fatto che Soffiati, dopo la strage, avrebbe manifestato un atteggiamento molto triste e preoccupato.

Tanto precisato, è agevole immediatamente rilevare come gli atti che avrebbe compiuto Delfo Zorzi e che lo avrebbero coinvolto nella vicenda stragista (disponibilità manifestata alla consegna dell'esplosivo e del congegno necessari per l'esecuzione dell'attentato, nonché effettiva consegna a Soffiati di tali materiali), sarebbero provenienti da dichiarazioni *de relato*.

A tal riguardo, occorre preliminarmente avvertire come l'illustrata esigenza di individuare, negli atti del processo, riscontri di elevato spessore probatorio, onde compensare l'accertata modesta attendibilità di Digilio, sia qui ancor più giustificata, atteso che per questa parte il racconto da scrutinare risulta derivare a sua volta da dichiarazioni di un soggetto di riferimento, per di più già deceduto al momento in cui è stato reso il racconto in questione¹⁹⁷.

E', infatti, evidente come in questa particolare fattispecie, al fine di riscontrare i fatti che il dichiarante asserisce aver appreso da Soffiati, sia necessario, non soltanto verificare la credibilità del soggetto di riferimento (per l'appunto, Soffiati), ma anche sindacare con attento esame critico la stessa trama narrativa che su tali fatti è stata esposta da Digilio, il quale, infatti, già incline a dichiarazioni contraddittorie e menzognere (come questa Corte ha, in precedenza, dimostrato), ben potrebbe aver

¹⁹⁷ E' noto che Marcello Soffiati sia deceduto nel 1988.

utilizzato il Soffiati (deceduto e dunque non in grado di smentirlo) per introdurre nel racconto della vicenda alcune fasi non veritiere.

Orbene, per quanto concerne la credibilità della fonte delle notizie che sarebbero state apprese da Digilio, il Collegio ritiene che il giudizio debba formularsi sicuramente in termini positivi, avuto riguardo al ruolo assunto da Soffiati nel gruppo di *Ordine Nuovo* e alla reputazione goduta dal medesimo nel relativo ambiente politico.

In proposito, il pubblico ministero appellante ha puntualmente dato risalto a varie lettere, tra cui quella del 9.11.1966 con la quale Carlo Maria Maggi, scrivendo, anche a nome di Pino Rauti, su carta intestata "*Ordine Nuovo – Ispettorato Triveneto*", aveva ringraziato "*Marcello*" (Soffiati) "*per la fattiva massiccia presenza al rapporto di Mestre*" e lo aveva descritto, riportando un giudizio espresso personalmente da Rauti, come "*il trascinatore del nucleo veronese*"¹⁹⁸.

D'altronde, che Soffiati avesse intrattenuto stretti rapporti con Maggi si desume, oltre che dalla circostanza che di questo aveva fatto da "*guardaspalle*"¹⁹⁹, anche dalla frequentazione, protrattasi sin oltre la data della strage di Brescia, che tra i due soggetti è stata continuamente notata da numerosi testimoni²⁰⁰.

Né può dubitarsi della sincera amicizia intercorsa tra Soffiati e Maggi, siccome univocamente constatata tra gli altri da Vincenzo Vinciguerra, il quale ha ricordato come Soffiati fosse "*molto legato a Carlo Maria Maggi*"²⁰¹ e da Martino Siciliano, il quale ha addirittura precisato come Soffiati fosse "*amico intimo del Maggi*"²⁰². Ciò nonostante, la difesa di Maggi ha tentato di screditare il Soffiati, in quanto

¹⁹⁸ Si veda a pag. 687 s. della memoria del PM del 29.10.2010, ove pure si accenna, tra l'altro, alla non meno importante lettera del 2.12.1969 con la quale Maggi proponeva al Direttorio Nazionale di *Ordine Nuovo* che Soffiati venisse nominato responsabile straordinario del Centro Studi di *O.N.*, poiché "*da sempre ha fedelmente e disciplinatamente militato sotto le insegne di Ordine Nuovo, pagando di persona, quando è stato il caso, per l'attività svolta agli ordini dell'organizzazione*".

¹⁹⁹ Si vedano le dichiarazioni di Martino Siciliano (interrogatorio del 18.3.1996, avanti al G.I. di Milano).

²⁰⁰ Possono qui, ad esempio, richiamarsi le deposizioni rese da Oscar Nessenzia (in data 13.5.1995, avanti al G.I. di Milano; in data 21.9.2000, avanti la Corte d'Ass. di Milano nel processo per la strage di piazza Fontana), Dario Persic all'ud. del 10.3.2009), Vincenzo Vinciguerra (ud. del 6.7.2000, avanti la Corte d'Ass. di Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana).

²⁰¹ Verbale ud. 6.7.2000, cit., pag. 31.

²⁰² Si veda la memoria redatta da Siciliano in data 18.10.94.

soggetto dedito all'assunzione di bevande alcoliche.

A supportare questa tesi potrebbe in effetti tornar utile la testimonianza di Lelio Di Stasio, il quale ha ricordato Soffiati come una persona che continuamente “*si avvinazzava*”²⁰³.

Senonché, come ha correttamente rilevato il procuratore generale, il periodo in cui questo teste lo aveva visto giungere in caserma non coincide con quello della strage, essendo apprezzabilmente successivo ad esso. Il testimone, invero, ha collegato questi contatti al tempo in cui Soffiati ormai gestiva la trattoria di Colognola ai Colli (e dunque dopo il 1976), tant'è che neppure aveva avuto conoscenza del suo arresto avvenuto il 21.12.1974.

Arresto che, unitamente al contestuale sequestro di armi, munizioni ed esplosivi, comprova ulteriormente l'intraneità del Soffiati all'ambiente terroristico di destra e che, indubbiamente, concorre a indebolire la tesi che il medesimo fosse sostanzialmente un ubriacone²⁰⁴.

Non si vede come Soffiati avrebbe potuto godere della fiducia del Maggi (così come dimostrata da plurime testimonianze), se davvero egli fosse stato quell'uomo “*avvinazzato*” descritto dal teste Di Stasio.

Non si comprende come la sua casa potesse essere un “*deposito in transit*” di armi²⁰⁵, se Soffiati non fosse validamente e strettamente collegato a quel mondo criminale, così come si desume dalla testimonianza di Dario Persic. Quest'ultimo ha pure significativamente precisato come le armi e l'esplosivo esistenti in casa di Soffiati provenissero da Venezia, e, in particolare, proprio da Digilio (glielo aveva detto lo stesso Soffiati)²⁰⁶.

E a conferma che le armi e gli esplosivi fossero destinati alla causa eversiva, vi sono anche le dichiarazioni di Sergio Latini, il quale aveva ricordato come Soffiati avesse

²⁰³ Vedasi il verbale dell'ud. del 29.10.2009.

²⁰⁴ Si noti che in tale occasione Soffiati veniva sorpreso in possesso di 10 candelotti di esplosivo al plastico, 4 metri di miccia a lenta combustione, 3 fiammiferi anch'essi a lenta combustione, filo elettrico per innesco, una pistola cal. 9, una pistola automatica, 4 bombe a mano, 5 detonatori a strappo e numerose munizioni.

²⁰⁵ Così ha riferito Giampaolo Stimamiglio all'ud. dell'8.4.2009, pag. 143.

²⁰⁶ Si veda il verbale del 10.3.2009, pag. 76 s.

dato la propria disponibilità in tal senso, manifestando pure l'intenzione che occorresse creare nel Paese le premesse per un intervento militare di normalizzazione, attraverso l'esecuzione di atti di terrorismo e dichiarando che i ragazzini di destra avrebbero potuto dar sfogo alla loro carica rivoluzionaria con l'esecuzione di atti di terrorismo e stragi²⁰⁷.

Alla luce di tali rilievi, si deve dunque senz'altro ritenere attendibile il Soffiati, qualora - beninteso - abbia davvero informato Digilio dei fatti da questo raccontati; e ciò in ragione della sua provata intraneità all'ambiente di *Ordine Nuovo*, ai rapporti intercorsi con Maggi e alla disponibilità di armi, munizioni ed esplosivi per le finalità dell'organizzazione eversiva, senza che qui occorra verificare la sua eventuale attività spionistica prestata in favore della struttura di *intelligence* italo-americana.

Quanto al comportamento che il Soffiati, secondo il narrato di Digilio, avrebbe tenuto nella vicenda, si deve rilevare come i cennati elementi ripetano rilevanza per lumeggiare una qualche omogeneità tra il suo vissuto e il ruolo che il medesimo avrebbe svolto su ordine di Maggi.

Invero, la condotta tenuta da Soffiati, come descritta da Digilio, certamente non sembra difforme da quella che egli avrebbe potuto tenere in relazione ai dimostrati rapporti con Maggi, oltre che all'accertata disponibilità a conservare e movimentare armi ed esplosivi in favore di *Ordine Nuovo*.

Ciò che, invece, non risulta obiettivamente conciliabile con le altre risultanze del processo è il fatto che Soffiati avrebbe ritirato l'ordigno da Delfo Zorzi.

Si tratta di quella parte del narrato di Digilio maggiormente contrassegnata da elementi di inattendibilità.

Difatti, si deve riconoscere come le emergenze processuali afferenti la posizione di Zorzi, non solo siano risultate inidonee a riscontrare concretamente il racconto di

²⁰⁷ In questi termini si è espresso il Latini in data 6.4.1983, avanti il G.I. di Bologna.

Digilio, ma, anzi, abbiano offerto valide indicazioni ad esso contrarie.

In sintesi, questo insanabile contrasto attinge le seguenti principali circostanze:

- l'attiva appartenenza, all'epoca, di Zorzi al gruppo ordinovista mestrino, tale da giustificare l'effettiva disponibilità da parte del medesimo a fornire la propria collaborazione alla strage che sarebbe stata progettata da Maggi;
- la possibilità per Zorzi, all'epoca impegnato nel servizio militare a San Vito al Tagliamento, di recarsi a Spinea-Mirano per prendere e consegnare l'ordigno a Soffiati.

Nel principiare la disamina dai rapporti che Zorzi potrebbe aver intrattenuto all'epoca con il gruppo mestrino, si osserva come il difensore di detto imputato abbia sottolineato la circostanza che in quel tempo il suo assistito non sarebbe stato a capo del “*gruppo di Mestre*” e come anzi tale gruppo neppure sarebbe stato più esistente.

E', questo, un particolare aspetto che non risulta sia stato trattato nell'impugnata sentenza, atteso che i primi giudici, sul versante probatorio riguardante gli ambienti estremistici di destra, si sono limitati a considerare come la condivisione da parte di Zorzi delle idee stragiste di Maggi non fosse rilevante per delineare la responsabilità del primo nell'evento delittuoso in oggetto.

Come correttamente precisato dalla Corte di primo grado, “*si tratta di elementi che possono essere ritenuti comuni ad altri estremisti di destra e, non per questo, ne indirizzano la partecipazione alla strage di Brescia*”²⁰⁸.

Una tale obiettiva considerazione, sulla quale sarà opportuno tornare in prosieguo, non esime, però, questo Collegio dall'esaminare più in profondità i rapporti che lo Zorzi potrebbe aver mantenuto con Maggi, volta che il pubblico ministero appellante ha ritenuto di valorizzare in tal senso quella parte utilizzabile del contributo fornito nel processo da Tramonte, e cioè: gli appunti informativi e le dichiarazioni rese avanti la Corte d'Assise di Milano.

²⁰⁸ Pag. 342 dell'impugnata sentenza.

Premesso che il Collegio ha già ritenuto del tutto inattendibile l'accusa rivolta a Delfo Zorzi nel processo milanese (e poi ritrattata dallo stesso Tramonte), secondo la quale l'imputato avrebbe chiesto l'intervento di tecnici di *Aginter Press* per l'esplosivo destinato alla strage di piazza della Loggia²⁰⁹, deve essere qui ripreso il tema degli appunti informativi, siccome contenenti, ad avviso di questa Corte, le uniche affermazioni credibili rese da Tramonte.

In particolare, con riferimento all'appunto del 6.7.1974, allegato alla nota dell'8.7.1974, n. 4873, il pubblico ministero appellante ha ritenuto di identificare lo Zorzi nel "*giovane di Mestre, collaboratore del dott. Maggi*", il quale in data 25.5.1974, unitamente ad altro camerata della "*zona di Venezia*", avrebbe partecipato alla riunione di Abano Terme, nonché in data 16.6.1974 si sarebbe recato, "*a bordo di una vettura Fiat 1500 targata Venezia*", dapprima a Brescia, ove avrebbe incontrato un camerata bresciano, poi a Salò, ove da altro camerata bresciano avrebbe ritirato "*un voluminoso pacco di documenti*" e infine sull'autostrada verso Venezia, ove, in un parcheggio, avrebbe prelevato una cassa di legno dal rimorchio di "*un autotreno Tir con targa tedesca*" per immediatamente caricarla sul proprio autoveicolo²¹⁰.

Ordunque, si deve innanzitutto notare come non vi sia alcun concreto elemento che possa condurre ad affermare che il suddetto "*mestrino*" sia necessariamente identificabile in Delfo Zorzi.

Non solo il nome di Zorzi non si rintraccia mai negli appunti informativi, ma va pure rilevato come Tramonte, neppure nel corso delle successive dichiarazioni abbia mai affermato che l'identità del *mestrino* corrispondesse a detto imputato.

Ad avviso del pubblico ministero appellante, ciò sarebbe accaduto per una precisa scelta del Tramonte, il quale avrebbe ommesso il nome di Zorzi al fine di proteggerlo.

²⁰⁹ Si richiamano le considerazioni svolte nel § 2.3. del Cap. 5° e si sottolinea come pure il procuratore generale, nel corso della sua requisitoria, abbia in definitiva rinunciato ad insistere sul valore di tali dichiarazioni accusatorie.

²¹⁰ Il collegamento è stato esteso anche al *mestrino* (diverso da quello che aveva partecipato alla riunione di Abano del 25.5.1974 e al viaggio del 16.6.1974, secondo quanto è stato precisato nella nota di accompagnamento) che il 23.6.1974, raggiunta Desenzano ed imboccata l'autostrada, si sarebbe fermato nel piazzale di una stazione di servizio

Trattasi, tuttavia, di una mera supposizione, sfornita di qualsivoglia riscontro, tanto più che, poi il Tramonte, nelle successive dichiarazioni rese alle autorità giudiziaria (per quanto, come obiettato dal pubblico ministero appellante, “*diversi siano i tempi in cui sono state rese*”²¹¹), ebbe, comunque, ad accusare Zorzi.

Dagli atti, poi, non emerge per quale ragione Tramonte, nelle vicende raccontate al m.llo Felli, non abbia - pur potendolo - menzionato Zorzi, benché abbia, invece, coinvolto molti altri soggetti (di almeno pari rilevanza nell’ambito del gruppo eversivo dell’estrema destra), tra i quali Maggi, Romani, Rauti e Melioli.

Né si comprende per quale motivo, una volta che avanti le autorità giudiziarie il Tramonte ha avuto occasione di accennare in senso accusatorio allo Zorzi, non abbia poi affermato che il mestrino sarebbe stato corrispondente a tale imputato.

In particolare, concentrando lo scrutinio sulle dichiarazioni rese avanti la Corte d’Assise di Milano, siccome le uniche, aventi valore accusatorio, utilizzabili nei confronti di Zorzi, si osserva come Tramonte, pur incolpando quest’ultimo di aver contattato i tecnici di *Aginter Press* a seguito delle difficoltà concernenti l’esplosivo destinato alla strage di piazza della Loggia, non lo abbia poi identificato in quel mestrino citato nelle informazioni fornite al m.llo Felli.

Davvero non si spiega (né lo hanno spiegato gli appellanti) quale interesse poteva nutrire il Tramonte, negli anni 1973 e 1974, a proteggere detto imputato, considerato che peraltro neppure risulta che egli temesse maggiormente Zorzi rispetto a uomini della caratura di Maggi, Romani, Rauti e Melioli, o che, al contrario, avesse con lui un rapporto amicale assiduo e privilegiato.

Sotto altra prospettiva, è doveroso pure rilevare come la mancata precisazione da parte di Tramonte dei nominativi dei *mestrini* citati nelle informazioni fornite al *SID*, potrebbe spiegarsi non necessariamente con la volontà di creare una “*cortina fumogena*” a protezione dei medesimi, ma semplicemente a causa del fatto che egli

e avrebbe prelevato, nonché portato via, altra cassa da un autotreno avente targa olandese (informativa del 16.7.1974, n. 5120).

²¹¹ Pag. 137, appello PM.

non ne avrebbe conosciuto l'identità.

A questo riguardo, vale osservare come tra “*i ragazzi di Mestre*” vi fossero, tra gli altri (e si sottolinea, tra gli altri), anche Martino Siciliano, Guido Busetto e Giancarlo Vianello²¹², soggetti sintomaticamente mai citati da Tramonte nel corso dei suoi numerosissimi interrogatori²¹³.

Non può certo escludersi, dunque, che le identità dei mestrini citati negli appunti corrispondessero a detti soggetti (tutti, peraltro, più o meno coetanei dello Zorzi), anche tenuto conto che in tali informative non risultano fossero stati delineati gli effettivi rapporti che essi avrebbero intrattenuto con Maggi (tanto meno quei rapporti amicali con quest'ultimo, che avrebbe contribuito a consentire, secondo il pubblico ministero appellante, di identificare il mestrino con Zorzi²¹⁴).

Ma addirittura, ad escludere la possibilità, comunque mai riscontrata, che l'identità del mestrino corrispondesse a Zorzi, vi è la circostanza che il medesimo non era in grado di guidare l'autovettura e dunque di eseguire quei viaggi del 16.6.1974 e 23.6.1974 descritti negli appunti informativi.

Qui, infatti, deflagra in tutta evidenza la seguente incontrovertibile circostanza di fatto, più volte esaltata dal difensore e sistematicamente, quanto singolarmente, pretermessa dal pubblico ministero appellante: Delfo Zorzi era “*cieco*” all'occhio sinistro, a causa di una caduta al suolo avvenuta all'età di tre anni²¹⁵, sicché non aveva mai conseguito la patente di guida²¹⁶.

Né potrebbe suppersi che Zorzi, ciò nonostante, conducesse abusivamente e

²¹² Si veda quanto precisato da Maggi all'ud. dell'8.3.2001 avanti la Corte d'Ass. di Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana.

²¹³ Solo a Siciliano vi accenna una volta Tramonte, epperò esclusivamente per dire che il medesimo, secondo quanto egli aveva letto sulla stampa, aveva iniziato a collaborare (si veda verbale dell'ud. del 21.12.2000, avanti la Corte d'Ass. di Milano).

²¹⁴ Si veda pag. 765, memoria PM del 29.10.2010. E' anzi da rilevare come per il mestrino che avrebbe fatto il viaggio del 16.6.1974, si accennava semplicemente a “*collaboratore del dottor Maggi*” e per il mestrino che avrebbe fatto il viaggio del 23.6.1974 si precisava soltanto “*legato politicamente al dottor Maggi*”; nessuno dei due mestrini, dunque, veniva descritto come amico del dottor Maggi.

²¹⁵ Si veda l'anamnesi redatta dal dirigente del servizio sanitario del “*Battaglione Anfibia Piave*” del 4.3.1974, laddove si precisa che a seguito di tale caduta lo Zorzi aveva contratto un “*neurite all'occhio sin con pressoché totale riduzione del visus (1/60)*” (doc. 2, allegato alla memoria prodotta dal difensore di Zorzi, in primo grado, all'ud. del 5.11.2010).

pericolosamente autovetture, atteso che tale supposizione, contrastando con l'*id quod plaerumque accidit*, andrebbe sostituita con una specifica e univoca prova in tal senso.

Prova che non è assolutamente emersa nel processo, ove, anzi, ripetutamente si registra la contraria risultanza probatoria che lo Zorzi non guidava autovetture.

Basta qui richiamare le dichiarazioni rese da Martino Siciliano (*"Zorzi non ha mai guidato"*)²¹⁷, Roberto Maggiori (*"si poteva muovere in bicicletta...si faceva accompagnare o viaggiava in treno"*)²¹⁸, Stefano Tringale (*"no, non guidava anche perché era monocolo, aveva un grosso difetto di vista"*)²¹⁹, nonché dallo stesso Digilio (*"Ricordo che Zorzi era completamente cieco da un occhio, credo il sinistro. Per tale ragione non poteva guidare, per lui guidava sempre il fratello o un certo Gianni Mariga, ordinovista di Mestre"*)²²⁰.

Certo, in linea teorica lo Zorzi, nel viaggio del 16.6.1974 o in quello del 23.6.1974, potrebbe essersi fatto accompagnare in vettura da altra persona (ad esempio, dal fratello Rudy Zorzi o da Gianni Mariga, cioè da quei soggetti che Digilio ha dichiarato di aver sovente visto svolgere tale attività in favore di Zorzi).

Tuttavia questa ipotesi è irrimediabilmente sconfitta dal tenore degli appunti informativi, dal quale si desume come il mestrino avesse eseguito quei viaggi "alla guida" dell'autovettura *Fiat 1500* targata Venezia.

Infatti, per il viaggio del 16.6.1974, l'appunto del 6.7.1974 riporta la scrupolosa descrizione di tutte le persone notate a bordo delle vetture coinvolte nella vicenda: - del mestrino si riferiva che *"viaggiava a bordo di autovettura Fiat 1500 targata Venezia"*;

²¹⁶ Si veda l'esito negativo dell'interrogazione eseguita presso gli archivi del sistema informatico della *"Motorizzazione Civile"* (doc. I, allegato alla citata memoria).

²¹⁷ Interrogatorio in data 12.5.2003, avanti il GIP di Brescia.

²¹⁸ Esame all'ud. del 25.5.2000, pag. 171 s., avanti la Corte d'Ass. di Milano. Le dichiarazioni sono state confermate all'ud. del 15.10.2009, pag. 260, di questo giudizio di primo grado.

²¹⁹ Esame all'ud. del 23.6.2009, pag. 154.

²²⁰ Interrogatorio in data 10.7.1998, avanti il PM di Brescia.

- del camerata bresciano incontrato a Brescia si precisava, tra l'altro, che viaggiava *“insieme ad una ragazza - a bordo di una autovettura Alfa Romeo ‘duetto’ colore grigio metallizzato”*;

- dell'altro camerata bresciano incontrato a Salò si specificava che *“viaggiava a bordo di autovettura Porsche di colore nero, nuova (è targata Bs 42...40...); aveva con sé due giovani donne bionde, molto avvenenti e truccate vistosamente”*.

E', dunque, d'immediata ed eloquente evidenza che, mentre riguardo al mestrino non si accennava ad alcun altro soggetto (tanto meno a un individuo che avrebbe guidato il mezzo), per gli altri due camerati bresciani venivano scrupolosamente indicate e descritte finanche le donne che avrebbero occupato i veicoli condotti dai medesimi.

Da tanto discende che se la meticolosa precisione con la quale erano stati descritti i fatti era giunta persino all'indicazione (sostanzialmente irrilevante) delle donne notate a bordo delle vetture dei camerati bresciani, a maggior ragione, qualora il mestrino fosse stato accompagnato da altro soggetto (eventualmente da altro camerata mestrino), di esso se ne sarebbe dovuta far (almeno) menzione nell'appunto informativo.

Quanto al viaggio del 23.6.1974, il fatto che il mestrino fosse alla guida dell'autovettura (e che, quindi, non potesse essere Zorzi) è direttamente evincibile dal dato letterale del racconto riportato nella nota informativa del 16.7.1974, n. 5120, laddove si legge che il medesimo *“viaggiava - da solo - a bordo...”*.

Per i viaggi sino ad Abano, l'unico che Maurizio Zotto ricorda con più precisione è quello che vedeva lui e Tramonte a bordo di una vettura guidata da un mestrino, che, dunque, non avrebbe potuto essere Zorzi²²¹.

La deduzione che qui si raggiunge porta, dunque, necessariamente ad escludere che il mestrino degli appunti informativi possa identificarsi in Zorzi, il quale, non avendo mai conseguito la patente, non vedendo ad un occhio e non guidando

²²¹ Si veda esame Zotto, all'ud. dell'8.4.2010, pag. 79 s.

l'autovettura, non avrebbe potuto compiere quei viaggi ivi descritti.

Trattasi, evidentemente, di deduzione che non esaurisce la sua efficacia dirimente nell'azzeramento del riscontro, mai peraltro esistito con specifica energia individualizzante, relativo all'attività che Zorzi avrebbe compiuto, dopo la strage, in favore di *Ordine Nuovo* quale "mestrino" citato dalla fonte *Tritone*, atteso che detta deduzione finisce pure per aggredire, ancorché con esiti non del tutto demolitori, la stessa attendibilità della dichiarazione da riscontrare: quella di Digilio, il quale asserisce che lo Zorzi si sarebbe recato da Mestre, per tortuose strade di campagna, sino alla *casaccia* situata nella zona di Spinea-Mirano, a ritirare l'ordigno e consegnarlo a Soffiati.

Va, infatti, inevitabilmente marginalizzata la fattibilità di questa ricostruzione dell'episodio entro l'ipotesi - meno probabile, in quanto mai prospettata da Digilio - che Zorzi, non potendo guidare veicoli, si sarebbe fatto accompagnare sino a quel luogo in autovettura da altra persona, tenuto conto che Soffiati, per quel che ha riferito lo stesso Digilio, si era recato a Mestre in treno.

Ma, a prescindere dal fatto che l'accertata impossibilità, da parte di Zorzi, di condurre un'autovettura può avere una ricaduta probatoria sulle modalità del viaggio che l'imputato, secondo Digilio, avrebbe compiuto per procurarsi l'ordigno da consegnare a Soffiati, si deve qui, in definitiva, concludere come alla luce delle illustrate considerazioni, tale episodio non abbia guadagnato alcun riscontro dagli appunti informativi della fonte *Tritone*.

Accantonata per ora ogni altra considerazione in ordine alla possibilità che le condotte commesse dal mestrino e descritte in quegli appunti siano davvero idonee a costituire riscontro individualizzante rispetto al narrato di Digilio afferente la consegna dell'esplosivo da parte di Zorzi, si deve qui osservare come la cennata conclusione radicalmente e risolutivamente derivi dall'accertata circostanza che l'identità del "mestrino" protagonista di tali condotte non corrisponde a quella di Zorzi, avendo questa Corte ampiamente dimostrato come i viaggi descritti dalla

fonte *Tritone* li avrebbe necessariamente compiuti “*alla guida*” di un’autovettura. Nondimeno, posto che il pubblico ministero appellante ha pure evocato la possibilità che il mestrino citato negli appunti potrebbe essere persona diversa da Zorzi, che tuttavia, avrebbe realizzato quelle condotte necessariamente su ordine di detto imputato, appare opportuno stabilire, alla luce delle risultanze testimoniali, se vi sia la prova che quest’ultimo, all’epoca della strage, fosse a capo del gruppo di Mestre o comunque vi svolgesse ancora attività politica.

Il tema, come si è anticipato all’inizio di questo paragrafo, è stato affrontato *funditus* dal difensore, il quale, nel passare in rassegna il contenuto delle dichiarazioni dei testi che il pubblico ministero aveva indicato a sostegno della permanente attività di Zorzi all’interno del gruppo mestrino, ha svolto alcune obiezioni che, sebbene enfatizzate in senso eccessivamente favorevole all’imputato, sono comunque sufficienti per insinuare seri dubbi in ordine alla tesi accusatoria.

Effettivamente, tali testimonianze portano a delineare una equivoca piattaforma probatoria, inidonea a fondare la prova che Delfo Zorzi, nella primavera del 1974, svolgesse ancora un’assidua attività politica al comando o all’interno della cellula ordinovista di Mestre.

In particolare:

- Giancarlo Vianello, pur alludendo a Zorzi quale “*elemento di maggior spicco e determinazione rispetto a tutti gli altri*”, capace di “*imporre agli altri la trasformazione di un’esperienza politica in un progetto anche eversivo*” e pur evocando l’intenzione da parte di Zorzi affinché il centro studio si potesse dotare di esplosivi, non ha poi saputo precisare fino a quando l’imputato avrebbe continuato a frequentare a Mestre il centro studi e la palestra, accennando soltanto alla circostanza che da quando nel 1968 aveva iniziato a frequentare l’università di Napoli, Zorzi vi era tornato ogni 3 o 4 mesi. Il teste, essendo stato chiamato a prestare il servizio militare nel 1970 ed avendo egli da tale data effettuato un

distacco “*radicale e definitivo*” dal gruppo politico di Mestre, non ha fornito alcuna altra utile delucidazione²²².

- Antonio Coral, pur descrivendo Zorzi come persona dal temperamento impulsivo e violento, che “*parlava di colpo di Stato da attuare mediante azioni violente*”, nonché di soggetto che disponeva di materiale esplosivo, ha poi limitato il ricordo all’arco temporale 1965-1969 (come ha precisato lo stesso pubblico ministero appellante²²³), allorquando nel gruppo vi facevano parte anche i giovanissimi Montagner e Maggiori²²⁴.

- Nilo Gottardi, tricologo, il quale nel 1966 aveva lo studio nell’appartamento di via Mestrina a Mestre, ove responsabile medico era Maggi e parte di esso era frequentato dai giovani mestrini per finalità politiche, pur dichiarando che Zorzi era “*il personaggio più attivo nell’organizzazione*” delle riunioni, ha però riferito che negli anni 1971 e 1972 era riuscito a liberarsi di tali persone e che comunque aveva visto l’imputato sino al momento in cui questo era partito per svolgere il servizio militare. Il teste ha collocato al 1970 tale fatto, ancorché Zorzi avesse iniziato a prestare il servizio di leva dall’ottobre 1973. In ogni caso, almeno da quest’ultima data, non vi è prova, alla luce di tale deposizione, che Zorzi abbia frequentato il suddetto appartamento²²⁵.

- Biasiolo Luciano, pur accennando al gruppo ordinovista, del quale facevano parte, oltre a Zorzi, anche Andreatta, Siciliano e Mariga, ha ricondotto quel ricordo soltanto agli anni 1966-1968, poiché dopo tale periodo il teste aveva rinunciato all’attività politica²²⁶.

- Guido Busetto, pur confermando la circostanza che Zorzi “*aveva una personalità senz’altro più forte degli altri*” e “*si faceva carico dei rapporti con il vertice*”,

²²² Esame Vianello, ud. del 9.6.2009. All’evidenza irrilevante è stato, tra l’altro, il contributo offerto dal teste in ordine al coinvolgimento di Zorzi negli attentati al cippo di confine di Gorizia e alla scuola slovena di Trieste, atteso che tali attentati risalivano al 1969.

²²³ Si veda la memoria del 29.10.2010, pag. 773.

²²⁴ Esame Coral, ud. del 24.9.2009.

²²⁵ Si vedano, soprattutto, le dichiarazioni rese al G.I. di Milano il 30.3.1996 e 27.2.1997.

²²⁶ Esame Biasiolo, ud. del 16.6.2009.

sembra aver collocato la frequentazione dell'imputato e degli altri mestrini al 1969²²⁷.

- Giuliano Campaner, pur affermando che *"il gruppo che faceva capo ad Ordine Nuovo praticamente era Delfo Zorzi, Martino Siciliano poi Carlo Maria Maggi"*, non ha saputo precisare sino a quale data avesse frequentato Zorzi, se fino al 1973 o 1974²²⁸.

- Piero Andreatta, pur precisando come Zorzi avesse costituito *"il punto di riferimento locale di Ordine Nuovo"*, ha limitato i contatti avuto con il medesimo nella palestra *"Fiamma Yamato"* di Mestre al periodo 1967-1968²²⁹.

- Giulio Noè ha ricondotto il ricordo di Zorzi agli anni 1965 e 1966, durante i quali il teste frequentava l'istituto tecnico²³⁰.

- Vincenzo Vinciguerra, pur evidenziando che Zorzi manteneva il collegamento tra Maggi e il gruppo di Padova ed era *"perfettamente integrato nella struttura della polizia"*, ha poi in definitiva riferito due soli episodi che avrebbero visto l'imputato protagonista negli anni 1973-1974. In particolare, aveva ricevuto da Zorzi la proposta di aiutare Franco Freda a fuggire all'estero dopo l'evasione; aveva visto Zorzi in piazzale Roma a Venezia con due grosse valige contenenti armi e munizioni²³¹. Per entrambi gli episodi il Vinciguerra non è stato ritenuto credibile dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia²³².

- Martino Siciliano ha, indubbiamente, raccontato molti fatti riguardanti Zorzi, che per la maggior parte, però, sono risalenti nel tempo. In particolare, oltre ai già citati attentati al cippo di confine di Gorizia e alla scuola slovena di Trieste: 1962-1963 furto in un casotto di *ammonal* e di miccia detonante a lenta combustione; 1964-1965 furto di esplosivo ad Arzignano al Chiampio; 1967 arresto di Mariga, sorpreso sull'autostrada *Serenissima* a bordo di autovettura contenente un carico di armi

²²⁷ Esame Busetto, ud. 30.6.2009.

²²⁸ Esame Campaner, ud. 3.7.2009.

²²⁹ Dichiarazioni di Andreatta del 6.1.1995, avanti il G.I. di Milano. Irrilevante è l'accenno all'episodio dell'esplosione di un ordigno destinato alla sede del PCI, in quanto collocabile nell'autunno del 1964.

²³⁰ Esame all'ud. dell'1.6.2000 avanti la Corte d'Ass. di Milano nel processo per la strage di piazza Fontana.

²³¹ Esame all'ud. del 6.7.2000, avanti la Corte d'Ass. di Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana.

appartenenti anche a Zorzi; 1968-1969 riunione con Freda e Maggi, in via Mestrina o a Padova presso la libreria Ezzelino, per valutare la necessità di eseguire alcuni attentati sui treni e in luoghi pubblici; 1968-1969 prove di chiusura di un circuito di esplosivo eseguite nella palestra di via Verdi; 1968-1969 custodia assegnata a Siciliano di alcuni sistemi di innesco di vari ordigni; nei primi mesi del 1969 disponibilità, nella sede di *Ordine Nuovo* di via Mestrina a Mestre, di una decina di detonatori elettrici; dal 1965 al 1972 fornitura a Siciliano di pistole ed esplosivi. Vero è che Siciliano ha riferito che il gruppo mestrino, del quale faceva parte Zorzi, si sarebbe incrementato nel 1973-1974 della presenza di Bobo Lagna e Leopoldo Bergantin. Tuttavia, lo stesso Siciliano, al di là del fatto di aver avuto la materiale disponibilità delle chiavi della sede di via Mestrina sino al 1974 e di aver visto Zorzi “*in Italia*” sino a tale data, non è stato in grado di chiarire se l'imputato fino a quel periodo, avesse effettivamente frequentato il gruppo (il Siciliano, infatti, ha precisato di sapere i fatti avvenuti “*fino al '71-'72*”, mentre per quelli successivi poteva solo “*fare una relata refero*”, in quanto era già stato “*tenuto a buona distanza*”²³³).

- Daniela Siciliano, vedova di Leopoldo Bergantin, pur raccontando di riunioni politiche svolte dal 1971 alla fine del 1972 presso lo studio di via Mestrina e dal 1972 alla fine del 1975 presso l'abitazione di via Marghera, ha riferito che Zorzi lo aveva visto solo due volte nel 1971-1972 e che, comunque, l'imputato non lo aveva mai veduto nella casa di via Marghera, se non in un'occasione allorquando si era presentato con alcuni suoi amici giapponesi (“*e siamo andati fuori a cena*”)²³⁴.

- Gaetano Orlando ha riferito di aver conosciuto Zorzi nel 1975-1976 in Spagna, presso una pizzeria di Madrid frequentata anche da Massagrande, Mario Ricci, Delle Chiaie e altri. A prescindere dalla verosimiglianza di tale episodio (contrastante con il fatto che Zorzi in quell'epoca era in Giappone), si deve rilevare che esso non

²³² Si veda pagg. 105 ss., sentenza Corte d'Ass. d'App. Venezia 5 aprile 1989.

²³³ Si veda il verb. d'incidente probatorio del 12.5.2003, avanti il GIP di Brescia.

²³⁴ Esame all'ud. del 12.3.2010, pag. 87.

appare rilevante, vuolsi perché nulla esprime con riferimento all'attività politica di Mestre, vuolsi perché comunque posteriore alla strage di Brescia²³⁵.

- Luigi Falica ha riferito che Zorzi, conosciuto tra fine 1973 e inizio 1974, era divenuto “*coordinatore*” di *Ordine Nuovo* e “*punto di riferimento del gruppo ordinovista di Mestre*”, anche allorquando l'imputato si trovava a Napoli per gli studi universitari. Tuttavia il Falica ha precisato che in quegli anni il gruppo, denominato “*Circolo Generazione Europa*”, pur riunendosi sempre in via Mestrina a Mestre, “*aveva carattere culturale e ideologico e non operativo*”²³⁶.

E' appena il caso di precisare, per completezza, come a queste dichiarazioni testimoniali, il pubblico ministero appellante abbia pure aggiunto il contenuto di una missiva scritta da Gian Gastone Romani a Pino Rauti, con la quale il primo aveva elogiato al secondo il comportamento del “*bravo Zorzi*”.

Tale lettera, per quanto priva di data, si deve collocare immediatamente dopo il 6 maggio 1972, in quanto in essa il Romani si congratulava con Rauti per la libertà conseguita e per l'esito dell'elezione a deputato, sicché non appare certo utile per dimostrare l'attiva appartenenza di Zorzi al gruppo mestrino nel 1974.

In definitiva, le citate testimonianze, se consentono di tratteggiare la figura di Zorzi quale personaggio del gruppo ordinovista di Mestre particolarmente attivo e importante nell'ambito dei progetti eversivi dell'estrema destra, non consentono di ritenere con sicurezza che l'attività politica del medesimo, nonché i rapporti con Maggi, si siano protratti sino ad un periodo prossimo a quello della strage (periodo neppure attinto da episodi specifici, siccome riconducibili dai testi ad epoca anteriore).

Tanto meno le predette testimonianze hanno fornito un qualche elemento da poter essere collegato agli appunti informativi del *SID*, per modo da consentire di desumere che i mestrini ivi citati avrebbero agito necessariamente su ordine di Zorzi

²³⁵ Si veda il verbale delle dichiarazioni rese, in data 19.3.1997, dal teste, nella propria casa di Lovere (Sondrio) ai carabinieri del *ROS*.

²³⁶ Esame all'ud. del 6.5.2009.

(si noti che i testi citati non hanno mai menzionato il fatto che nel maggio-giugno 1974 vi sarebbero stati incontri ad Abano Terme o trasporti di armi tramite autotreni *Tir*).

In realtà, gli episodi evocati negli appunti della fonte *Tritone*, nei quali sarebbero stati coinvolti i “*mestrini*” (riunione di Abano del 25.5.1974, nonché viaggi del 16.6.1974 e del 23.6.1974), neppure costituiscono veri e propri riscontri individualizzanti al narrato di Digilio (tanto meno riscontri dotati di quell’elevato spessore esigibile a fronte della modesta attendibilità del predetto dichiarante).

Infatti, per quanto concerne la riunione di Abano del 25.5.1974, si deve anzitutto evidenziare che essa, come si è già rimarcato, non risulta finalizzata a preparare la strage di Brescia, né conserva traccia di una sua avvenuta programmazione, essendo anzi contrastante con codesta ipotesi il contenuto del monologo colà tenuto da Maggi²³⁷.

La suddetta partecipazione di *mestrini*, su eventuale ordine di Zorzi, a tale riunione potrebbe al più dimostrare una permanente vicinanza da parte dell’imputato all’ambiente ordinovista, nonché conseguentemente la condivisione da parte del medesimo delle idee stragiste del Maggi ivi enunciate. Condivisione che, seguendo la citata e insuperabile constatazione della Corte di primo grado, non costituisce un indizio “*preciso*”, che, come tale, non è idoneo a integrare un riscontro individualizzante alle dichiarazioni di Digilio.

Altrettanto irrilevante si appalesa il comportamento che in data 16.6.1974 avrebbe tenuto il “*mestrino*” (quand’anche potesse affermarsi aver agito su ordine di Zorzi), tenuto conto che il ricevere documenti da un camerata di Brescia e il caricare sulla propria autovettura una cassa di legno (quand’anche contenente armi)²³⁸, costituiscono condotte che indirizzano verso la dimostrazione di un appoggio al gruppo estremistico di Maggi, ma non tale da specificamente collegare alla strage di Brescia colui che tale appoggio ha prestato, tanto più che dette condotte - si badi -

²³⁷ Si richiamano qui le osservazioni svolte al § 1.4. del Cap. 6.

²³⁸ Ciò vale, evidentemente, anche per la condotta del 23.6.1974.

risultano ad essa posteriori.

Neppure va trascurata la scarsa compatibilità del distaccato contegno che avrebbe tenuto prima della strage Zorzi (il quale, secondo il racconto di Digilio, si sarebbe rifiutato di eseguire l'attentato e, irritato per la richiesta di tale suo coinvolgimento, avrebbe limitato il suo apporto soltanto alla consegna dell'esplosivo) rispetto a quello di appoggio che il medesimo avrebbe mantenuto dopo la strage (laddove si valorizzi l'episodio del 16.6.1974 o quello del 23.6.1974, di cui alle informative del *SID*)²³⁹.

Quanto alla personale condotta che avrebbe tenuto Zorzi, secondo il narrato di Digilio, si deve osservare come il periodo in cui sarebbe stata commessa interferisca proprio con quello durante il quale l'imputato svolgeva servizio militare (novembre 1973- novembre 1974).

Certamente, l'imputato avrebbe potuto approfittare delle frequenti licenze militari che ebbe ad usufruire, per consegnare armi e ordigni.

Ma questa condotta rientra, per l'appunto, negli accadimenti possibili (ovvero negli accadimenti non necessariamente impediti dalla circostanza che l'imputato prestava servizio militare), non già in fatti positivamente emersi nel processo²⁴⁰.

Qui le regole processuali che governano la valutazione delle prove e che escludono rilevanza a ciò che "*poteva*" accadere, dando invece rilievo a ciò che risulta effettivamente accaduto, impongono questa obiettiva constatazione: l'esigenza di riscontri è rimasta oltre che sostanzialmente insoddisfatta, pure seriamente ostacolata dalla cennata circostanza che lo Zorzi svolgeva il servizio militare.

Difatti, l'eventualità che Zorzi avesse avuto la possibilità di recarsi con Soffiati in

²³⁹ Si noti che Digilio riferiva che Zorzi aveva mostrato "*una certa acredine*" e "*un gesto di sofferenza*" nei confronti di Maggi, per il fatto che questi continuava sempre a coinvolgere lui e il gruppo dei mestrini nelle sue iniziative eversive (interrogatorio dell'11.4.2000).

²⁴⁰ Né tale condotta potrebbe desumersi dall'attività politica che avrebbe svolto Zorzi in relazione al *referendum* sul divorzio, che a sua volta si desumerebbe dall'aggressione subita dal medesimo nel maggio 1974, mentre durante il servizio militare circolava a Mestre (si veda la memoria del PM del 29.10.2010, che richiama il memoriale dell'imputato del 16.9.2010), giacché argomentando in tal modo s'incorrerebbe all'evidenza nella c.d. "*praesumptio de praesumpto*".

quella località di campagna (beninteso, come già questa Corte ha spiegato, necessariamente accompagnato da altra persona in vettura), risulterebbe in ipotesi canalizzabile all'interno dell'angusto spazio temporale concessogli dal servizio militare.

Va, in breve, al riguardo evidenziato:

- che dal 18 al 21 maggio 1974 Zorzi era ricoverato all'ospedale militare di Padova²⁴¹;
- che il 21 maggio 1974 Zorzi rientrava in servizio presso il *Battaglione Anfibi Piave* di Mestre²⁴²;
- dal 22 al 25 maggio 1974 Zorzi prestava servizio presso il *Battaglione Carri di San Vito al Tagliamento* (Pordenone) cui era aggregato²⁴³;
- dal 25 al 31 maggio 1974 Zorzi era in licenza militare ("3+3"), durante la quale veniva visto a Napoli da Paolo Giachini²⁴⁴.

E partendo da quest'ultimo dato, poiché la testimonianza oculare di Giachini si riferisce a uno o due giorni prima della strage, si deve concludere che Zorzi ebbe effettivamente a raggiungere Napoli il 26 o almeno il 27 maggio 1974.

Ciò comporta che Zorzi avrebbe potuto recarsi a Spinea-Mirano, soltanto nei giorni di licenza del 25 o 26 maggio 1974.

Non anche il 21 maggio 1974 come afferma il procuratore generale nella memoria di replica del 3.4.2012, poiché se, effettivamente, Zorzi risulta dimesso dall'Ospedale Militare il 21.5.1974, è anche vero che sempre in detta data dovrebbe essere rientrato "*al Corpo*", come emerge dalla citata nota dei carabinieri dei ROS del 14.11.2002, sicché non appare verosimile che l'imputato, in quello stesso giorno, avesse avuto pure il tempo di recarsi a Spinea-Mirano.

²⁴¹ Si veda il relativo certificato dell'Ospedale Militare Principale di Padova, acquisito dalla Corte d'Assise con ordinanza in data 15.1.2009.

²⁴² Vedasi la nota dei carabinieri del ROS del 14.11.2002.

²⁴³ Si veda la comunicazione del Distaccamento Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli del 21.3.2007 e quella del 2.4.2007, con la quale si precisava che l'aggregazione di Zorzi al 22° Battaglione f. Carri di San Vito al Tagliamento era avvenuta il 22.5.1974, anziché il 2.5.1974.

²⁴⁴ Si veda il verbale delle informazioni difensive rese dall'avv. Paolo Giachini in data 20.9.2007.

In ogni caso la data del 21 maggio 1974 è troppo risalente e, come tale, sfugge a quell'area temporale entro la quale la condotta di Zorzi (quand'anche fosse in ipotesi riscontrata) potrebbe considerarsi finalizzata all'esecuzione della strage di Brescia, tenuto conto che la manifestazione di piazza della Loggia era stata indetta il 22 maggio e pubblicizzata sulla stampa il giorno successivo.

Dunque, delimitando le possibili occasioni alle date del 25 e 26 maggio, si deve immediatamente avvertire che trattasi di giorni non collimanti con le dichiarazioni di Digilio, il quale, pur indicando in merito diverse date, non ebbe mai a riferire che Soffiati avesse raggiunto Zorzi due giorni prima della strage.

Laddove poi, si tenga conto che la data del biglietto ferroviario (o del foglio di viaggio) rilasciato dall'autorità militare e necessario per recarsi a Napoli avrebbe dovuto essere, verosimilmente, quella del primo giorno di licenza (appunto il 25 maggio 1974), è allora pure evidente come Zorzi avrebbe dovuto recarsi a Spinea-Mirano proprio quello stesso giorno concessogli per raggiungere la lontana città partenopea.

In ogni caso, poiché la licenza era stata concessa nella forma "3+3", cioè per effettivi 6 giorni di cui 3 per andare e tornare da Napoli, ed essendo lo Zorzi rientrato in servizio il 31.5.1974, è evidente che i giorni di licenza sarebbero stati quelli del 26, 27, 28, 29, 30 e 31 (pari a 6 giorni), sicché l'imputato avrebbe potuto al più sfruttare il "pomeriggio" del giorno 25 maggio 1974, tenuto conto che, notoriamente, soltanto in questo momento della giornata l'autorità militare concede la libera uscita.

E questa ricostruzione, oltre che infrangersi pure inevitabilmente contro quella versione di Digilio che colloca il viaggio di Soffiati alla "mattina" e il ritorno a Verona nel primo pomeriggio di quello stesso giorno²⁴⁵, finisce comunque per

²⁴⁵ Nel verbale d'incidente probatorio del 29.5.2002 si legge quanto segue:

“Domanda - Si ricorda se Soffiati arriva, secondo il racconto che le ha fatto, da Mestre, in che momento della giornata, di mattina, di pomeriggio, di sera?”

Risposta - Da quello che ricordo, mi pare che arrivò nel primo pomeriggio.

Domanda - Quindi, lui aveva fatto Verona - Mestre e Mestre - Verona. Quindi, diciamo che l'incontro con Zorzi che lui le racconta sarebbe avvenuto la mattina?

restringere ancor di più il tempo avuto a disposizione di Zorzi nella giornata del 25.5.1974 per recarsi a Spinea-Mirano e subito dopo partire per Napoli.

Le superiori considerazioni rendono evidente come le risultanze probatorie acquisite nel giudizio di primo grado non abbiano espresso riscontri individualizzanti al narrato di Digilio in relazione al coinvolgimento di Zorzi nell'attentato.

Per contro, l'attendibilità del dichiarante è stata pure messa duramente a repentaglio, oltre che dal fatto che esperto nel confezionare ordigni esplosivi per il gruppo ordinovista era Digilio e non certo Zorzi²⁴⁶, anche dal rapporto conflittuale esistente tra Zorzi e Soffiati.

Martino Siciliano ha, infatti, accennato più volte, nel corso delle sue audizioni, al fatto che tra Soffiati e Zorzi vi fosse molto astio.

In particolare, Siciliano ha riferito che dopo la strage di piazza Fontana tra Zorzi e Soffiati i rapporti si deteriorarono molto e che Maggi aveva sempre evitato scontri diretti tra loro²⁴⁷.

Vero è che uno dei motivi di tale astio è stato collegato a un fatto verosimilmente avvenuto in occasione del secondo viaggio in Giappone dell'imputato, il quale, secondo quanto lamentato da Soffiati, avrebbe sottratto e portato via un cospicuo quantitativo di dollari, costituente un sostanzioso finanziamento corrisposto dagli americani al gruppo²⁴⁸.

Tuttavia, è anche vero che Siciliano ha precisato che tra i due soggetti vi era più di

Risposta - Sì.

Domanda - Giusto?

Risposta - Esattamente".

²⁴⁶ Sul fatto che il ruolo di esperto di esplosivi fosse attribuito, nel gruppo ordinovista, a Digilio, si rinvia a quanto illustrato al § 3.3. del Cap. 3°. Quanto a Zorzi, basta richiamare la puntualizzazione formulata dalla Corte d'Ass. d'App. di Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana, ove si afferma: "...appare fuor di logica che sia stato Zorzi, pacificamente del tutto inesperto in materia, a precisare a Digilio...che l'esplosivo era ammonal..." (pagg. 443 s., sentenza del 12.3.2004).

²⁴⁷ Verbale del 14.10.1995 avanti il G.I. di Milano. La circostanza è stata pure confermata all'ud. 2.12.2003 avanti la Corte d'Ass. d'App. di Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana ("Marcello Soffiati non è che fosse troppo per, era una persona che propendeva più che altro per lo scontro fisico con l'avversario anche con uso di pistola, ma le bombe non è che fossero il suo pane, anzi si è scontrato in parecchie occasioni con Delfo Zorzi che era di parere completamente opposto. Sono andati più di una volta alle mani e anche qualcosa di più, c'è stato tentativo di omicidio da parte dell'uno verso l'altro").

un motivo di rancore²⁴⁹ e che *“almeno dal 1968, 1969, non correva buon sangue fra Soffiati e Zorzi, i quali sono arrivati in qualche momento anche a mettersi fisicamente le mani addosso”*²⁵⁰.

Lo stesso Digilio ha confermato tale circostanza, alludendo alla *“lite”* intercorsa tra i due soggetti²⁵¹ e al fatto che tra essi *“non correva buon sangue”*, anzi – si badi – *“non è mai corso buon sangue”*²⁵².

Difficile credere, dunque, che Maggi, già più volte intervenuto a far da paciere tra Soffiati e Zorzi, per evitare che potessero venire alle mani, abbia poi incaricato Soffiati di recarsi proprio da Zorzi a ritirare l’ordigno da destinare all’esecuzione della strage.

L’importanza dell’obiettivo dell’attentato non avrebbe certo tollerato che la preparazione di esso fosse pericolosamente affidata a soggetti non pienamente in accordo, ma - anzi - in lite tra di loro, posto che ciò avrebbe potuto pregiudicarne l’esito.

Esaurita la disamina dei possibili riscontri afferenti la narrazione di Digilio in ordine alla specifica condotta che avrebbe tenuto Zorzi nella vicenda stragista, occorre ora dedicare attenzione ad un tema per così dire “esterno” a tale racconto, pur sempre costituente, in ipotesi, fonte di riscontro indiretto alle dichiarazioni accusatorie del dichiarante: il c.d. autofavoreggiamento.

Ad avviso degli appellanti i primi giudici avrebbero erroneamente travisato o, quanto meno trascurato, il significato dei pagamenti eseguiti da Zorzi in favore di

²⁴⁸ Dichiarazioni rese il 15.4.1996 al PM di Brescia.

²⁴⁹ Dichiarazioni avanti al GIP del 19.5.2003.

²⁵⁰ Si vedano le dichiarazioni rese sia il 12.5.2003, sia il 19.5.2003 avanti il GIP di Brescia.

²⁵¹ Verbale del 31.1.1996.

²⁵² Verbale del 15.5.1996. Si noti, inoltre, come la serietà del rapporto conflittuale che Soffiati manteneva con Zorzi sia tutt’altro che dissonante rispetto alla personalità di quest’ultimo, in quanto sempre descritta da Digilio come forte e autonoma (a un tipo diffidente, che non gradiva domande, aveva, in particolare, accennato in data 6.2.2002), così come concordemente delineata da molti testimoni, tra i quali Giuliano Campaner, il quale lo ha ricordato con un carattere *“molto prevalente...sugli altri”* (ud. 3.7.2009) e Nilo Gottardi, il quale lo ha eloquentemente rappresentato come uno *“schizofrenico”, “sempre serio e con un atteggiamento minaccioso e violento”, “una persona che incuteva paura e che dominava ovviamente sui giovani”* (dichiarazioni del 30.3.96, avanti il G.I. di Milano).

Martino Siciliano. Tali pagamenti, secondo gli appellanti, sarebbero stati compiuti dall'imputato, non soltanto per ottenere una smentita nel processo per la strage di Milano, ma anche per evitare che Siciliano lo accusasse della strage di Brescia.

Osserva anzitutto questa Corte come sia assolutamente pacifica la seguente sintetica successione dei fatti.

Siciliano iniziava a collaborare con gli inquirenti (cap. Giraudo) all'aeroporto di Tolosa il 24 e 25 settembre 1994.

Durante i successivi interrogatori Siciliano accennava alla c.d. "*cena del tacchino*" del 31-12-1969, nel corso della quale Zorzi, alla presenza dello stesso Siciliano e di Giancarlo Vianello, avrebbe ammesso di aver partecipato alla realizzazione della strage di Milano commessa da gente di *Ordine Nuovo* di Mestre e Padova.

Giuseppe Fisanotti (su incarico del cap. Giraudo) incontrava Siciliano, il quale gli riferiva che aveva chiesto denaro al difensore di Zorzi "*per potersi mettere tranquillo*" e che Zorzi avrebbe avuto intenzione di consegnargli un miliardo di lire per fondo spese²⁵³.

Il 10.4.2002 i difensori di Zorzi depositavano un memoriale con il quale Siciliano ritrattava le accuse e forniva a Zorzi l'alibi per la strage di Milano (gli aveva telefonato a Napoli la sera del 12.12.1969; peraltro, la stessa versione che era già stata riferita da Zorzi il 13.12.1995 al Consolato di Parigi).

Nella intercettazione ambientale del 16 maggio 2002 è emerso che Siciliano riferiva a Fisanotti che si attendeva da Zorzi una ricompensa di circa 500.000 euro e che per il memoriale aveva già ricevuto un primo anticipo di 5 milioni di lire.

Nel corso dell'intercettata conversazione del 18 maggio 2002 Siciliano sollecitava la convivente Martha Mazuera Ocampo a chiedere personalmente denaro all'avv. Franchini, precisando che il memoriale che aveva consegnato avrebbe ribaltato tre processi, ivi compreso quello di Brescia.

Successivamente, dall'intercettazione ambientale del 22.5.2002 è stato possibile

²⁵³ Il dettagliato elenco dei bonifici eseguiti in favore di Siciliano è stato prodotto nell'all. 11 alla memoria del PM del 29.10.2010 (fald. 132).

accertare come Siciliano confidasse a Fisanotti che l'alibi della telefonata del 12.12.1969 era stato concordato con Zorzi.

Tanto premesso, si deve rilevare come tutte le dichiarazioni accusatorie rese da Siciliano abbiano avuto riguardo soltanto alla strage di Milano, così come hanno correttamente accertato i primi giudici.

Le stesse circostanze che il pubblico ministero appellante ha ritenuto di ricordare nell'atto d'impugnazione (definendole "*fondamentali*") come riferite da Siciliano, in realtà non afferiscono ad alcuna condotta specifica che Zorzi avrebbe realizzato per consentire l'esecuzione della strage di Brescia, ma al più riguardano la frequentazione che avrebbe avuto Ermanno Buzzi con l'abitazione di Gian Gastone Romani ad Abano e con la sede di *Ordine Nuovo* di via Mestrina, nonché il solito ruolo di capo dei mestrini attribuito a Delfo Zorzi.

Pure il memoriale di Siciliano, depositato alla Procura della Repubblica il 10.4.2002, con il quale il medesimo ritrattava le accuse a seguito dei pagamenti promessi, risulta, per il suo contenuto, finalizzato al processo di piazza Fontana, sicché appare priva di pregio la censura formulata dagli appellanti e, in particolare, dal pubblico ministero.

Devesi, inoltre, sottolineare come, d'altronde, Siciliano abbia ammesso di non saper nulla in ordine alla strage di Brescia (né vi sono concreti elementi per affermare il contrario). E ciò trova indiretto riscontro nella collimante circostanza che Siciliano nel 1973 era stato già sostanzialmente estromesso dal gruppo ordinovista.

E' anche evidente come a fronte di tali emergenze, del tutto suggestivo debba considerarsi il momento in cui tale memoriale veniva depositato, ovvero allorquando era in corso l'incidente probatorio a carico di Digilio e avrebbe dovuto pronunciarsi la Corte di Cassazione sul ricorso di Zorzi avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.

E ciò pur prescindendo dal rilievo che il deposito del memoriale comunque si



collocava in lineare successione cronologica rispetto a ricevuti pagamenti.

Tornando a scrutinare il racconto di Digilio, appare utile verificarne l'attendibilità con riferimento alla permanenza del medesimo nella casa di Soffiati posta in via Stella, a Verona.

Anche per tale segmento della vicenda, il narrato di Digilio (beninteso, per le volte in cui ha tenuto ferma questa versione) appare privo di riscontri ed anzi poco verosimile.

Alcuni difensori hanno, invero, rilevato come ben difficilmente Digilio avrebbe dormito nella casa di via Stella, dal momento che essa sarebbe stata troppo piccola per ospitarlo, tenuto conto che colà abitavano pure la moglie di Soffiati e i due piccoli figli gemelli.

Premesso che Digilio ben conosceva la casa di via Stella a Verona, ove, durante la propria latitanza, era stato ospitato da Soffiati e ove sapeva che *Ordine Nuovo* la utilizzava come base per attività di vario genere, quale ad esempio il c.d. sequestro Forziati²⁵⁴, si osserva, in punto di fatto, come Anna Maria Bassan, moglie di Soffiati, abbia riferito che si era sposata il 28.4.1973 e che i due gemellini erano nati il 28.6.1973. Era andata a vivere stabilmente in via Stella dall'aprile 1973; lì sarebbe rimasta sino all'arresto di Soffiati (dicembre 1974)²⁵⁵.

Ciò è stato pure specificamente confermato dal teste Dario Persic, il quale ha precisato che la Bassan aveva convissuto con Soffiati e i due gemellini da maggio a dicembre 1974²⁵⁶.

La Bassan ha pure dichiarato che l'appartamento di via Stella era composto da una camera da letto, un soggiorno avente al suo interno il cucinino, nonché un bagno²⁵⁷. In questo poco spazio, già occupato dai coniugi Soffiati e dai due bambini, appare,

²⁵⁴ Si veda la sentenza della Corte d'Ass. d'App. di Milano del 27.9.2002, pag. 212, nel processo per la strage della Questura di Milano, nonché la sentenza della Corte d'Ass. d'App. di Milano del 12.3.2004, nel processo per la strage di piazza Fontana, sul punto già citata.

²⁵⁵ Si vedano le dichiarazioni del 28.4.1997 rese dalla testimone al G.I. di Verona.

²⁵⁶ Si veda il verbale dell'esame del teste (ud. del 10.3.2009, pag. 80).

dunque, davvero arduo immaginare che Digilio avesse potuto pernottare.

Non si dubita che Digilio, quale amico di Soffiati, possa aver dimorato qualche tempo nella casa di via Stella.

Ciò, tuttavia, deve farsi risalire a un periodo ben successivo a quello dell'arresto di Soffiati, allorquando questi aveva ospitato l'amico a casa sua.

Quel periodo dovrebbe coincidere con quello della latitanza di Digilio (1982), allorquando la Bassan, dal dicembre 1974, aveva ormai lasciato la casa di via Stella ed era andata ad abitare a Colognola.

Lo ha dichiarato la Bassan alludendo al fatto che aveva scoperto che Digilio, anziché ospitato a casa dei suoceri a Colognola, era effettivamente in via Stella²⁵⁸. E lo ha aveva già riferito Soffiati, il quale aveva precisato che *“Digilio era ricercato quando ormai era andato ad abitare nella mia casa di via Stella”*, che egli aveva *“incontrato Digilio di ritorno dalla Spagna”* e che, in definitiva, aveva *“favorito la latitanza di Digilio”*²⁵⁹.

Né vale affermare che, poiché la Bassan a volte si allontanava dall'abitazione, sarebbe stato possibile per Digilio, anche nel maggio 1974, trovare ospitalità nella casa di via Stella²⁶⁰, atteso che gli allontanamenti della Bassan dal suddetto domicilio sono collocabili nel periodo in cui la donna (per quel che ha riferito) non era ancora sposata con il Soffiati.

Del resto, l'eventualità che Soffiati, per recarsi da Zorzi, potesse essere partito dall'abitazione di via Stella, lasciandovi sua moglie (insieme ai due bambini) con il Digilio, costituisce una circostanza che, oltre a non essere mai stata riferita dal Digilio, fuoriesce all'evidenza dagli schemi usuali dei corretti comportamenti tra una coppia sposata e un amico.

²⁵⁷ Queste precisazioni si rinvencono nel verbale dell'esame reso all'ud. del 7.4.2000 avanti la Corte d'Ass. di Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana.

²⁵⁸ Si rinvia ancora alle dichiarazioni rese dalla teste il 28.4.1997.

²⁵⁹ Si veda l'interrogatorio del 3.11.1982, avanti il PM di Bologna, nonché quelli successivi. Alla latitanza di Digilio sembra riferirsi pure Amos Spiazzi, il quale ha dichiarato che Digilio l'aveva conosciuto a Verona, in quanto lì gli era stato presentato da Soffiati, come un camerata che sarebbe rimasto per un po' di tempo ospite in quella casa (ud. 22.9.2009, fg. 109).

²⁶⁰ Memoria di replica del PM del 3.4.2012, pag. 18.

In conclusione, questa Corte ritiene come, alla luce di tutti i rilievi formulati, i motivi d'impugnazione articolati dagli appellanti avverso la sentenza assolutoria pronunciata nei confronti di Zorzi (ad eccezione di quelli che avrebbero preso spunto dalla conversazione ambientale Raho-Battiston del 26.9.1995, oggetto di successiva trattazione) non siano condivisibili.

Occorre prendere atto che l'attendibilità del racconto di Digilio riguardante il viaggio di Soffiati a Mestre e poi da lì fino ad una casa di campagna posta nella zona di Spinea-Mirano, per ricevere l'ordigno da Delfo Zorzi, già intrinsecamente vulnerata dalle continue modifiche e contraddizioni in cui è incorso il dichiarante, nonché dalla mancanza di autonomia del narrato successivo alla c.d. *crisi Emireni* e dal rancore intercorrente tra Digilio e Zorzi, neppure abbia conquistato alcun concreto riscontro individualizzante, ma anzi sia stata ulteriormente indebolita:

- dalla mancanza di univoci indizi che possano condurre a ritenere l'imputato all'epoca ancora politicamente attivo nel gruppo mestrino;
- dalla circostanza che Zorzi non era in grado di guidare un'autovettura per accompagnare Soffiati in quel periferico luogo di campagna;
- dalla circostanza che Zorzi all'epoca svolgeva il servizio militare;
- dal fatto che, nell'ambito del gruppo ordinovista, l'esperto nel confezionamento di ordigni era Digilio e non Zorzi;
- dall'astio intercorrente tra Soffiati e Zorzi, tale da ritenere che difficilmente Maggi avrebbe incaricato proprio Soffiati di recarsi da Zorzi a ritirare l'ordigno destinato alla strage di Brescia;
- dall'improbabile circostanza che Digilio possa aver pernottato nella casa di via Stella a Verona e possa essere colà rimasto con la moglie di Soffiati, mentre questo si sarebbe recato a Mestre e poi Spinea-Mirano a ritirare l'ordigno da Zorzi.

Così in gran parte definita la posizione di Delfo Zorzi (salva al prosieguo la valutazione degli indizi eventualmente desumibili a carico dell'imputato dal

contenuto della conversazione ambientale Raho – Battiston) e concentrando ora la disamina sulla posizione di Carlo Maria Maggi, si deve registrare il permanente *deficit* di attendibilità anche su quel segmento della condotta narrata da Digilio afferente l'atteggiamento che avrebbe mostrato Soffiati dopo la strage.

Si sono già ampiamente sottolineate le continue e reiterate modifiche, da parte di Digilio, delle proprie dichiarazioni sul punto. Le variazioni hanno caratterizzato il momento in cui l'atteggiamento, molto triste e preoccupato di Soffiati, sarebbe stato notato da Digilio, le modalità con le quali esso sarebbe stato percepito (*de visu* o telefonicamente), la causa di tale atteggiamento (per la strage di Brescia o per l'attentato ferroviario a Grumolo delle Abbadesse o per il fatto di non essere riuscito a dimettersi dal gruppo ordinovista e a trovarsi un lavoro).

Qui interessa evidenziare come, laddove s'intenda sopassedere su tali oscillazioni e contraddizioni, le originarie e prevalenti affermazioni del Digilio fossero nel senso di aver constatato un Soffiati, pochi giorni dopo la strage, molto abbattuto, se non addirittura "*angosciato*" per quanto avvenuto, sicché il dichiarante avrebbe collegato questo atteggiamento all'attentato di piazza della Loggia.

D'altronde, durante l'audizione del 5 maggio 1996, Digilio aveva pure esplicitamente riferito: "*Soffiati mi esprime anche il suo disgusto per essersi reso indirettamente colpevole di una strage così grande*".

Orbene, questo tipo di reazione in Soffiati, lungi dall'intercettare qualsivoglia riscontro nelle deposizioni testimoniali²⁶¹, è stato puntualmente smentito da Dario Persic, il quale ha riferito che, dopo la strage, aveva sentito Soffiati affermare "*adesso finalmente il gioco si fa duro*"²⁶².

Una frase detta sicuramente a proposito della strage di Brescia, poiché Soffiati aveva così commentato la notizia dell'attentato di piazza della Loggia che in quel momento

²⁶¹ Il teste Lo Presti ha dato conto di uno sconcerto di Soffiati, ma lo ha riferito alla strage della questura di Milano del 1973. In quell'occasione Soffiati gli avrebbe confidato di aver ricevuto l'esplosivo dal suo "*comandante*" Amos Spiazzi (verbale del 13.11.1992 avanti al G.I. di Brescia).

²⁶² Si veda esame del teste all'ud. del 10.3.2009, pagg. 128 s. Avanti al PM di Milano, in data 18.4.1997, il Persic aveva riferito di aver sentito da Soffiati l'analoga espressione "*finalmente si fa sul serio*" e di averla posta in relazione

era stata trasmessa dalla televisione.

Una frase che, dunque, smentisce ancora una volta Digilio, dal momento che consegna al lettore l'immagine di un Soffiati, per nulla angosciato, ma soddisfatto per quanto accaduto²⁶³.

Entro questa griglia di considerazioni, il resoconto di Digilio in ordine all'episodio di via Stella accusa, dunque, un ulteriore e non modesto impedimento quanto alla sua credibilità, sicché l'ipotesi che il dichiarante, in quanto esperto di esplosivi, abbia potuto visionare un ordigno (così come accaduto per la strage di piazza Fontana), pur non potendosi, allo stato, escludere, finisce per riposare su un terreno probatorio particolarmente accidentato, ben differente da quello che deve esigersi da un chiamante in correità o comunque da un collaborante.

Un diverso impegno valutativo comporta, invece, quella parte del racconto di Digilio afferente l'intermedia destinazione dell'ordigno, ovvero la circostanza che Soffiati lo avrebbe dovuto portare a Milano, a un uomo delle *S.A.M.*

Limitatamente a tale porzione della vicenda, le doglianze degli appellanti possono assumere pertinente rilievo, dal momento che qui il narrato di Digilio evoca una partecipazione all'esecuzione della strage da parte di estremisti delle *S.A.M.*, che, per quanto non specificamente riscontrata, pretende di essere scrupolosamente vagliata in considerazione dei provati rapporti intercorrenti tra gli ordinovisti veneti e le frange eversive milanesi, nonché della stessa singolarità con la quale detto gruppo è stato chiamato in causa dal dichiarante.

A quest'ultimo proposito, non è azzardato affermare che molta della credibilità di Digilio, in ordine a quanto egli asserisce aver saputo da Soffiati circa l'utilizzazione dell'esplosivo, può in ipotesi ruotare attorno alla semplice constatazione che se il medesimo avesse voluto davvero fingere di essere stato a conoscenza di atti diretti

all'imminente colpo di Stato di cui avevano parlato Maggi, Digilio, Soffiati, Minetto e un uomo con i baffi a Verona, a casa sua.

²⁶³ A tal proposito, è appena il caso di precisare come il teste Persic, a precisa domanda, abbia confermato che il tono era di approvazione per quanto accaduto.

alla preparazione della strage di piazza della Loggia, avrebbe più verosimilmente accennato a Brescia come luogo in cui il Soffiati sarebbe stato incaricato di consegnare l'ordigno per l'esecuzione dell'attentato.

Per contro, l'aver introdotto nell'esposizione dei fatti il gruppo delle *S.A.M.* costituisce una precisazione peculiare affatto necessitata, come tale meritevole di essere utilmente valorizzata, laddove possa essere coerentemente combinata con ulteriori e significative indicazioni probatorie.

In particolare, il coinvolgimento di tale struttura terroristica nell'impresa criminosa può trovare lineare giustificazione proprio nella già illustrata circostanza, nitidamente scolpita nell'appunto informativo riguardante la riunione di Abano del 25.5.1974, che, in quel momento, non era stato ancora riorganizzato il gruppo degli *ex-ordinovisti* che Maggi avrebbe voluto unire e ampliare.

Si vuol dire, cioè, che, proprio perché era ancora *"in corso la creazione di una nuova organizzazione extraparlamentare di destra che comprenderà parte degli ex militanti di Ordine Nuovo"* (dunque, proprio perché in quel momento tale organizzazione, racchiudente in sé stessa una struttura clandestina, non era ancora pronta, nella sua nuova più ampia formazione, ad essere operativa), può apparire plausibile che Maggi, per l'esecuzione della strage di Brescia, abbia fatto ricorso ad un gruppo preesistente e già organizzato quale quello delle *S.A.M.* di Milano.

Senonché, sulla soglia di questa mera compatibilità si arresta l'idoneità degli appunti informativi del *SID* a fornire una qualche conferma alla versione di Digilio, posto che in essi non risulta vi sia stato mai qualsivoglia accenno al gruppo delle *S.A.M.*, tanto meno ad un loro ausiliare sostegno al restaurando gruppo di Maggi.

Invero, negli appunti della fonte *Tritone* si accenna semmai ad *Ordine Nero*, nonché al fatto che Maggi, nel corso del monologo del 25.5.1974, comunicava ai presenti che tale denominazione sarebbe stata attribuita alla *"nuova organizzazione extraparlamentare"*.

Certo, non è assolutamente dubitabile che nella primavera del 1974 fosse già

operativo il movimento terroristico “*Ordine Nero*”, in quanto, nell’appunto del 23.5.1974, allegato alla nota del 25.5.1974, era stato precisato che tale movimento avrebbe potuto identificarsi con quello stesso gruppo già richiamato nell’appunto informativo allegato alla nota del 28.1.1974 n. 622.

A tal proposito, le parti civili Trebeschi Giorgio e altri e Comune di Brescia hanno significativamente evidenziato che, all’esito del processo a carico di Cesare Ferri, Sergio Latini e Alessandro Stefanoff, la Corte d’Assise di Brescia con sentenza del 23 maggio 1987, non smentita sul punto dalla sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Brescia del 19 marzo 1989, aveva giudizialmente accertato l’esistenza di una “*organizzazione occulta tesa a compiere manovre che lo Stato non si poteva attendere e cioè le stragi*” e che *Ordine Nero* nella primavera del 1974 (esattamente dal 13 marzo al 10 maggio) aveva già eseguito almeno cinque attentati.

Tuttavia, si deve principalmente rilevare come la dimostrata capacità eversiva di *Ordine Nero* (capacità doviziosamente sottolineata dagli appellanti con l’elencazione degli attentati realizzati) non possa produrre un diretto e immediato effetto probatorio a carico di Maggi, atteso che non è stato accertato, tanto meno giudizialmente, che tale struttura - facente capo a Fabrizio Zani, Cesare Ferri e Mario Di Giovanni (cui si era poi aggiunto anche Luciano Bernardelli) - fosse controllata dal predetto Maggi²⁶⁴.

Diversamente argomentando, si dovrebbe coerentemente e necessariamente ritenere Carlo Maria Maggi responsabile di tutti gli attentati commessi dal gruppo di *Ordine Nero*. Ciò, oltre a non risultare minimamente provato, neppure è stato mai affermato dagli appellanti.

Del pari, la tesi, espressa, tra gli altri, dall’appellante parte civile Comune di Brescia, di accostare l’avvenuta smentita, eseguita da Fabrizio Zani, della rivendicazione, da parte di *Ordine Nero*, della strage dell’*Italicus* a quanto annunciato nella riunione di

²⁶⁴ Sull’adesione di tale struttura, spontaneisticamente formatasi, all’ideologia golpistica di Paolo Signorelli, si veda quanto ha accennato la sentenza della Corte d’Assise di Brescia del 23.5.1987 (pag. 250), sulla scorta della testimonianza di Sergio Calore.

Bellinzona del 5/7 agosto 1974 (appunto allegato alla nota dell'8.8.1974, n. 5580), non giova al fine di dimostrare che evidentemente Maggi, sin dall'epoca della strage, avrebbe controllato tale gruppo.

Vale, infatti, obiettare come, tale fatto sia avvenuto oltre due mesi dopo l'attentato di piazza della Loggia, nel mentre l'appropriazione al costituendo nuovo e più ampio gruppo eversivo della denominazione "*Ordine Nero*", già appartenente a quello di Zani, sia avvenuta solo a 3 giorni dalla strage (nel corso del famoso monologo del 25.5.1974)²⁶⁵.

Né, per tornare al racconto di Digilio, appare accettabile confondere il gruppo delle *S.A.M.* con quello di *Ordine Nero*, ancorché l'ambiente politico terroristico fosse il medesimo e benché il secondo fosse stato, in un certo senso, generato dal primo²⁶⁶. Quanto ai rapporti intercorrenti tra il gruppo ordinovista veneto e quello delle *S.A.M.*, si deve osservare come qui non sia pertinente il noto episodio raccontato da Marzio Dedemo, riguardante la già citata partecipazione di Maggi ad una riunione di *ex-repubblicini*, poiché tale riunione era avvenuta con persone, tra le quali Pio Battiston, appartenenti alle "*vecchie S.A.M.*", non già alle "*nuove S.A.M.*" di cui al racconto di Digilio.

A tal proposito si deve pure aggiungere come Martino Siciliano abbia confermato questa distinzione, precisando come la proposta di Maggi di integrare all'interno di *Ordine Nuovo* il gruppo delle *S.A.M.* (proposta, peraltro, risalente al 1969 e neppure accettata), si riferisse non alle nuove, ma alle vecchie *S.A.M.*, con le quali lo stesso Maggi aveva rapporti²⁶⁷.

Parimenti, irrilevanti sono i contatti emersi tra Maggi e il gruppo *La Fenice* di Milano, il cui *leader* era Giancarlo Rognoni.

Che vi siano stati tali contatti, non è dato seriamente di dubitare.

²⁶⁵ Peraltro, come già segnalato al § 1.3. del Cap. 7°, quell'episodio dimostra proprio il contrario, nel senso che Maggi, poiché era stato costretto a ordinare la smentita, evidentemente non aveva potuto controllare il preesistente gruppo di *Ordine Nero*.

²⁶⁶ Si veda, al riguardo, quanto precisato da Ettore Malcangi all'ud. del 7.4.2009 e da Fabrizio Zani all'ud. del 4.2.2010.

Né dà prova, ad esempio, sia l'episodio, evocato dagli appellanti, avvenuto nell'estate del 1973 e riguardante l'aiuto dato da Maggi ad Anna Maria Cavagnoli (moglie di Giancarlo Rognoni) e Pietro Battiston, entrambi vittime di un "pestaggio", unitamente all'ordine impartito dallo stesso Maggi, tramite Dedemo, affinché gli altri appartenenti al gruppo milanese rimanessero tranquilli e non reagissero all'aggressione subita dai loro camerati²⁶⁸, sia la consegna di documenti falsi portati in Spagna al Rognoni da Dedemo, ancora su incarico di Maggi²⁶⁹.

D'altronde, tali rapporti sono stati pure convalidati dalla testimonianza resa da Giorgio Boffelli, il quale ha riferito che proprio presso il locale "Scalinetto" di Venezia (ove, alla luce delle dichiarazioni rese da Roberto Raho, vi erano armi ed esplosivi a disposizione di Digilio e Maggi), aveva conosciuto due giovani che gli erano stati presentati da Digilio come uomini di Giancarlo Rognoni²⁷⁰.

Lo stesso Ermanno Buzzi, secondo quanto riferito da Martino Siciliano, risultava inquadrato nel gruppo *La Fenice* e aver avuto contatti con *Ordine Nuovo* di Venezia, in particolare con Maggi all'inizio degli anni '70, nonché ad Abano Terme, a casa di Gian Gastone Romani in periodo successivo a tali anni e comunque anteriore al 1974²⁷¹.

Si tratta, dunque, di contatti che, in quanto avvenuti con il gruppo *La Fenice* e non con quello delle nuove *S.A.M.*, possono soltanto far da sfondo al racconto di Digilio, orientando questa Corte nel ritenere non inverosimile che Maggi intrattenesse rapporti con più organizzate frange estremistiche di Milano.

Laddove, infatti, la valutazione degli indizi non rimanga soltanto in superficie e invece affondi verso una loro più precisa definizione, si deve ammettere come i rapporti sinora segnalati non costituiscano riscontro individualizzante al narrato di

²⁶⁷ Si vedano i verbali degli interrogatori del 14.10.1995 avanti al PM di Brescia e del 14.3.1996 avanti al G.I. di Milano.

²⁶⁸ Si vedano le dichiarazioni di Marzio Dedemo (ud. 24.9.2009) e Pietro Battiston (11.5.2010).

²⁶⁹ Si rinvia, nuovamente, alle citate dichiarazioni di Marzio Dedemo.

²⁷⁰ Esame all'ud. del 10.11.1999, avanti la Corte d'Ass. di Milano.

²⁷¹ Si vedano gli interrogatori di Siciliano del 2.4.1996 avanti il PM di Brescia e del 12.5.2003 avanti il GIP di Brescia. Peraltro, Giuseppe Lo Presti ha confermato i contatti di Buzzi con Maggi (interrogatorio del 13.11.1992,

Digilio, posto che non conducono a concentrare nel gruppo menzionato dal dichiarante (le nuove *S.A.M.*) l'indicazione dell'area terroristica milanese con la quale il Maggi avrebbe avuto contatti.

Da tanto pure consegue l'irrelevanza delle dichiarazioni accusatorie formulate da Ermanno Buzzi nei confronti dei "*sanbabilini*" (dichiarazioni più volte evocate dagli appellanti²⁷²), siccome anch'essi non univocamente identificabili in soggetti appartenenti alle nuove *S.A.M.*

In particolare, premesso che l'attendibilità di Ermanno Buzzi appare strettamente connessa al giudizio di intraneità del medesimo all'esecuzione della strage, intraneità che non può essere esclusa e che appare desumibile, oltre che sulla scorta dell'ultima e definitiva decisione giudiziaria pronunciata nei suoi confronti²⁷³, anche alla luce di ulteriori considerazioni che saranno più avanti esposte²⁷⁴, si osserva come, Buzzi, nella lettera del 7.11.1980, scritta sotto lo pseudonimo di Angelo Falsaci, avesse dichiarato che la strage di piazza della Loggia sarebbe stata eseguita dai "*sanbabilini*" e che la bomba sarebbe stata "*messa nella spazzatura da uno di Milano e da uno di Lanciano*"²⁷⁵.

Orbene, la singolare coincidenza di elementi che potrebbe condurre a individuare in Bruno Luciano Bernardelli, appartenente ad *Ordine Nero*, quel giovane "*di Lanciano*" cui aveva fatto riferimento il Buzzi²⁷⁶, non conforta l'attendibilità delle dichiarazioni di Digilio, vuolsi perché Maggi, si ribadisce, non risulta aver avuto contatti con quest'ultima struttura terroristica, vuolsi perché Digilio non ha mai

avanti il G.I. di Brescia), mentre Giampaolo Stimamiglio ha accennato a contatti di Buzzi con Solfiati (esame, all'ud. dell'8.4.2009).

²⁷² Si veda, ad esempio, pagg. 118 s., atto d'impugnazione della parte civile Comune di Brescia.

²⁷³ Si veda la sentenza della Corte d'Ass. d'App. di Venezia del 19.4.1985.

²⁷⁴ Si rinvia a quanto sarà illustrato al § 1.3. del Cap. 12°, a proposito della posizione di Delfino.

²⁷⁵ Copia della missiva si rintraccia più agevolmente quale doc. 1, allegato alla memoria delle parti civili Trebeschi Giorgio e altri, depositata all'ud. del 22.10.2010.

²⁷⁶ Si rinvia a quanto sintetizzato al § 3. del Cap. 1° e, in particolare, al fatto che con riferimento al giovane che in piazza della Loggia avrebbe detto ad un altro al suo fianco "*Hai pronta la bomba?*", la rassomiglianza notata dalla tese Scremin fosse caduta proprio sul Bernardelli, il quale effettivamente all'epoca lavorava a Lanciano. Si noti, inoltre, come l'accusa di Ermanno Buzzi nei confronti di *Ordine Nero* emerga anche dalle affermazioni di Angelo Izzo, il quale ha dichiarato che Buzzi gli aveva riferito di aver partecipato alla strage e che a tal fine era giunto da Milano Cesare Ferri con funzione di supervisore (verbali del 6 e 12.1.1984, avanti al PM di Firenze).

accennato ad *Ordine Nero* come gruppo destinatario dell'esplosivo, ma sempre ed unicamente alle nuove *S.A.M.*²⁷⁷.

A quest'ultimo riguardo, è appena il caso di evidenziare come riesca oltremodo difficile immaginare che Digilio, stante gli stretti rapporti di amicizia intercorrenti con Soffiati e con lo stesso Maggi, non abbia da essi mai esattamente saputo che l'uomo delle nuove *S.A.M.* sarebbe stato, in realtà, un uomo di *Ordine Nero*.

L'unica deposizione che appare idonea a fornire un indizio in ordine ai rapporti intrattenuto da Maggi con le nuove *S.A.M.* proviene da Ettore Malcangi, il quale, come già evidenziato al § 1.2. del Cap. 4°, ha accennato al fatto di aver appreso da Carlo Digilio e da Giuliano Bovolato che un mese o due mesi prima della morte di Esposti, avvenuta il 30 maggio 1974, vi sarebbe stata una riunione a Verona con i quadri delle *S.A.M.* e dei *M.A.R.*, finalizzata a preparare un colpo di Stato, alla quale avrebbero preso parte, Bovolato, Fumagalli, Spiazzi e Maggi.

Questa testimonianza, che assume intrinseco rilievo in ragione del fatto che Malcangi risulta aver frequentato il gruppo delle *S.A.M.* proprio negli anni 1973 e 1974, non può essere trascurata sol perché Bovolato, già peraltro appartenente alla *Repubblica Sociale Italiana*, ha dichiarato di ignorare le *S.A.M.* e di non sapere a cosa si riferisse tale acronimo²⁷⁸.

Trattasi, tuttavia, di una testimonianza che, non riscontrando specificamente Digilio in relazione a quella parte del suo racconto riguardante l'ordine che avrebbe ricevuto Soffiati da Maggi di consegnare l'ordigno ad un uomo delle *S.A.M.*, consente soltanto di non escludere un tale accadimento, in ragione del valore indiziante che assume con riferimento ai rapporti intercorsi tra il predetto Maggi e il citato gruppo eversivo.

²⁷⁷ Si noti come Digilio, l'unica volta in cui abbia accennato a *Ordine Nero* sia stato per rispondere a specifica domanda: "Nulla sono in grado di dire in ordine alla Sezione di ORDINE NERO - ANNO ZERO denominata CODREANU" (interrogatorio dell'1.7.1999, avanti al PM di Brescia).

²⁷⁸ Si veda il verbale del 7.12.1995, redatto avanti i carabinieri di Milano. Successivamente il Bovolato, avanti l'autorità giudiziaria milanese, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

2. La verifica dei “riscontri” alle dichiarazioni di Digilio Carlo: “l’episodio del trasporto, da parte di Soffiati Marcello, della valigetta contenente l’esplosivo – in particolare, la tipologia di esplosivo e del temporizzatore”. La valutazione della Corte di primo grado.

Hanno osservato i primi giudici che i nuovi periti incaricati di effettuare accertamenti sui reperti a disposizione e sulle precedenti perizie avevano evidenziato che, per le modificazioni subite a causa delle precedenti operazioni peritali e per il decorso del tempo in relazione alle modalità di conservazione, non era stato possibile effettuare analisi significative sui frammenti metallici prelevati presso l’ufficio corpi di reato.

Avevano, invece, eseguito analisi sugli indumenti conservati presso il reparto di *Anatomia Patologica* presso gli Ospedali Civili di Brescia e sui prelievi effettuati sulla colonna alla quale era infisso il cestino portarifiuti all’interno del quale era stato collocato l’ordigno, nonché sui reperti consegnati al dibattimento di questo processo, provenienti da persone offese o raccolti in occasione della strage, mai sottoposti ad analisi, non rinvenendo tracce riconducibili a sostanze esplosive. Gli accertamenti su tutti i reperti non avevano, poi, consentito di trovare elementi utili a definire l’involucro contenente l’esplosivo, il tipo di detonatore, eventuali meccanismi a tempo.

Esaminate le deposizioni e gli elaborati relativi ai precedenti accertamenti (perizia Schiavi-Cerri-Brandone del 2.2.1976), i periti avevano rilevato che nel terriccio e sui frammenti di pietra raccolti alla base della colonna, nonché sui frammenti metallici del cestino, erano state trovate tracce di residui di tritolo, nonché la presenza di ione ammonio e nitroso/nitrico, quest’ultimo ritrovato anche nei tamponi di ovatta utilizzati per detergere le parti annerite della colonna, sulle schegge estratte dai corpi delle vittime e sugli oggetti e materiali repertati in piazza, nonché pure su colonne non interessate dall’esplosione; quest’ultimo rilievo, oltre al fatto che l’elemento era presente in natura, non rendeva certo che tale sostanza fosse

direttamente ricollegabile all'esplosivo utilizzato.

I nuovi periti, inoltre, non concordavano con i precedenti periti, né sul quantitativo di esplosivo utilizzato, né sul fatto che sarebbe stato esclusivamente utilizzato un esplosivo da mina per usi civili, rilevando che gli elementi riscontrati erano comuni anche a numerosi esplosivi di tipo militare, quali amatolo, ammonal ed altri espressamente enunciati e non dividevano la conclusione in ordine all'utilizzo di esplosivo tipo dinamite-gelatina, tenuto conto della circostanza del mancato ritrovamento di residui tipici di tali tipo di esplosivi e della bassa percentuale di tritolo contenuta in essi.

Escludevano anch'essi l'utilizzo di miccia a lenta combustione, percepibile dai presenti, e propendevano per l'utilizzo di un comando a distanza solo in base alle maggiori garanzie che tale sistema offriva, risultando l'impiego di un piccolo orologio, ipotizzato dai precedenti periti, meno affidabile in relazione ai rischi derivanti dal maneggio e posizionamento dell'ordigno che avrebbero potuto provocare una esplosione accidentale o mancata.

Sentito il consulente di parte civile, questi, dopo aver evidenziato la scarsa sensibilità, rispetto agli attuali, degli strumenti utilizzati all'epoca della prima perizia, confermava anch'egli i dubbi sulla valenza dello ione ammonio e concludeva per un ordigno a base di tritolo azionato da un *timer* realizzato con un orologio da polso; sul punto, anche il consulente della difesa Zorzi parlava di esplosivo composto da tritolo puro o mescolato con nitrato d'ammonio.

A queste conclusioni sulla tipologia di esplosivo, per molti versi condivise dai periti e consulenti nominati in questo procedimento, si era opposto il pubblico ministero rivalutando la perizia Schiavi-Cerri-Brandone nella parte in cui propendeva per l'utilizzo di un esplosivo del tipo dinamite-gelatina, nonché valorizzando l'affermazione del consulente di parte civile sulla inadeguatezza della metodologia dell'epoca che non avrebbe consentito di rilevare tracce di nitroglicerina tipica di tali esplosivi e sottolineando anche la maggior solubilità della sostanza, il lavaggio della



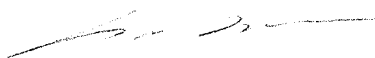
piazza che poteva aver impedito di ritrovarla, la modestia del fumo nero percepito e delle tracce di combustione che avevano condotto i precedenti periti ad escludere che l'esplosivo utilizzato fosse tritolo puro.

Per quanto vi fosse la possibilità, alla luce delle modificazioni subite dal teatro dell'esplosione e dalla inadeguatezza della metodologia utilizzata, che potesse essere stato utilizzato anche un esplosivo di tipo dinamite-gelatina, tale mera possibilità, ad avviso del giudice di *primae curae*, non avrebbe potuto riscontrare le dichiarazioni del collaborante (il quale, peraltro, aveva dato diverse indicazioni del tipo di esplosivo), non potendo assumere lo stesso valore delle conclusioni peritali, poiché l'utilizzo del tritolo era certo, stante le tracce rinvenute, mentre, per contro, non vi era affatto traccia di elementi riconducibili a un esplosivo del tipo dinamite-gelatina. Quanto alla grossa sveglia, la sua esistenza nel congegno era stata esclusa anche dalla perizia redatta da Schiavi-Cerri-Brandone, che, sul punto, aveva affermato come, in caso di utilizzo di una sveglia, non fosse difficile reperire frammenti di essa dopo l'esplosione.

D'altronde, il dilavamento della piazza, secondo quanto precisato dai vigili del fuoco e da alcuni testi, era avvenuto solo dopo che erano stati raccolti i reperti, essendo peraltro illogico che esso fosse stato effettuato prima ancora di qualsivoglia attività di indagine o addirittura, come da taluno ventilato, dalle stesse forze dell'ordine con i cadaveri ancora per terra.

Poiché, dunque, era improbabile la presenza di una sveglia che costituisse il meccanismo di temporizzazione della bomba, risultava smentita, secondo i primi giudici, la destinazione del congegno visto da Digilio per la strage di Brescia.

Veniva così ribadito il giudizio di assoluta inaffidabilità in ordine alle propalazioni rese dal Digilio, le quali, pertanto, non avrebbero consentito alcuna ricostruzione probatoria, né alcuna attribuzione di responsabilità.



2.1. I motivi d'impugnazione del pubblico ministero.

Con specifico riferimento all'ordigno adoperato per la strage di Brescia, ha osservato l'appellante come, a fronte del contrasto tra le conclusioni cui erano pervenuti i periti della Corte d'Assise di Brescia (i quali avevano ritenuto che l'esplosivo utilizzato in piazza della Loggia potesse verosimilmente essere a prevalente base di tritolo) e quelle cui erano pervenuti i primi periti (i quali avevano ritenuto che dovesse trattarsi verosimilmente di esplosivo da cava o di gelignite, escludendo che potesse trattarsi di esplosivo con prevalente base di tritolo), la pubblica accusa aveva chiesto l'escussione del gen. Romano Schiavi, cioè uno dei massimi esponenti del settore, più volte nominato dagli uffici giudiziari di Brescia e di mezza Italia, per indagini concernenti gli esplosivi e le armi, il quale all'epoca aveva pure avuto modo di osservare la colonna interessata dall'esplosione e di effettuare i prelievi (laddove i nuovi periti si erano limitati a lavorare *"sulle carte"*). L'appellante ha, dunque, stigmatizzato il fatto che i primi giudici avessero ignorato del tutto tale richiesta, omettendo di provvedervi anche dopo che tale omissione era stata rappresentata oralmente in udienza.

Per contro, l'esigenza di assumere gli originari periti era emersa in modo ancor più marcato a seguito delle valutazioni espresse dalla Corte d'Assise di Brescia, la quale, nonostante avesse ammesso che le osservazioni svolte dal PM avevano indotto a considerare, *"a fianco dei risultati a cui sono giunti i periti, la possibilità, alla luce delle modificazioni subite dal teatro dell'esplosione e dalla inadeguatezza della metodologia utilizzata, che potesse essere utilizzato anche un esplosivo di tipo dinamite-gelatina"* (e dunque un esplosivo compatibile con quello dell'ordigno sottoposto da Soffiati a Digilio, nonché dello stesso tipo di quello di cui Maggi e Digilio disponevano presso lo *Scalinetto*), aveva poi contraddetto tale assunto, concludendo che comunque, alla luce delle conclusioni dei nuovi periti, sarebbe stato più verosimile l'impiego di un esplosivo di tipo diverso dalle dinamiti-gelatine. E tale affermazione, ad avviso dell'appellante, appariva veramente inaccettabile,



senza un serio confronto con i primi periti.

L'appellante ha poi pure sottoposto a censura la motivazione con la quale i giudici di primo grado avevano sostenuto che il "*dilavamento della piazza*" non avrebbe potuto giustificare il mancato ritrovamento di reperti riconducibili alla sveglia, atteso che in tal modo era stato negato un fatto, ormai appartenente alla storia: quello dell'improvvido e intempestivo lavaggio della piazza che aveva disperso irrimediabilmente le tracce dell'esplosione.

A tal proposito, ha fatto rilevare l'appellante come lo stesso prelievo dalla colonna fosse stato effettuato dopo il lavaggio della piazza e come le tracce di tritolo non fossero state rinvenute sulla colonna, ma per terra, alla base della stessa. Lo svuotamento dei tombini alla ricerca di eventuali tracce dell'ordigno era stato effettuato proprio nel tentativo di rimediare ai danni provocati dagli idranti.

Se i Vigili del Fuoco erano stati chiamati alle 11,40 e avevano terminato il loro lavoro alle 13,35, era evidente che non poteva esservi stato il tempo, prima del loro intervento, di acquisire tutti i reperti utili per verificare se ci fossero state tracce dell'ordigno, tenuto conto che il primo impegno era stato quello di prestare soccorso ai feriti, piuttosto che quello di procedere al repertamento.

Ciò naturalmente non escludeva che alcuni dei reperti potessero essere stati acquisiti prima del lavaggio, ma lasciava comunque ampi margini di incertezza in conseguenza di un'iniziativa unanimemente ritenuta inopportuna, se non addirittura sospetta.

Evidenziando come fosse sin troppo nota la potenza del getto degli idranti e come le fotografie in atti avessero descritto molto chiaramente l'impegno con cui era stata realizzata l'opera di pulizia, l'appellante ha pure sottolineato come le valutazioni dei nuovi periti fossero state espresse in termini esclusivamente probabilistici, non potendo escludere che pezzi di metallo, a contatto con l'esplosivo, potessero essersi fusi, o comunque fossero stati proiettati a distanza tale da non essere rinvenuti, anche a seguito dell'intervento degli idranti.



Ad avviso del pubblico ministero appellante, anche se alcune componenti dell'ordigno fossero state sostituite immediatamente prima dell'eccidio, non per questo le dichiarazioni di Digilio avrebbero perso valore.

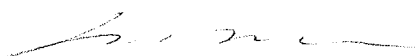
A questo proposito, l'appellante ha pure spiegato:

- che gli ordigni erano suscettibili di modifiche fino all'ultimo istante (ad esempio, stando a quanto riferito da Vianello e Siciliano, gli ordigni collocati alla *scuola slovena* di Trieste ed al cippo di confine di Gorizia, predisposti da Digilio, erano stati innescati, se non addirittura assemblati, da Zorzi, all'ultimo momento);
 - che nel caso in esame la necessità di interventi e di evoluzioni era conseguente al fatto che l'attentato mirava a colpire i carabinieri, ovvero soltanto coloro che si fossero collocati tra le colonne, nelle immediate adiacenze del cestino, e non i civili.
- Secondo l'appellante, era dunque risibile attestarsi su quei particolari (quali, ad esempio, la presenza del fiammifero antivento, il collegamento elettrico al piedino della sveglia, piuttosto che al nottolino delle lancette) o ricercare i residui di una sveglia che, forse, poteva anche essere stata sostituita prima della collocazione dell'ordigno nel cestino.

Quel che, invece, restava ineludibile, a giudizio del pubblico ministero appellante, era la circostanza che, se Digilio non aveva mentito, e non si era mai capito il motivo per il quale avrebbe dovuto mentire (giungendo peraltro ad accusare sé stesso), Maggi, Zorzi, Soffiati e lo stesso Digilio, pochissimo tempo prima della strage di Brescia, avevano movimentato un ordigno che non poteva che provocare una strage, in un contesto temporale nel quale l'unico attentato realizzato era stato proprio quello di Brescia.

2.2. Le considerazioni della Corte d'Assise d'Appello.

Come già questa Corte ha tenuto a precisare al § 7.3 del Cap. 3°, occorre, innanzitutto, ribadire che Digilio, in ordine ai componenti dell'ordigno, non è mai incorso in vere e proprie contraddizioni.



Egli ha costantemente accennato a candelotti duttili e di materiale gelatinoso, a gelignite/dinamite, al colore (sempre scuro), alla sveglia quale temporizzatore e al quadrante della stessa (alludendo però chiaramente al coperchio, cioè alla calotta). Da questo punto di vista, le critiche che i periti nominati dai giudici di primo grado (Paolo Egidi, Federico Boffi e Paolo Zacchei) hanno formulato in ordine alla linearità e verosimiglianza della descrizione del congegno da parte del dichiarante, non colgono quasi mai nel segno e sembrano piuttosto tradire una preconcetta diffidenza in ordine al grado di conoscenza che Digilio vanterebbe in materia di esplosivi.

Sono, infatti, critiche che si fondano non già su effettive e insuperabili incongruenze, ma sovente su una pedante interpretazione del lessico adoperato dal collaborante.

Esemplare, in tal senso, è l'osservazione del perito Egidi secondo la quale Digilio, alludendo al "*plastico*" avrebbe mutato l'indicazione della tipologia di esplosivo, che dunque non sarebbe stata più "*gelignite*"²⁷⁹.

Per contro, dal tenore complessivo del narrato del dichiarante si comprende agevolmente che Digilio, con l'aggettivo "*plastico*", intendeva riferirsi alla plasticità, cioè all'elasticità e duttilità dei candelotti che egli avrebbe direttamente constatato maneggiandoli.

Pure infondato è il rilievo del perito Egidi con riferimento al colore dei candelotti. Digilio non ha accennato ad una "*serie di colori*", come invece rilevato dai nuovi periti²⁸⁰, ma, sostanzialmente, sempre allo stesso colore grigio-scuro²⁸¹.

Risibile è addirittura l'abbaglio in cui è incorso il perito Egidi, secondo il quale Digilio avrebbe citato, quale esplosivo, un materiale come la "*lignite*"²⁸².

Questa parola, infatti, è più facilmente attribuibile ad un errore di trascrizione dello

²⁷⁹ Si veda esame Egidi, all'ud. del 25.5.2010, pag. 50.

²⁸⁰ Si veda verbale citato, pag. 49.

²⁸¹ Grigio-scuro in data 15.5.1996, ricoperti di uno *scotch* tra il grigio e il violetto il 13.2.2001, ovvero blu-grigio il 22.5.2002.

²⁸² Vedasi ancora il verbale citato, pag. 50.



stenotipista, il quale non ha evidentemente percepito la prima sillaba (“ge”). Diversamente, il pubblico ministero, durante l’interrogatorio del Digilio, non avrebbe avuto difficoltà, né esitazione, a contestare al medesimo una tale inverosimiglianza.

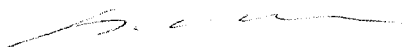
Tanto premesso, ritiene questa Corte come il processo abbia consentito di acquisire sufficienti elementi idonei a dimostrare che l’esplosivo utilizzato nella strage di piazza della Loggia sia stato composto prevalentemente da gelignite o comunque dinamite, così come dichiarato da Digilio.

A tale conclusione, invero, si perviene alla luce degli accertamenti eseguiti dai primi periti incaricati all’epoca dall’autorità giudiziaria (Romano Schiavi, Teonesto Cerri e Alberto Brandone), i quali hanno stabilito che si trattava di esplosivo da mina pulverulento o gelatinato, composto da tritolo e, in misura preponderante, da nitrato d’ammonio²⁸³.

I suddetti periti hanno proceduto a scrupolosi prelievi e campionature, con i seguenti esiti:

- su frammenti di pietra della colonna cui era infisso il cestino porta-rifiuti, accertata la presenza di ione ammonio, nitrico e/o nitroso;
- su terriccio e frammenti minuti di pietra raccolti alla base, accertati residui incombusti di tritolo non dosabile - ione ammonio, nitrico e/o nitroso;
- su tamponi di ovatta per detergere le zone nerastre sulla colonna, accertato ione ammonio;
- su frammenti di lamiera del cestino porta-rifiuti, accertata la presenza di tritolo – ione ammonio, nitrico e/o nitroso;
- su schegge estratte dalle vittime, accertata la presenza di tracce non significative di ione ammonio;
- su oggetti vari rinvenuti in piazza, accertata la presenza non contemporanea di ione ammonio, nitrico e/o nitroso.

²⁸³ Si rinvia alla relazione peritale del 2.2.1976 e all’esame dei periti Schiavi e Brandone cui si è proceduto in questo grado di giudizio, previa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, all’ud. del 21.2.2012.



A questi rilievi i periti hanno fatto seguire 4 prove d'esplosione, con i seguenti esiti:

- 1) con *anfo – gelignite*: efficacia inferiore a quella della strage, con fumo decisamente chiaro;
- 2) con gr. 550 di *TNT (tritol)*: fumo decisamente nero e affumicatura anche nei muri circostanti, schegge diverse da quelle di piazza della Loggia, foro diverso nel cestello porta-rifiuti;
- 3) con 6 candelotti di esplosivo da mina (3 di *gelignite* e 3 di *gel*) del peso di 700/800 grammi: fumo grigio chiaro, nelle vicinanze tracce di fumo nero, con schegge maggiormente somiglianti a quelle determinate dall'esplosione avvenuta a piazza della Loggia;
- 4) con *tritol* inferiore a quello *sub 2*): fumo grigio.

Gli esiti degli esperimenti hanno indotto i primi periti a ritenere che fosse stato impiegato un esplosivo con potere dirompente inferiore a quello del tritol.

In particolare, il 3° esperimento presentava esiti che trovavano riscontro sia nella scheggiatura dei reperti prelevati in piazza della Loggia, sia nel “*fumo chiaro*” visto dalla maggior parte dei testimoni e desumibile chiaramente da numerose fotografie, alcune delle quali prodotte anche in questo grado di giudizio e assolutamente eloquenti²⁸⁴.

Inoltre, i primi periti hanno constatato che gli annerimenti provocati dalla deflagrazione di un esplosivo a base prevalente di tritol, sulla scorta degli esperimenti eseguiti, avrebbero dovuto estendersi anche alle mura e alle colonne circostanti (ciò che, invece, non era avvenuto il 28.5.1974 a piazza della Loggia). A tali risultanze, i nuovi periti (cioè quelli nominati dalla Corte di primo grado) hanno opposto una diversa valutazione: si sarebbe trattato di esplosivo composto prevalentemente da *tritol* o da una carica contenente *tritol* e *nitrato di ammonio*, tipo “*amatolo*”²⁸⁵.

²⁸⁴ Si vedano le foto prodotte all'ud. del 21.2.2012 dal difensore della persona offesa U.I.L. di Brescia, nonché quelle depositate in cancelleria il 4.4.2012.

²⁸⁵ Pag. 151 della relazione tecnica depositata all'ud. del 25.5.2010.



Queste conclusioni, tuttavia, si fondano essenzialmente sul ritrovamento di tracce di *tritolo* sia sul terriccio, sia sui frammenti di pietra raccolti alla base della colonna, sia sui frammenti metallici del cestino porta-rifiuti.

Per quanto, sotto il profilo formale, gli accertamenti eseguiti da Egidi, Boffi e Zaccheo, essendo stati espletati su incarico della Corte di primo grado e nel contraddittorio delle parti di questo processo, abbiano valore di perizia a norma dell'art. 220 c.p.p., non può però non rilevarsi come in concreto dette valutazioni siano state compiute a 35 anni di distanza dalla strage, allorquando la situazione dei luoghi e le condizioni dei reperti erano notevolmente modificate a causa del tempo trascorso.

Inoltre, come già questo Collegio ha evidenziato, mentre i nuovi periti hanno potuto espletare il loro incarico essenzialmente, se non unicamente, sulle risultanze documentali e fotografiche, senza peraltro neppure eseguire prove di scoppio, i primi periti hanno potuto procedere all'esame diretto dei reperti rinvenuti sul luogo e nel corpo di alcune vittime, aggiungendo ai loro rilievi anche sperimentate simulazioni di scoppio²⁸⁶.

A ciò si aggiunga che uno dei primi periti, il col. Schiavi, ebbe anche a visionare, sia pur per qualche attimo, addirittura subito dopo la strage, la colonna interessata dall'esplosione²⁸⁷.

E' indubbio come in un processo quale quello in corso, celebratosi ad una così notevole distanza dall'evento criminoso, quelle testimonianze e quegli accertamenti acquisiti nell'immediatezza dei fatti, o comunque entro un tempo abbastanza ravvicinato, non possano essere affatto trascurati, vuolsi per la sostanziale irripetibilità di quanto all'epoca percepito e rilevato, vuolsi per l'assoluta autonomia dei risultati raggiunti, siccome, nel caso in esame, ben anteriori al compatibile

²⁸⁶ Si rinvia all'ordinanza con la quale, all'ud. del 17.2.2012, è stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ammettendo l'esame dei periti Romano Schiavi e Alberto Brandone.

²⁸⁷ Il col. Schiavi, all'ud. del 14.11.1978 (nel processo avanti la Corte d'Ass. di Brescia, ove erano imputati Ermanno Buzzi e altri), ebbe a riferire di essere giunto sul posto, quella stessa mattina del 28.5.1974, alle ore 12/12.30 circa, in quanto chiamato lì in qualità di "*rastrellature di altri ordigni che eventualmente vi fossero ancora*".



narrato di Digilio intervenuto solo molti anni dopo.

Tanto precisato, occorre subito sottolineare come la principale critica rivolta ai primi periti sia stata la mancata rilevazione di tracce di “*di elementi riconducibili a un esplosivo del tipo dinamite-gelatina*”.

A tal proposito la difesa di Zorzi ha criticato l’operato dei primi periti i quali avrebbero giustificato l’assenza di *nitroglicerina* o *nitrogliceroglicole* (la cui presenza, invece, avrebbe identificato l’esplosivo quale “*dinamite*”), in quanto tali elementi sarebbero stati solubili in acqua; ciò che non sarebbe vero, in quanto, secondo il “*Manuale del Fochino*”, essi sarebbero poco solubili in acqua, ma solubili in *alcohol*²⁸⁸.

Questa obiezione si fonda su un presupposto errato: che i primi periti avrebbero spiegato l’assenza della *nitroglicerina* a causa della sua solubilità in acqua.

Al contrario, il perito Romano Schiavi ha chiarito che la *nitroglicerina* non è stata trovata perché trattasi di componente molto instabile, che, diversamente dal tritolo, partecipa nella sua totalità all’evento²⁸⁹.

Dunque, il mancato ritrovamento della *nitroglicerina* o *nitroglicericole* non è stato imputato dai primi periti all’acqua (al lavaggio della piazza), ma alla circostanza che si tratta di composti chimici che partecipano totalmente al fenomeno dell’esplosione, diversamente dal *tritolo*, che il più delle volte non viene demolito completamente da detta esplosione²⁹⁰.

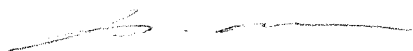
Si è, poi, pure contestata, dai nuovi periti, l’idoneità dei luoghi ove sarebbero avvenute le simulazioni di scoppio.

In particolare, i primi periti nel corso di una prova non ufficiale avevano accertato che a seguito dell’esplosione di un candelotto di gelignite era stata rilevata la presenza di tritolo. E tale fatto ha dato il destro per affermare, come sostenuto dal

²⁸⁸ Si veda pag. 11 della memoria del 4.4.2012 del difensore di Zorzi.

²⁸⁹ Esame perito Brandone, pag. 10, ud. 21.2.2012.

²⁹⁰ Un dato scientifico condiviso da tutti i periti e consulenti è quello che distingue il *tritolo* dalla *dinamite*, con riferimento all’ossidazione: mentre il *tritolo* contiene l’ossigeno in quantità insufficiente (bilancio di ossigeno negativo), sicché si forma ossido di carbonio e l’esplosivo viene definito ad ossidazione incompleta, la *dinamite* (bilancio di ossigeno positivo) ha un’ossidazione completa.



perito Egidi, che ciò avrebbe dimostrato che la prova sarebbe avvenuta in un poligono militare, ove vi era pericolo di contaminazione a causa di “*contatti con esplosioni pregresse*”²⁹¹.

Tuttavia, non solo è emerso che la zona era stata preventivamente pulita²⁹², ma il perito Brandone ha pure chiarito come pericoli di possibili contaminazioni fossero da escludere, poiché diversamente le analisi le avrebbero segnalate. In particolare, sarebbe stato ritrovato ione ammonio in una certa quantità²⁹³.

Quanto alle altre censure formulate dai nuovi periti, nonché alle obiezioni sollevate dalle difese degli imputati anche alla luce di tali censure, si osserva come ad esse resista l’elaborato dei primi periti, siccome puntualmente corroborato dai motivati chiarimenti forniti da Schiavi e Brandone all’ud. del 21.2.2012.

In particolare, è stato eccepito il ritardo nell’esecuzione delle analisi chimiche. Tuttavia, si deve rilevare che tali analisi, pur eseguite a distanza di due giorni, non siano state influite da questo ritardo, tenuto conto che gli ioni nitrati, i nitriti di ammonio e il tritolo non subiscono una degradazione nel tempo²⁹⁴.

Ad avviso della difesa di Zorzi, l’affumicatura scura, secondo quanto accertato all’epoca nella perizia dell’ing. Salvatore Polizzi, sarebbe stata presente sulla colonna interessata dallo scoppio per una lunghezza verticale di mt. 1.32, in contrasto con la circostanza che la *dinamite* avrebbe dovuto lasciare una striscia bianca.

Anche questa obiezione non appare condivisibile.

Innanzitutto, il perito Schiavi ha precisato che l’affumicatura (o strisciatura) dovrebbe in linea teorica essere esclusivamente bianca, lasciando intendere però la possibilità di un’affumicatura scura “*anche in questi prodotti diciamo a combustione completa*”, come la *dinamite*²⁹⁵. Infatti, nel 3° esperimento, nonostante fosse stata

²⁹¹ Si veda verbale ud. 25.5.2010, pag. 73.

²⁹² Così ha precisato il perito Romano Schiavi all’ud. del 21.2.2012, pag. 101.

²⁹³ Si veda esame Alberto Brandone all’ud. del 21.2.2012, pag. 16.

²⁹⁴ Esame perito Brandone, pagg. 37 s., ud. cit.

²⁹⁵ Esame perito Schiavi, pag. 135, ud. cit.



utilizzata gelignite con bassa percentuale di tritolo (ciò che dovrebbe provocare fumo grigio bianco), era stata rilevata affumicatura scura (così come, evidentemente, riscontrata in piazza della Loggia).

Più esattamente, la terza prova aveva dato “*tracce di nero fumo*” nelle “*immediate vicinanze dell’epicentro di esplosione*”²⁹⁶, ovvero “*baffi di nero fumo*”²⁹⁷ nella zona intorno al cestino.

Per quel che concerne poi la dimensione di tale affumicatura, si deve registrare come la difesa abbia, in definitiva, ritenuto che essa partirebbe da terra e, senza soluzione di continuità, andrebbe fin sopra il cestino.

In verità, nelle foto nn. 1 e 7 allegate alla prima perizia, nonché in quelle ingrandite prodotte in questo grado del giudizio, si notano macchie sparse di fumo nero e non già una striscia continua nera. Inoltre, il perito Schiavi ha pure precisato che “*il basamento non è stato neanche scalfito. E lì non ci sono neanche segni di affumicatura*”²⁹⁸.

Peraltro, se annerimenti ivi si scorgono, essi ben potrebbero attribuirsi ai *gas* delle autovetture, così come ha acutamente fatto rilevare il difensore della persona offesa C.I.S.L., dal momento che anche il basamento della fontana (certamente non attecchita dall’esplosione) risultava parzialmente annerito.

Il difensore di Zorzi, ritenendo che la miscela di nitrato di ammonio e tritolo, accertata dal perito Schiavi in occasione della morte di Silvio Ferrari, costituirebbe “*amatolo*” (militare o per uso civile), ha provato in tal modo a giustificare l’interrogativo dei nuovi periti, i quali si sono domandati per quale ragione i primi periti non avessero preso in considerazione esplosivi militari, che pure contengono nitrato d’ammonio e residui certi di tritolo²⁹⁹.

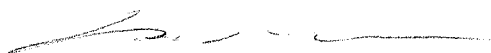
Inoltre, alla luce dei risultati della perizia svolta da Montani, lo scheggiato provocato

²⁹⁶ Pag. 153 prima perizia.

²⁹⁷ All. 18 alla prima perizia (affogl. 38).

²⁹⁸ Esame perito Schiavi, pag. 82, ud. cit.

²⁹⁹ Esame perito Egidi, ud. del 25.5.2010, pag. 24.



da *amatolo* sarebbe stato simile a quello rinvenuto in piazza della Loggia³⁰⁰.

Lo stesso piegamento del paletto di sostegno del cestino portarifiuti (che i primi periti imputavano alla gelignite, altrimenti con il tritolo si sarebbe rotto) vi sarebbe stato anche con l'*anfo* (secondo i primi periti) e dunque anche con l'*amatolo*, tenuto conto dell'esperimento eseguito dal perito Montani³⁰¹.

A queste obiezioni, il perito Romano Schiavi ha risposto facendo rilevare come l'*amatolo*, all'epoca, fosse desueto, sia per uso militare, sia per uso civile³⁰², sicché, ad avviso di questa Corte, non sembra che la prospettazione di tale esplosivo possa essere concretamente avanzata per contraddire la fondatezza degli accertamenti dei primi periti.

Con riferimento al 3° esperimento che avrebbe provocato il piegamento del paletto del cestino porta-rifiuti (così come avvenuto dopo l'esplosione in piazza della Loggia) e agli altri esperimenti (non ufficiali) che, invece, ne avrebbero provocato la distruzione³⁰³, ha osservato la difesa di Zorzi come essi fossero stati eseguiti senza inchiavardare il paletto alla colonna e senza che si sapessero le dimensioni di detto paletto, né di quale metallo fosse costituito.

Si tratta di un'obiezione che può assumere un certo pregio, anche se il perito Schiavi ha tenuto a precisare che il tubo utilizzato per le prove di scoppio aveva le medesime o simili caratteristiche di quello oggetto di esplosione in piazza della Loggia³⁰⁴.

Effettivamente, il fatto che il paletto non fosse inchiavardato alla colonna, potrebbe aver alterato l'esito della prova di scoppio.

Ma ciò, se induce a non enfatizzare il mancato piegamento del paletto quale prova dell'avvenuta utilizzazione della gelignite nella strage di Brescia, non consente neppure di escludere tale utilizzazione.

³⁰⁰ Si veda la perizia Montani all. 16 al fald. 38.

³⁰¹ Si veda, in particolare, pag. 71 della perizia Montani, il quale ha pure precisato che *“la presenza di nitrato ammonico non può essere considerata quale conferma della presenza esclusiva di esplosivi gelatinati o pulverulenti, in quanto il nitrato d'ammonio è parte fondamentale anche di esplosivi militari quali gli amatoli di varia formulazione, laddove il nitrato si compone con il tritolo in varie percentuali”*.

³⁰² Esame perito Schiavi, pagg. 40 ss. Si noti che la perizia Montani risale al giugno 1989.

³⁰³ Tali esperimenti sono stati confermati dal perito Schiavi, pag. 57, ud. cit.

³⁰⁴ Esame perito Schiavi, pagg. 118 e 133, ud. cit.

Si è, inoltre, censurata la prima perizia, in quanto fondata su prove di esplosione eseguite alla ricerca della similitudine degli effetti, cioè su un metodo ampiamente criticato dai nuovi periti per l'approssimazione dovuta all'arbitrarietà della scelta dei parametri di comparazione (soltanto 4 esperimenti, con esplosivi diversi, con innesti diversi, con temporeggiatori diversi, in luoghi diversi, prima aperti e poi chiusi, nonché in condizioni climatiche diverse)³⁰⁵.

Premesso che, secondo quanto precisato dai primi periti, le prove ufficiali di scoppio erano state precedute da numerosissime altre prove, che, sebbene non annotate, erano state eseguite per determinare quale potesse essere il quantitativo esatto di esplosivo da impiegare, si osserva come l'obiezione della difesa sia fondata con riferimento, soprattutto, alle condizioni climatiche, tenuto conto che, diversamente dalle simulazioni di scoppio, l'esplosione dell'ordigno in piazza della Loggia avvenne durante una mattina piovosa.

Pur, tuttavia, il dato del fumo chiaro, proprio perché riscontrato "immediatamente" dopo l'esplosione in piazza della Loggia (al pari dell'esito del 3° esperimento eseguito con *gelignite* e *gel*) non appare ragionevolmente imputabile ad una trasformazione di un originario fumo nero a causa del vapor acqueo provocato dalla pioggia.

E a proposito dell'immediatezza con la quale è stato percepito soltanto fumo chiaro, tra le tante testimonianze interessanti, vi è quella assolutamente significativa di Francesco Castrezzati, cioè del sindacalista della *C.I.S.L.* che quella mattina si trovava a parlare sul palco proprio nel momento in cui ebbe luogo l'esplosione.

Se davvero il fumo fosse fuoriuscito subito scuro (a dimostrazione della prevalente presenza di tritolo) per poi trasformarsi in fumo chiaro a causa del vapor acqueo e se effettivamente tale originario fumo scuro potrebbe non essere stato prontamente percepito dai presenti, tenuto conto del tempo psicotecnico necessario per rendersi conto dell'accaduto, non si spiega allora la ragione per la quale il teste oculare

³⁰⁵ Si vedano le osservazioni svolte dal difensore di Zorzi all'ud. del 23.3.2012, pagg. 19 ss.



Francesco Castrezzati, che si trovava in posizione elevata e pressoché frontale rispetto alla zona dell'esplosione (per modo da notare subito il “primo” fumo dell'esplosione), abbia notato immediatamente e soltanto fumo chiaro.

Si noti, anzi, come tale immediatezza sia stata pure confermata dalla circostanza che il teste ebbe addirittura a vedere prima il fumo chiaro e poi a sentire il rumore dell'esplosione³⁰⁶.

Peraltro, dai filmati di esplosioni a base di tritolo i primi periti hanno desunto con certezza che, contrariamente a quanto sostenuto dai nuovi periti (e dal consulente di parte civile), lunga era stata la persistenza del fumo nero, impossibile a non esser percepito dalle persone presenti nella piazza, e che proprio il vapore acqueo avrebbe fatto da supporto al prodotto ad incompleta combustione.

Né risulta che la durata della persistenza del fumo nero sia stata quantificata dal perito Schiavi in misura eccessiva.

Erroneamente il difensore di Zorzi ha attribuito al perito Schiavi un'affermazione mai da questo pronunciata: che cioè il fumo sarebbe rimasto per 5 o 10 minuti³⁰⁷.

Al contrario, il perito Schiavi ha precisato che la persistenza del fumo sarebbe durata 10, 20 o al massimo 30 secondi³⁰⁸.

Analoghe considerazioni valgono per l'eventuale materiale polveroso, derivante dalla colonna cui era installato il cestino esplosivo, che avrebbe potuto trasformare un iniziale fumo nero in fumo chiaro.

A tal proposito si deve pure sottolineare come, secondo quanto rilevato dal perito Schiavi (il quale, si ribadisce, ebbe modo di vedere il teatro dell'eccidio appena due ore dopo la strage), *“non c'è stata una polverizzazione della colonna ma uno sbriciamento proprio in brecce anche abbastanza grosse”, “lo sbriciamento della colonna era abbastanza grossolano e non tale da fare un polverone che potesse*

³⁰⁶ Esame Francesco Castrezzati, all'ud. del 10.2.2009, pag. 42 s.

³⁰⁷ Si veda l'arringa del difensore di Zorzi, ud. del 23.3.2012, pag. 14, nonché la memoria di tale difesa del 4.4.2012, pag. 8.

³⁰⁸ Esame perito Schiavi, pag. 63, ud. cit.



oscurare il nero del tritolo”³⁰⁹. E ciò ha ottenuto pure conferma dalle stesse fotografie acquisite agli atti, che ritraggono in terra grosse brecce della colonna.

Dunque, la colonna si era sbrecciata, anziché polverizzata e, pertanto non avrebbe potuto essere stata la causa del fumo chiaro percepito dalla maggioranza dei testi, nonché soprattutto dal teste oculare Castrezzati (cioè da quel teste, particolarmente attendibile, in ragione del punto di osservazione che manteneva sulla piazza).

A svalutare la valenza dell’obiezione difensiva vi è, inoltre, la seguente considerazione: se nell’esplosivo vi fosse stata presenza prevalente di tritolo, non soltanto si sarebbe dovuto avvertire il caratteristico odore, anche a distanza di due ore (ciò che non è avvenuto)³¹⁰, ma, soprattutto, si sarebbero dovuti trovare residui consistenti di esso (tritolo) sul volto o sugli abiti delle vittime³¹¹.

Peraltro, a tal proposito, non può omettersi di rilevare come i primi periti avessero eseguito un accurato esame degli abiti delle vittime³¹².

Ma quel che principalmente depone in favore di un esplosivo di tipo *dinamite-gelatina* è, si badi, la “contestualità” degli effetti relativi sia alla scheggiatura, sia al fumo, come determinati dal 3° esperimento eseguito dai primi periti.

Non solo la pezzatura delle schegge del cestino, rilevate a seguito della simulazione di scoppio eseguita dai primi periti con i tre candelotti di *gelignite* e tre candelotti di *gel*, è risultata analoga a quella delle schegge del cestino oggetto dell’esplosione del 28.5.1974, ma a tale particolare morfologia delle schegge va pure unito il *fumo chiaro* scaturito da tale esperimento, al pari di quello notato in piazza della Loggia il giorno della strage.

Fumo chiaro attribuibile alla *gelignite* (come riconosciuto anche dai nuovi periti³¹³) e non al tritolo, la cui tonalità è quella nera.

³⁰⁹ Esame perito Schiavi, pagg. 63 e 88, ud. cit.

³¹⁰ Così ha più volte precisato il perito Schiavi, pagg. 25, 94 s., ud. cit.

³¹¹ Si veda quanto evidenziato dal perito Schiavi a pag. 54, ud. cit.

³¹² Il perito Schiavi all’epoca dichiarava: “*Il nostro esame è stato minuzioso, abbiamo perfino fatto la radiografia degli abiti delle vittime*” (ud. del 14.11.1978, pag. 262, avanti la Corte d’Ass. di Brescia, nel processo a carico di Ermanno Buzzi e altri).



E non è seriamente dubitabile che la stragrande maggioranza dei testi esaminati in dibattimento abbia notato fumo chiaro, sia pur con diverse gradazioni (bianco, biancastro, grigio, grigio chiaro). Lo si desume dallo stesso riepilogo esibito dalla difesa di Zorzi³¹⁴, laddove, in definitiva, su ben 73 testimoni, risulta annotato il ricordo del fumo nero o scuro soltanto per 3 testi (non già per 5, come invece segnalato nella memoria): Patrizio Chiari³¹⁵, Ultimo Renato Orioli³¹⁶ e Lucia Orioli³¹⁷.

In particolare, di questi tre testi, soltanto Patrizio Chiari ha accennato a *fumo nero*, mentre gli altri due hanno parlato di *fumo scuro* ed anzi Lucia Orioli ha riferito a “qualcosa di scuro”, senza poter precisare se tale sensazione visiva fosse attribuibile al fumo. Quindi, soltanto 2 testi su 73 hanno dichiarato di aver effettivamente visto fumo nero o scuro³¹⁸.

Si tratta, evidentemente, di sporadiche dichiarazioni che non possono ritenersi attendibili, non soltanto in quanto contrastanti con la schiacciante maggioranza delle altre deposizioni, ma anche perché questi due testimoni neppure hanno accennato al fumo chiaro che avrebbero dovuto, comunque, notare almeno in una fase successiva e che è stato anche limpidamente documentato dalle acquisite fotografie.

Quanto al numero dei candelotti di esplosivo, la difesa di Zorzi ha evidenziato la divergenza tra quanto dichiarato da Digilio, il quale ha accennato alla circostanza che la valigetta avrebbe dovuto contenere circa 10 candelotti di gelignite (tenuto conto che dai 15 iniziali, 5 o 6, secondo la versione del collaborante, sarebbero stati collocati in frigorifero e poi successivamente consegnati a Roberto Raho) e quanto accertato dai primi periti, i quali, con il 3° esperimento di scoppio, avevano invece

³¹³ Si veda l'esame del perito Egidi (pag. 84, ud. 25.5.2010), il quale, pur mostrando una strana esitazione in materia (al punto da chiedere conferma al consulente della difesa dott. Coppe), ha riferito che il colore dovrebbe essere “grigio chiaro”.

³¹⁴ Allegato 4-bis alla memoria del 4.4.2012.

³¹⁵ Esame Patrizio Chiari, all'ud. del 3.2.2009.

³¹⁶ Esame Ultimo Renato Orioli, ud. del 3.2.2009.

³¹⁷ Esame Lucia Orioli, ud. del 5.2.2009.

³¹⁸ A tali testi non può aggiungersi Agostino Guerini, il quale nel corso di un singolare contatto con il perito Egidi avrebbe accennato a un “fumo nero” (si veda esame Egidi, pag. 34, ud. del 25.5.2010), nel mentre all'ud. 21.9.2010 (pag. 25) ha parlato di tonalità “azzurrognola”, non scura.



dimostrato l'utilizzazione di 6 candelotti³¹⁹.

Ritiene questo Collegio che la segnalata divergenza non sia decisiva per ritenere inattendibile il dichiarante con riferimento all'ordigno in questione.

Vale qui sottolineare come l'eventualità di una successiva sottrazione di altri candelotti dal congegno che Soffiati avrebbe portato all'uomo delle *S.A.M.* non possa obiettivamente escludersi. Così come Digilio avrebbe tolto dalla valigetta e messo in frigorifero alcuni candelotti, non si vede per quale ragione un'ulteriore asportazione di candelotti non possa essere avvenuta prima che l'ordigno fosse effettivamente nascosto all'interno del cestino porta-rifiuti di piazza della Loggia.

In definitiva, questa Corte ritiene, per questa parte, fondato il motivo d'impugnazione formulato dal pubblico ministero appellante, dovendosi concludere che il narrato di Digilio abbia conquistato un significativo riscontro in ordine all'esplosivo (gelignite/dinamite) che il dichiarante ha asserito di aver visionato come quello che sarebbe stato utilizzato per la strage di Brescia, atteso che esso, alla stregua degli accertamenti della prima perizia (riscontrati dalle testimonianze e sicuramente più affidabili di quelli svolti, a distanza di molti anni e soltanto su dati documentali, dai nuovi periti), è risultato della stessa tipologia di quello verosimilmente impiegato in detto eccidio.

Una diversa valutazione deve essere assegnata alla parte del racconto di Digilio concernente il temporizzatore che sarebbe stato utilizzato nella strage di piazza della Loggia.

Invero, Digilio ha sempre accennato ad una "*grossa sveglia*", ma tutti i periti e consulenti hanno ritenuto estremamente difficile che essa potesse essere stata impiegata a Brescia il 28.5.1974, tenuto conto soprattutto delle circostanze che, diversamente da quanto sarebbe stato normale attendersi, sul luogo della strage non

³¹⁹ Si veda la citata relazione del consulente Paolo Berry (pag. 79), il quale ha formulato alcune puntualizzazioni, anche con riferimento alla diversità di peso che conseguirebbe da tale diverso numero di candelotti.



sono stati trovati residui di tale oggetto, neppure tra i materiali raccolti nei tombini e negli scantinati³²⁰.

A fronte di tale dato, l'eventualità che frammenti di una sveglia possano essere andati dispersi a seguito del lavaggio della piazza attuato con l'uso di idranti a pressione, non è stata condivisa dalla Corte di primo grado, la quale ha evidenziato come il verbale dei *Vigili del Fuoco* e l'esame di alcuni testimoni avessero dimostrato l'avvenuta raccolta dei reperti prima di tale lavaggio³²¹.

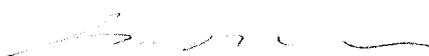
In questo grado di giudizio, il tema in questione è stato ampiamente ripreso, oltre che dal pubblico ministero appellante, anche da tutte le parti civili, al fine di prospettare l'ipotesi che quella raccolta di reperti avvenuta anteriormente al lavaggio sarebbe stata parziale e approssimativa, avuto riguardo alla situazione di assoluto disordine che in conseguenza del tragico e inaspettato evento si era creata nella piazza, siccome calpestata da moltissime persone e invasa dai mezzi di soccorso. Effettivamente, come ha rilevato il pubblico ministero appellante, non tutti i frammenti di ciò che è stato distrutto risulta esser stato repertato, vuolsi a causa della pulizia e lavaggio della piazza, vuolsi a seguito della raccolta di spazzatura evidentemente non campionata.

Lo dimostra, se non altro, il fatto che i reperti (raccolti) riconducibili al cestino porta-rifiuti esploso sono risultati del peso di kg. 6,650 (come accertato dai nuovi periti), nel mentre tale cestino avrebbe avuto l'originario peso di kg. 10,400 (come calcolato dai primi periti).

Il perito Egidi ha, infatti, precisato che il paletto pesava kg. 2,850 e tutti i reperti, compreso il paletto, pesavano kg. 9,500. Pertanto, poiché il paletto non è stato

³²⁰ Si veda esame perito Brandone, pag. 50, ud. cit. Si noti che all'esito del 1° esperimento di scoppio eseguito dai primi periti proprio con l'inserimento nell'ordigno di una sveglia marca "*Veglia*", di tale meccanismo sia stato possibile repertare: "*il porta quadrante contorto ed accartocciato a circa mt. 10 all'interno del forte; una delle molle di carica nelle adiacenze dell'epicentro dell'esplosione*", nonché "*entro un raggio di mt. 10 dal prato antistante alla arcata: uno dei ponticelli distanziatori dei due plateau (superiore ed inferiore); uno spezzone di molla verosimilmente proveniente dal meccanismo della sveglia, ed una delle due linguette di contatto della pila*" (relazione dei primi periti, pagg. 141 s.; all'18, affogl. 36).

³²¹ Pagg. 237 s. dell'impugnata sentenza.



considerato nel peso complessivo del cestino³²², i reperti ritrovati del cestino pesavano kg. 6,650 (kg. 9,500 – kg. 2,850 = kg. 6,650), pari al 64% del cestino.

Da qui l'incontrovertibile conclusione: non risulta che fossero stati repertati e campionati kg. 3.750 di metallo (kg. 10,400 – kg. 6,650 = kg. 3.750), pari al 36% del cestino.

Una conclusione che, però, astrattamente non esclude l'eventualità che tali frammenti di metallo siano stati esaminati e controllati (ancorché non campionati), prima di essere portati alla discarica.

Senonché, tale eventualità appare contrastata da tre ordini di elementi fattuali:

1) I testi Giovanni Cattaneo³²³ e Alvarus Squassina³²⁴ avevano all'epoca riferito come alcuni materiali raccolti fossero stati fatti caricare su motocarri della *Nettezza Urbana* e portati alla discarica, senza che su di essi vi fosse stato un qualche controllo³²⁵.

Testimonianze, queste, più credibili di quella resa da Aniello Daimare, vicequestore, il quale aveva riferito come tutto il materiale raccolto dalla *Nettezza Urbana*, prima di essere portato via, sarebbe stato controllato dai netturbini alla presenza della polizia³²⁶ e che, prima di essere caricato sui motocarri, sarebbe stato fatto ripassare in presenza di guardie e carabinieri, con la raccomandazione al tecnico responsabile della squadra di conservare ogni cosa a disposizione della magistratura³²⁷.

Posto che non sono stati ritrovati alcuni frammenti del cestino porta-rifiuti (cioè frammenti che, per la loro importanza, avrebbero dovuto essere campionati), è

³²² In tal senso va risolto il dubbio evidenziato dal perito Egidi (pag. 47, ud. 25.5.1974), tenuto conto che il peso del cestino è stato appunto indicato dai primi periti in kg. 10,400 al n. 4.5.1. degli oggetti loro consegnati, mentre il "tubo contorto" è stato separatamente menzionato al n. 4.5.2. di tali oggetti.

³²³ Si vedano le dichiarazioni rese dal teste Giovanni Cattaneo (ufficiale dei VV.FF. di Brescia) del 9.7.1974 avanti il G.I. di Brescia.

³²⁴ Si vedano l'esame del teste Alvarus Squassina (impiegato della *Nettezza Urbana*, con funzioni esterne), all'ud. del 10.2.2009.

³²⁵ Peraltro, il perito Schiavi ha pure riferito di non ricordare se avesse avuto tempo di esaminare attentamente la spazzatura (se lo fece, peraltro per poco tempo, lo fece per controllare se vi fosse qualche altro ordigno), perché chiamato subito in Prefettura (si veda verbale dell'ud. del 14.11.1978, avanti la Corte d'assise di Brescia nel processo a carico di Ermanno Buzzi e altri, pag. 10, nonché l'esame reso in questo grado del giudizio, all'ud. del 21.2.2012, pagg. 69 e 70).

³²⁶ Si veda, l'esame del teste Daimare all'ud. 2.10.1978, avanti la Corte d'Ass. di Brescia nel processo a carico di Ermanno Buzzi e altri.



evidente allora come questa testimonianza non sia pienamente attendibile, ma si spieghi con la circostanza che il teste, già responsabile del maldestro e criticato lavaggio della piazza, fosse incline a difendere il proprio operato, enfatizzando un particolare rigore nel controllo dei reperti.

2) la transennatura è stata eseguita per delimitare soltanto un raggio di 2 metri circa³²⁸. Uno spazio troppo ristretto se si consideri che nella prima prova di scoppio eseguita dal perito Schiavi è stata rinvenuta vicino all'epicentro soltanto una molla della sveglia, mentre a 10 metri il quadrante (sotto il porticato) e una delle linguette di contatto della pila (nel vicino prato)³²⁹.

3) il materiale esistente nei tombini e nelle bocche di lupo venne estratto a luglio 1974, sicché il ritardo potrebbe aver influito sulla raccolta dei reperti³³⁰.

Alla luce di tali considerazioni, appare condivisibile l'ipotesi prospettata dagli appellanti, secondo la quale il mancato reperimento di frammenti della sveglia in piazza della Loggia non dimostra necessariamente che essa non fosse stata inserita nell'ordigno ivi esploso.

Tuttavia, si deve obiettivamente registrare come in ordine al temporizzatore impiegato nella strage, quanto riferito dal dichiarante, non solo non abbia intercettato alcun indizio di conferma, ma risulti affidato ad una scarsa probabilità di verifica.

Invero, pur considerando provata la dispersione di alcuni reperti, appare singolare che neanche un pezzo di sveglia sia stato trovato nelle vicinanze, ovvero, quanto meno, nei corpi delle vittime, le quali all'uopo avrebbero probabilmente costituito uno schermo avverso la più lontana proiezione dei frammenti.

A tal riguardo, il perito Schiavi, sentito nel corso del processo celebrato a carico di Ermanno Buzzi e altri, pur non escludendo che il più interessante frammento potesse

³²⁷ Si veda l'audizione di Diamare in data 8.5.1994, avanti al G.I. di Brescia.

³²⁸ Si veda esame Squassina, ud. 10.2.2009, pag. 199.

³²⁹ Si rinvia alla nota 320.

³³⁰ Lo stesso perito Schiavi ha ricordato come il materiale più pesante, in conseguenza di un acquazzone, si muoveva... (pag. 76, ud. 21.2.2012).



essere andato disperso, ha riferito: “*non penso che siano andati dispersi molti reperti perché intorno al cestino vi era la ressa di persone che con i loro corpi hanno trattenuto le schegge*”³³¹.

Né appare plausibile l'ipotesi, affacciata dal difensore della parte civile Redento Peroni, secondo la quale le vittime, cadendo in terra a seguito dell'esplosione, non avrebbero fatto in tempo ad intercettare con i loro corpi i frammenti del cestino. Infatti, se è vero che le schegge del cestino vengono proiettate per prime (per poi essere seguite da quelle del suo contenuto e dunque della sveglia), è anche vero che le vittime avrebbero avuto una certa inerzia nel cadere e certamente non sarebbero cadute più velocemente rispetto alla proiezione dei pezzi di sveglia³³².

Accanto a tali rilievi che attingono più strettamente alla “*prova generica*”, si debbono poi pure aggiungere alcune osservazioni di natura logica, afferenti piuttosto alla credibilità complessiva del Digilio in relazione a questo tipo di temporizzatore. Vero è che una sveglia, più o meno grande, si ritrova utilizzata in altri ordigni: sia in quello dell'attentato sul treno Torino-Roma del 1973, nel corso del quale si era ferito Nico Azzi, sia in quello che ebbe a provocare la morte di Silvio Ferrari il 18.5.1974, sia in quello dell'attentato al treno *Italicus* dell'agosto 1974.

Tuttavia, ciò che appare poco verosimile è il fatto che per la strage di Brescia vi sia stato l'impiego di una ingombrante e rumorosa “*grossa sveglia*”, il cui tipico e notorio ticchettio, secondo quanto precisato, più volte dallo stesso Digilio, si sarebbe percepito già dal di fuori della valigetta entro la quale sarebbe stata originariamente trasportata da Soffiati³³³.

In questi termini si è espresso Digilio:

“la sveglia con le piccole oscillazioni, muovendosi il bilanciere, si era data una piccola carica, faceva clock clock”;

³³¹ Si veda la quinta pagina del verbale, dell'ud. 15.11.1978, avanti la Corte d'Ass. di Brescia, nel processo a carico di Ermanno Buzzi e altri. La circostanza è stata pure confermata dal perito in questo grado del giudizio (ud. 21.2.2012, pagg. 52 ss.).

³³² Queste logiche considerazioni sono state pure espresse dal perito Schiavi (pag. 99, ud. cit.).

³³³ Si veda l'interrogatorio del 17.10.2000 avanti i Carabinieri dei ROS, su delega del PM di Brescia, nonché quello del 15.5.1996, avanti il PM di Brescia.



“ricorda quelle vecchie sveglione che si trovano ancora nei paese, così...che hanno ancora quel vecchio bilanciare che sembra un cavallo quando la metti in funzione clouk clouk, clouk clouk”;

“il bilanciare continuava clack clack, clak clack a muoversi...”³³⁴.

Sono proprio queste eloquenti espressioni che suggeriscono i seguenti interrogativi. E' davvero concepibile che per un attentato di tale importanza gli autori di esso abbiano adoperato un temporizzatore così grossolano e rumoroso? Una sveglia da contadino, che, se collocata nel cestino porta-rifiuti, avrebbe ancor più amplificato il tipico battito del bilanciare, avvertendo i numerosi partecipanti alla manifestazione presenti nella piazza?³³⁵

Tanto più - si badi - che in quella zona della piazza avrebbero dovuto originariamente sostare, come d'abitudine, le Forze dell'Ordine?

Si tratta di interrogativi la cui più plausibile risposta è già in essi contenuta.

Quanto alle dimensioni del temporizzatore, lo stesso consulente della parte civile, dott. Danilo Coppe, ha pure ammesso che *“più è grande la sveglia e più è improbabile che si potesse affogare all'interno dei panetti o dei candelotti e quindi considerarlo completamente nebulizzato e distrutto. Mentre un orologio più piccolo inserito tra due candelotti hai la certezza quasi totale di averne diciamo annullato ogni traccia perché ovviamente essendo piccolo, essendo compresso in mezzo all'esplosivo subirebbe...Considerate che a contatto con l'esplosivo abbiamo pressioni sull'ordine di 30, 40 o 50 mila bar. Cioè 50 mila atmosfere”³³⁶.*

L'uso di una grande sveglia avrebbe avuto senso se usata all'interno di un involucro metallico, giacché diversamente essa avrebbe rischiato di finire in fondo al cestino e slacciare i contatti dell'ordigno, così compromettendo la programmata esplosione³³⁷. Ebbene, poiché i primi periti non ebbero a reperire alcun frammento di tale

³³⁴ Interrogatorio del 15.5.1996, avanti il PM di Brescia.

³³⁵ Si veda, in proposito, quanto puntualmente osservato dal consulente della difesa ing. Paolo Berry nella propria relazione (pag. 55).

³³⁶ Esame consulente Coppe, ud. 6.7.2010, pag. 33.

³³⁷ In questi termini si è correttamente espresso il perito Egidi (pag. 173, ud. 25.5.2010).



eventuale custodia, anche la sua esistenza abita tra i reperti dispersi, e, come tale, non può ritenersi positivamente provata³³⁸.

E', dunque, evidente come troppi siano gli ostacoli che occorrerebbe superare per sottrarre al giudizio di inverosimiglianza l'utilizzazione, nella strage di Brescia, del temporizzatore descritto da Digilio.

Sono ostacoli, di natura logica, che allontanano ancor di più l'ipotesi che il mancato ritrovamento dei pezzi di sveglia possa essere stato causato da una dispersione di essi dal luogo della strage.

In conclusione, per tutte le ragioni che sono state illustrate, questa Corte ritiene che in ordine alla grossa sveglia che sarebbe stata impiegata quale temporizzatore dell'ordigno esploso in piazza della Loggia, il narrato di Digilio, non solo non sia stato riscontrato, ma sia relegabile tra gli accadimenti molto improbabili.

3. La verifica dei “riscontri” alle dichiarazioni di Digilio Carlo: “l’episodio del trasporto, da parte di Soffiati Marcello, della valigetta contenente l’esplosivo – in particolare, la divulgazione della notizia a Roberto Raho e Pietro Battiston”. Le considerazioni della Corte di primo grado.

Con riferimento alla valigetta di Soffiati, hanno rilevato i primi giudici che un possibile riscontro avrebbe potuto essere l'intercettazione effettuata il 26.9.1995 a casa di Roberto Raho ed avente ad oggetto una conversazione intercorsa tra questo e Piero Battiston.

Nella trascrizione del perito era riportata la seguente espressione “*in mancanza (?) d’altro, che il nonno aveva detto che...Marcello Soffiati, il giorno prima della strage di Brescia...era partito per Brescia con le valigie piene (con la valigia piena)*”

³³⁸ Si vedano le dichiarazioni rese avanti la Corte d'Ass. di Brescia in data 14.11.1978 (pagg. 262 e 266), nel processo a carico di Ermanno Buzzi e altri, ove il perito Schiavi riferiva: “*Non abbiamo trovato frammenti che potessero essere fatti risalire ad un involucro di un ordigno bellico vero e proprio....Abbiamo insomma ritenuto che l’involucro dell’esplosivo fosse costituito dal cestino stesso. Se l’esplosivo aveva un involucro, questo non era metallico....Se l’esplosivo di P/zza della Loggia fosse stato rinchiuso in un contenitore metallico, sicuramente ne*



di esplosivo. Soffiati è morto... ..però il dottore", cioè Maggi "è vivo".

Ha precisato la Corte di primo grado come, tuttavia, su sollecitazione della difesa, il Collegio avesse provveduto, in camera di consiglio, ad ascoltare il colloquio e come da tale audizione fosse, invece, emersa la seguente frase: *"per esempio, era trapelato che il nonno aveva detto che..."*.

Ad avviso della Corte di primo grado, dunque, in realtà il tenore della conversazione, così come risultante dall'audizione diretta della registrazione, evocava, con riferimento alla strage di Brescia, notizie *"trapelate"* e, quindi, non apprese direttamente dal Digilio, ma da altri. Il contenuto della notizia era la partenza di Marcello Soffiati da Venezia verso Brescia con una o più valigette di esplosivo. Da qui la preoccupazione di Battiston che rivelava di essere stato a Venezia nel periodo in cui era esplosa la bomba in piazza della Loggia e proprio in contatto quotidiano con Maggi, Soffiati e Digilio.

Effettivamente era vero che il Digilio, agli inquirenti, non aveva ancora dichiarato nulla in relazione alla vicenda di Soffiati in via Stella (il primo verbale davanti al dott. Salvini in cui si parlava della valigetta di Soffiati era, infatti, del 4.5.1996, cioè molti mesi dopo, mentre, al momento del colloquio registrato, Digilio aveva già manifestato drammaticamente tutte le conseguenze dell'*ictus*).

Tuttavia, hanno evidenziato i primi giudici, non era stato possibile sapere con precisione quali fossero state le fonti del Raho (era lui che parlava della notizia trapelata): se il Digilio stesso o altri, come sarebbe sembrato dal tenore della conversazione.

Infatti, il Raho, sentito pochi giorni dopo il colloquio registrato (il 30.9.1995) dal PM presso il Tribunale di Milano in relazione alla strage di piazza Fontana, in qualità di teste, aveva negato di sapere alcunché in relazione a tale strage.

Sentito nuovamente il 4.10.1995, alla presenza di un difensore, il Raho aveva ammesso di aver conosciuto Digilio alla metà degli anni '70 in quanto inviato da

avremmo ritrovato dei frammenti perché l'esplosivo non era ad altissimo potenziale dirompente e non avrebbe potuto provocare una frammentazione così minuta da impedire ogni riferimento".



Fachini ad apprendere dal primo tecniche di falsificazione di documenti. Il Digilio, conosciuto come “*Zio Otto*”, gli aveva rivelato la disponibilità, in capo a lui ed al Maggi, di gelignite, che era stata conservata all’insaputa dei gestori dello “*Scalinetto*” e che trasudava. Parlando con Battiston, aveva supposto che il Digilio avesse preparato i *timer* per la strage di Milano.

Il Raho precisava che la prima volta che insieme al Battiston aveva incontrato Digilio, questi aveva espresso risentimento nei confronti di Maggi, in quanto riteneva di essere da lui stato incastrato per una vicenda relativa al trasporto di proiettili.

Nessuna domanda, dunque, era stata rivolta a Raho tesa a chiarire il significato della frase sopra ripetutamente evidenziata e alle sue fonti di conoscenza in ordine a quella notizia relativa allo spostamento del Soffiati, sicché le battute sulla strage di Brescia non erano state in alcun modo chiarite da colui che le aveva pronunziate e, con riferimento ai colloqui avvenuti in Venezuela con il Digilio, le uniche precisazioni avevano riguardato la strage di piazza Fontana.

Quanto al Battiston, ha segnalato la Corte di primo grado come non fossero stati prodotti in dibattimento i verbali delle dichiarazioni che aveva reso in data 29.9.1995 e 3.10.1995 al P.M. presso il Tribunale di Milano, nonché il 5.10.1995 al PM presso il Tribunale di Brescia.

Avanti il Tribunale di Milano, in data 31.10.2000, Battiston aveva riferito di aver partecipato al gruppo “*La Fenice*” facente capo a Giancarlo Rognoni, sorto all’interno del *MSI* nel 1970/1971 e operante sino all’attentato al treno di Genova. Nel dicembre del 1973, essendo stata trovata una quantità di esplosivo in una vettura del garage gestito da suo padre, il Battiston si era reso latitante per un paio d’anni. Il procedimento si era concluso con un’assoluzione. Nei primi tempi della latitanza si era rifugiato a Venezia, ove era stato ospite di Maggi, per un paio di giorni e poi era stato ospitato dalla famiglia che gestiva il ristorante “*Lo Scalinetto*”; su consiglio di Digilio, anch’egli conosciuto in precedenza, si era trasferito per un breve periodo in



un altro appartamento che aveva una biblioteca con testi legali e di cui Digilio aveva le chiavi.

Aveva riferito della conoscenza di Marzio Dedemo, cognato di Digilio, inviato da Maggi a Milano per proteggere la moglie di Rognoni, allorché - dopo gli attentati ai treni - la donna era stata aggredita insieme al Battiston, nel negozio da lei gestito, da probabili appartenenti a gruppi di estrema sinistra. Il Dedemo era poi stato assunto presso il garage gestito dal padre di Battiston. Aveva conosciuto Zorzi a Milano nel 1972 ma non lo aveva visto nel periodo della latitanza.

Aveva dichiarato che Digilio, soprannominato "*Otto*", era noto per la sua conoscenza di armi ed esplosivi. Digilio gli aveva parlato del recupero di esplosivi ricavati da mine che erano in laguna e che potevano essere recuperate da un sommozzatore, nonché di un esplosivo che era diventato pericoloso perché trasudava. Gli aveva anche parlato di come avesse risolto un problema relativo al funzionamento dei detonatori su specifica richiesta di Maggi e di come i giornali avessero riportato notizie erranee sui detonatori utilizzati per piazza Fontana. Dopo essere andato via da Venezia, aveva rivisto Digilio nel 1975 in Spagna, a Mestre e in Venezuela.

In questi incontri Digilio aveva detto di essere stato abbandonato dai suoi amici, tra i quali Maggi, e di essere stato da quest'ultimo coinvolto nei processi a suo carico; aveva pure fatto un riferimento a piazza Fontana, aggiungendo che Maggi era a conoscenza della bomba.

Aveva affermato di aver conosciuto Raho a Treviso e di averlo poi rivisto in Venezuela.

A proposito della conversazione intercettata, Battiston aveva dichiarato che vi erano rapporti molto più stretti tra Digilio e Maggi, che tra Maggi e Soffiati.

Battiston aveva affermato che il discorso su Soffiati che era partito con l'esplosivo per Brescia era conosciuto dal Raho, il quale lo aveva appreso da altre fonti. Contestatogli un passo dell'interrogatorio reso il 6.10.1974 davanti al pubblico



ministero di Brescia, in cui si diceva che Raho lo riferiva a notizie di stampa, aveva confermato.

Sentito in data 11.5.2010 dalla Corte d'assise di Brescia, il Battiston aveva riconfermato molte delle circostanze già riferite davanti all'autorità milanese, chiarendo, poi, che nell'intercettazione "*il nonno*" era Digilio e "*il dottore*" era Maggi.

Lettagli la frase della partenza di Soffiati, nella versione peraltro risultante dalla perizia e non in quella corretta, Battiston aveva dichiarato: "*Il Digilio ci aveva detto, mi aveva detto, che il Soffiati se n'era andato, credo la frase completa è che se n'era andato dallo Scalinetto con una valigia o un pacco, una quantità di esplosivo, il giorno precedente la strage di Brescia... Sono praticamente sicuro che l'aveva detto Digilio... L'aveva detto a me o l'aveva detto a Raho o l'aveva detto a tutti e due in questo momento...io ricordo la frase, perché tra l'altro mi è stata riproposta in dibattimento mille volte. Lì la riportiamo perché tutti e due eravamo coscienti, Raho ed io, che la frase era stata detta e parlavamo delle possibili implicazioni, perché in quel momento io ero latitante a Venezia, ero giustamente nello Scalinetto, alla Polizia non piacciono molto le coincidenze, per cui ci poteva essere una mia implicazione diretta... Digilio dice che il Soffiati se ne... parte dallo Scalinetto con una valigia di esplosivo il giorno precedente della strage. Questa è la frase*".

Ad avviso della Corte di primo grado, dunque, Battiston non aveva avuto un ricordo preciso del momento in cui la frase fosse stata pronunciata, né era apparso sicuro che fosse stata detta a lui. Peraltro, la frase l'aveva collegata alla partenza di Soffiati da "*Lo Scalinetto*", nonché inserita in un contesto in cui si era sottolineato il nesso temporale dell'episodio con la strage di Brescia in termini di coincidenza accidentale e non già come una attribuzione di responsabilità al Soffiati per la strage.

In conclusione, secondo la Corte di primo grado, la frase, così come risultava dall'intercettazione ambientale, non costituiva un riscontro al Digilio, avendo ad oggetto notizie "trapelate" (non si sapeva da chi ed in che modo), e, comunque,



propalazioni che il Digilio stava facendo agli inquirenti e sui quali questi stavano eseguendo i riscontri.

La circostanza, poi, che Digilio non avesse ancora parlato della strage di Brescia rendeva non veritiera la proposizione, ma non poteva alterarne il senso (a meno di non ipotizzare che fossero trapelati i risultati di colloqui informali con il Digilio, nei quali questi avrebbe anticipato quanto riferito al dott. Salvini; senonché, di tali dichiarazioni non sembrava esservi traccia negli atti depositati).

Se, invece, si fosse interpretata la frase alla luce di quanto riferito dal Battiston, come evocante una partenza di Soffiati con l'esplosivo da "*Lo Scalinetto*" il giorno prima della strage di Brescia, si sarebbe ottenuto un narrato diverso da quello riferito da Digilio agli inquirenti (la partenza di Soffiati da via Stella alcuni giorni prima della strage di Brescia), nonché, soprattutto, null'altro che una ulteriore versione di Digilio, resa in tempi antecedenti alla sua collaborazione. Una versione, che, sebbene non abbisognevole di riscontri in quanto non resa nel corso di procedimento, tuttavia avrebbe dovuto essere valutata con estrema cautela, in quanto in contrasto con tutte le successive versioni fornite dal dichiarante (mai il Digilio aveva parlato di un Soffiati che partiva con l'esplosivo dallo *Scalinetto*, locale da lui assiduamente frequentato).

In definitiva, anche a voler accedere alla versione fornita da Battiston, con tutte le incertezze e le perplessità da questi evidenziate, non si era in presenza di un elemento che confermava il collaborante, ma, semmai, di una ulteriore nuova versione del Digilio, in contrasto con le altre, con ciò confermandosi il giudizio negativo sulla sua attendibilità.

3.1. I motivi d'impugnazione del pubblico ministero.

Secondo l'appellante i primi giudici avevano ingiustificatamente ribaltato il significato dell'intercettazione ambientale del colloquio intercorso tra Roberto Raho e Pietro Battiston, nonché dell'interpretazione che di esso aveva fornito



quest'ultimo, amico e frequentatore, all'epoca della strage di Brescia, sia di Maggi, sia di Soffiati, sia di Digilio.

Per contro, l'intercettazione ed i relativi chiarimenti forniti da Battiston avevano confortato per una buona parte le dichiarazioni del Digilio sul trasporto dell'ordigno, da parte del Soffiati, così confermando come il collaboratore, al di là di piccole imprecisioni e insignificanti contraddizioni, aveva dichiarato cose realmente accadute, che, in buona parte, aveva già raccontato ai predetti Raho e Battiston in epoca non sospetta (nel 1975 o nel 1986), tenuto conto che l'intercettazione era avvenuta in un periodo in cui Digilio nulla aveva ancora riferito sulla strage di piazza della Loggia.

Ha sottolineato il pubblico ministero appellante come le circostanze oggetto del colloquio avessero avuto origine diversa da quella processuale e non potessero essere state oggetto di alcun tipo di inquinamento.

Le spiegazioni sul contenuto dell'intercettazione che Battiston aveva fornito si riferivano a notizie direttamente apprese da Digilio in un periodo di poco posteriore alla strage (nel 1975), quando lo stesso Battiston svolgeva il servizio militare e frequentava il Digilio a Venezia o, comunque, quando Digilio, lungi da essere già collaborante, si era incontrato, da latitante, con lui e Raho in Venezuela.

Anche qui si trattava di vicende che Digilio non avrebbe avuto alcun motivo di alterare, avendole riferite in una conversazione con due amici ai quali era legato dalla comune militanza politica e dalla comune latitanza.

Dalla trattoria *Lo Scalinetto* di Venezia, gestita da Giuseppina Gobbi, stando alle importanti dichiarazioni rese da Battiston, Soffiati era partito il giorno prima della strage di Brescia, con una valigia piena di esplosivo. Secondo quanto riferito da Raho e Battiston, presso detto locale (all'insaputa dei gestori) vi era un quantitativo di gelignite, di colore giallo, che era a disposizione di Maggi e Digilio.

In tale esercizio, assiduamente frequentato da Maggi (il quale era in strettissimo rapporto con Gobbi, Digilio e Soffiati), la Gobbi e Giorgio Boffelli, a seguito di una



sorta di raccomandazione del Maggi, proprio nella primavera del 1974, avevano ospitato per un certo periodo il Battiston, divenuto latitante nel dicembre 1973, dopo il sequestro di esplosivo custodito nel garage di Milano gestito dal padre Pio Battiston. Già alla Corte di Assise di Milano, Pietro Battiston aveva accennato alla sua presenza a Venezia, inizialmente ospite di Maggi, nel periodo della strage di piazza della Loggia.

Dunque, in quella prima parte di latitanza (durata fino alla sua assoluzione), concomitante con la strage di Brescia, il Battiston aveva avuto stretti e frequenti contatti con Maggi (*"il dottore"*), Digilio (*"il nonno"*) e Soffiati, come aveva confermato lo stesso Battiston nel corso dell'intercettazione ambientale del 26 settembre 1995.

Battiston aveva dichiarato che *"la persona più importante nel gruppo di Venezia era il dottor Carlo Maria Maggi"*, che gli era stato presentato da Giancarlo Rognoni, responsabile del gruppo *La Fenice* di Milano, che dipendeva gerarchicamente da Maggi. Dopo essere stato ospitato a casa di Maggi per uno o due giorni, si era trasferito per alcuni mesi a casa dei gestori dello *Scalinetto*, che erano in amicizia con Maggi; indi, su consiglio di Digilio, era andato ad abitare in un monolocale di proprietà di un avvocato di Venezia, fino a quando non era partito per la Grecia.

Ciò era stato confermato dal Battiston anche all'udienza dell'11 maggio 2010 dinanzi alla Corte di Assise di Brescia, laddove il teste aveva ribadito di essere stato ospitato, durante la latitanza (tra il dicembre del 1973 e l'inizio dell'estate del 1974), da Maggi e dai gestori dello *Scalinetto*, che gli erano stati presentati da Maggi.

Durante quel periodo e nell'anno successivo aveva frequentato anche Digilio, che aveva visto riparare le armi con alcune attrezzature.

Digilio (denominato *"zio Otto"*) e Soffiati avevano frequentato sia *Lo Scalinetto* insieme a Maggi, sia la casa di quest'ultimo insieme a Boffelli. Aveva conosciuto a Milano anche, sotto altro nome, Delfo Zorzi.

Giorgio Boffelli aveva riferito queste circostanze:



che verso la metà degli anni '70, su richiesta di Carlo Maria Maggi, i gestori della trattoria *Lo Scalinetto* di Venezia avevano ospitato, presso la loro abitazione, il Battiston;

che nel magazzino della trattoria aveva visto, nascosto dietro alcune damigiane di vino ed avvolto in carta di giornale, un mitra *Sten* in buone condizioni, smontato e privo del calciolo (il Digilio gli aveva spiegato di averlo portato lì).

Gastone Novella aveva dichiarato:

che Digilio era soprannominato "*Otto*";

che egli aveva partecipato una volta ad una cena in Verona o nei pressi di Verona in compagnia di Maggi, Digilio e Soffiati e qualche altro;

che Minetto, presentatogli dal Soffiati, si era vantato di aver fatto parte della *R.S.I.* e di essere stato in Sud America e di essere stato in contatto con importanti camerati in Argentina;

che presso la trattoria *Lo Scalinetto* aveva conosciuto due giovani che gli erano stati presentati da Digilio come uomini di Giancarlo Rognoni.

Giuseppina Gobbi aveva confermato di aver ospitato presso il proprio locale Pietro Battiston, nel 1974, su richiesta di Carlo Maria Maggi e Carlo Digilio, nonché il fatto che la trattoria era frequentata da Maggi, Digilio, Soffiati e Novella.

Fatta questa premessa, il pubblico ministero appellante, nel contestualizzare il momento in cui era avvenuto l'intercettato colloquio, ha ricordato come il Digilio dal giorno in cui era stato colpito dall'*ictus* (10 maggio 1995) al 21 luglio 1995 non fosse mai stato esaminato, sicché al momento dell'intercettazione ambientale (26 settembre 1995) erano dunque circa due mesi che aveva ripreso gli interrogatori.

A tal proposito, ha evidenziato l'appellante come il Digilio, nelle dichiarazioni antecedenti al 31 gennaio 1996 non avesse effettuato alcun riferimento, neanche indiretto, alla strage di piazza della Loggia, il cui tema era stato affrontato, dal G.I. di Milano, con i verbali del 31 gennaio 1996, del 19 aprile 1996 e del 4 maggio 1996. Né alla data dell'intercettazione poteva esservi stato, sui giornali, alcun



riferimento a dichiarazioni di Digilio su eventuali trasporti di esplosivo effettuati da Soffiati in prossimità del 28 maggio 1974.

Ha ricordato l'appellante come il Battiston avesse più volte ammesso che la conversazione, svoltasi tra lui e Roberto Raho, aveva avuto ad oggetto Carlo Digilio, indicato con il soprannome di "*nonno*", in quanto soggetto che entrambi sapevano stesse collaborando con l'autorità giudiziaria e dal quale temevano affermazioni di tenore accusatorio contro di loro.

Tra i passi della trascrizione dell'intercettata conversazione, il pubblico ministero appellante riportava il seguente:

- Raho aveva osservato: "*E' solo che manca solo Delfino a ... chiedere il conto ... ma neanche per colpa del nonno*"; subito dopo Battiston era intervenuto dicendo: "*... ha informato/infamato a Delfino ... e non sappiamo quanti altri*" (secondo il pubblico ministero, dalla registrazione emergeva la frase, non tenuta in conto dal primo giudice, "*ha inchiodato a Delfino...*").

Da questi commenti su "*Delfino*" emergeva, secondo l'appellante, la consapevolezza di Raho e Battiston, di un coinvolgimento di tale soggetto ad opera di Digilio (significativamente definito "*gola profonda*").

Il Battiston aveva poi ricordato, in dibattimento, che Delfo Zorzi a volte era stato soprannominato "*Delfino*" e che era pertanto possibile che nel colloquio si fosse fatto riferimento a Zorzi. Ciò aveva trovato pure riscontro in due colloqui intercorsi tra Martino Siciliano e Giuseppe Fisanotti, i quali avevano chiamato lo Zorzi con tale, probabilmente ironico, soprannome.

Ha rilevato l'appellante che, poi, la conversazione era proseguita sullo stesso tema: Raho aveva osservato che Digilio non li aveva ancora tirati "*nella merda*" perché aveva ritenuto che entrambi fossero ancora in Venezuela. Battiston aveva osservato che non aveva tirato "*nella merda*" nessuno, visto che Lorenzo (Prudente) "*cammina per la strada*", nel senso che era ancora libero.

Era stato fatto notare che, per ottenere dei benefici, era necessario mandare qualcuno



in carcere (si accennava, ad esempio, a Felice Maniero, il quale era libero, perché aveva ammesso le proprie colpe e aveva chiamato altri in correità).

Battiston, pur rilevando che Digilio non aveva ancora mandato in galera nessuno, aveva formulato questa considerazione: “*si vede che questi stanno preparando la botta finale*”.

Raho e Battiston, nel ritenere che le dichiarazioni dei collaboratori dovessero essere riscontrate, avevano osservato come Digilio avesse cominciato a riferire sulle “cazzate”, cioè sulle cose non di grande rilievo, perché “*...sui dettagli minimi, situazioni non incriminanti, tutti ammettono tutto*” e dunque potevano essere ottenuti facilmente i riscontri.

Poi il discorso di Raho, secondo l'appellante, si era spostato su “Delfino” (cioè Delfo Zorzi) e sulla strage di Brescia: “*...perché sulle cazzate tutti ammettono, perché anche Delfino lo ha ammesso: ‘Sì, gliel’ho trovato io il nominativo’... Giusto?*” e, dopo aver riferito che Digilio aveva detto “*la verità sulle piccole cose ... potrebbe ... dirla anche sulle grandi*”, vi era stato (secondo l'appellante) il riferimento esplicito alla strage di Brescia.

Ha notato il pubblico ministero appellante che Raho non parlava di un Digilio che millantava o che calunniava, ma di un Digilio che “*dice la verità*” e che potrebbe dire la verità sulle grandi cose, tra le quali la strage di piazza della Loggia.

La frase pronunciata da Raho, confusa nella sua parte iniziale, prima di essere rielaborata dalla Corte d'Assise di Brescia, era la seguente: “*... che il nonno aveva detto che ... Marcello Soffiati, il giorno prima della strage di Brescia ... era partito per Brescia con le valige (la valigia) piena di esplosivo*”.

Nella frase, di straordinaria importanza perché si ricollegava alle dichiarazioni rese soltanto successivamente da Digilio, non si rinvenivano due spostamenti, pure riferiti dal Digilio:

- 1) un primo spostamento di Soffiati nella zona di Mestre, per prelevare l'ordigno consegnatogli da Delfo Zorzi e poi sottoposto al Digilio a Verona;



2) un secondo spostamento di Soffiati in treno a Milano, per la consegna dell'ordigno a militanti delle S.A.M.

Ha, tuttavia, sottolineato l'appellante:

- che l'episodio, anche nelle dichiarazioni rese da Digilio, era stato collocato pochi giorni prima della strage di Brescia;
- che, comunque, i due spostamenti non erano lontani tra loro;
- che l'elemento centrale era sempre costituito da un Soffiati che, in prossimità della strage di Brescia, si spostava con una valigia piena di esplosivo;
- che, per di più, nella frase di Raho, si accennava espressamente ad uno spostamento a Brescia, così aumentando il coinvolgimento di Soffiati nell'evento.

In dibattimento, Battiston aveva spiegato la conoscenza dello spostamento del Soffiati, non più da notizie apprese dai giornali, ma nei seguenti termini: *"Digilio ci aveva detto, mi aveva detto, che il Soffiati se n'era andato, credo che la frase completa è che se n'era andato dallo Scalinetto con una valigia o un pacco, una quantità di esplosivo, il giorno precedente la strage di Brescia"*.

Ad avviso dell'appellante, il riferimento al solo esplosivo (elemento che meglio veniva colto da colui che ascoltava il racconto), e non anche al meccanismo d'innescio o al temporizzatore, era assolutamente compatibile con la versione di Digilio e come tale era sufficiente a definire il fatto nei suoi elementi essenziali, nel mentre la partenza di Soffiati dallo *Scalinetto* (sito a Venezia, ove abitavano Maggi e Digilio), non era in contrasto con una provenienza dell'esplosivo dallo Zorzi (il quale abitava a Mestre e dunque non era lontano da Venezia).

Ha osservato l'appellante come fosse ben possibile che Soffiati (abitante a Verona), avesse temporaneamente occultato presso lo *Scalinetto* di Venezia l'esplosivo ricevuto da Zorzi. Lo stesso Digilio, del resto, in data 15 maggio 1996, aveva dichiarato al PM di Brescia: *"quando lui è andato a Venezia a prendere la valigia dell'esplosivo"*.

Quel che rilevava, a prescindere da eventuali imprecisioni o sovrapposizioni



emergenti dal racconto di Raho e Battiston, era il fatto che Soffiati si era messo in movimento da Venezia con l'esplosivo che si riconnetteva in qualche modo alla strage di Brescia.

Ha aggiunto l'appellante come, del resto, il Digilio non avesse saputo indicare con precisione dove Soffiati si fosse incontrato con Zorzi, né se l'esplosivo fosse stato consegnato a Soffiati lo stesso giorno del trasporto a Verona. Inoltre, per andare in treno da Verona a Milano, o da Venezia a Milano, Soffiati avrebbe dovuto necessariamente passare anche per Brescia e, peraltro, Digilio aveva sempre riferito che Soffiati, prima di partire, gli aveva detto che si sarebbe recato in treno a Milano, ma non aveva mai dichiarato di avere avuto conferma di ciò.

Ha poi evidenziato il pubblico ministero appellante che Battiston aveva confermato di aver appreso la notizia da Digilio e di aver temuto di essere coinvolto nella strage per il solo fatto di aver frequentato lo *Scalinetto*, durante la latitanza del 1974.

Quanto alla circostanza che nel corso della conversazione intercettata Raho aveva osservato che Soffiati era morto e che però il dottore (Maggi) era vivo, ha rilevato l'appellante come ciò avesse significativamente dimostrato l'esistenza di rapporti con Maggi, nonché di un legame anche tra loro e colui che aveva portato l'esplosivo a Brescia. Anche la frase successiva, iniziata da Raho: *"e il Soffiati gli serve per fargli portare la..."* e completata da Battiston: *"comunque l'ha già detto, del dottore"*, sembrava quasi richiamare, secondo l'appellante, la circostanza che Soffiati avesse portato qualcosa, e cioè la valigia contenente l'esplosivo, proprio per conto di Maggi, come risultava anche nel racconto di Digilio, anche se il viaggio sarebbe stato effettuato da Verona a Milano e non direttamente da Venezia a Brescia.

Ad avviso dell'appellante, anche la successiva frase con la quale il Battiston aveva mostrato di temere di essere coinvolto nella strage perché era a Venezia e vedeva *"tutti i giorni"* Soffiati, *"il dottore"* e *"il nonno"*, era di straordinaria importanza, perché ciò provava come il Battiston evidentemente avesse ritenuto tutti e tre i



predetti coinvolti in quel fatto delittuoso.

Più avanti vi era un'altra frase, non del tutto chiara, con la quale il Battiston avrebbe potuto alludere ancora all'esplosivo in questione: *"... io ero là ... non l'avevano trovato ... chili di esplosivo"*. La preoccupazione veniva confermata da Raho, il quale, dopo aver detto: *"il tuo nome non è mai circolato da nessuna parte; non c'è il rischio che il nonno ..."*, aggiungeva, con riferimento ancora a Digilio: *"A lungo andare ... sarà costretto per forza a fare i nomi... se il nonno sta cantando ... quando uno canta ... cioè, non è mica una cosa di 24 ore, è una cosa di mesi ... se il nonno sta cantando, di cose da dire non ne ha una, ne ha cento..."*.

Con riferimento al momento in cui il Digilio aveva raccontato l'episodio dell'esplosivo di Soffiati, l'appellante ha rilevato come il Battiston avesse ricordato di non aver più visto Digilio dopo le due occasioni in cui lo aveva incontrato in Venezuela, pur confermando che la frase era stata detta certamente da Digilio.

L'appellante ha poi evidenziato che Battiston aveva spiegato il motivo per il quale nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi al PM di Brescia avesse falsamente ipotizzato che il riferimento allo *Scalinetto* fosse stato frutto di una sua sovrapposizione: egli si stava *"tirando fuori"*. Per contro, aveva confermato che *"la frase non è solo pronunciata da Raho in quel momento. La frase era qualcosa di cui noi eravamo a conoscenza anche precedentemente"*.

Peraltro, il Raho, sentito dal PM di Milano, aveva parlato di un colloquio svoltosi in Venezuela, nell'anno 1985 o 1986, con Digilio, il quale aveva detto che *"sapeva che il dottore era coinvolto negli esplosivi..."*.

Riguardo al fatto (cui si era accennato nel colloquio) che Soffiati era morto, mentre Maggi era ancora vivo, il Battiston, in dibattimento, aveva pure chiarito *"che evidentemente Digilio aveva già confessato qualcosa rispetto al Dottore e che se Soffiati era morto già e non poteva essere più coinvolto ... uno è morto per cui non è più imputabile, però il dottore è vivo"*. Poi ha significativamente aggiunto: *"stiamo parlando di attentati, stiamo parlando di stragi, in quel momento le dico*



sinceramente, cioè la frase sul fatto che Soffiati sia andato via con la valigia è un cosa e che potesse essere coinvolto eventualmente anche il dottore penso, cioè seguendo il filo logico della frase”.

Ha precisato l'appellante che il Battiston, richiesto sulle ragioni per cui Maggi potesse essere coinvolto nella strage di Brescia, aveva, tra l'altro, riferito che: *“...tutto quel gruppetto, che non era poi così grande, poteva essere coinvolto nelle dichiarazioni del Digilio. Per cui evidentemente anche il dottore, che era evidentemente il Capo, il responsabile di Venezia”* e che egli temeva di essere coinvolto nella responsabilità per la strage, a causa dei legami intercorrenti con Maggi, sia di natura politica (anche tenuto conto che il gruppo *La Fenice* era legato a Maggi), sia di natura amicale (tenuto conto che il Maggi lo aveva aiutato durante la latitanza).

Dopo aver così interpretato e valorizzato l'intercettata conversazione intercorsa tra Raho e Battiston, l'appellante è poi passato a sottoporre a vaglio critico l'impugnata sentenza nella parte in cui la rilevanza probatoria di detto colloquio è stata disattesa dai primi giudici, evidenziando innanzitutto come la Corte d'Assise di Brescia, mediante l'ascolto della registrazione in camera di consiglio, senza un minimo di contraddittorio con le altre parti e disattendendo la trascrizione effettuata dal proprio perito, avesse diversamente ricostruito la frase, secondo l'interpretazione della difesa, nei seguenti termini: *“...per esempio, era trapelato che il nonno aveva detto che ... Marcello Soffiati, il giorno prima della strage di Brescia ... era partito per Brescia con le valige (la valigia) piena di esplosivo”.*

Ha rilevato l'appellante che i giudici di primo grado avevano ritenuto che il predicato verbale *“era trapelato”* avesse dimostrato che le suddette notizie, in quanto *“trapelate”*, non fossero state apprese direttamente da Digilio, ma da altri. Per contro, ad avviso del pubblico ministero appellante, pur ammettendo che Raho avesse effettivamente detto *“era trapelato”*, l'oggetto retto da tale verbo non era la



partenza di Soffiati, con l'esplosivo, per Brescia, ma il fatto che Digilio (*"il nonno"*) avesse detto che Soffiati era partito per Brescia, il giorno prima della strage, con una valigia contenente l'esplosivo.

Secondo l'appellante, la frase dava atto di un Digilio che aveva dichiarato determinate cose e che certamente non aveva ancora riferito all'autorità giudiziaria, poiché l'intercettazione aveva preceduto di quattro mesi l'interrogatorio del 31 gennaio 1996. Peraltro, le rivelazioni di Digilio, per essere trapelate, avrebbero dovuto necessariamente collocarsi in epoca di gran lunga precedente all'intercettazione.

Nel ribadire poi come, in ogni caso, il Battiston avesse escluso che la notizia fosse stata appresa dai giornali, l'appellante ha fatto notare come la Corte avesse incomprensibilmente disatteso la versione resa da Battiston in dibattimento, secondo la quale tali rivelazioni erano state fatte proprio a loro due, Raho e Battiston, presumibilmente proprio in occasione di quel colloquio su Maggi e sugli esplosivi di cui aveva riferito lo stesso Raho.

Battiston, ben consapevole di coinvolgere con le proprie dichiarazioni Maggi (contro il quale non aveva alcun motivo di risentimento, tenuto conto che anzi proprio Maggi nel 1974, durante la latitanza, lo aveva ospitato a Venezia e presso l'abitazione dei gestori dello *Scalinetto*), aveva fatto soltanto le seguenti ipotesi: che Digilio avesse riferito questo fatto direttamente a lui, che lo avesse riferito a Raho o che lo avesse riferito ad entrambi, contestualmente. L'unica ipotesi che Battiston non aveva fatto era proprio quella di parlare di qualcosa appresa perché di essa sarebbe stata sparsa la voce.

Peraltro, quel che rilevava era il fatto che Battiston avesse sempre mantenuto il ricordo che la frase riportata da Raho aveva fatto riferimento a qualcosa che entrambi già avevano avuto presente. Del resto, quando Raho aveva pronunciato quella frase, il Battiston non si era meravigliato, né aveva chiesto spiegazioni.

Laddove fosse stata esatta l'interpretazione della Corte d'Assise di Brescia, il senso



della frase sostanzialmente non sarebbe cambiato, potendo significare che la notizia di cui entrambi erano a conoscenza (e cioè che Digilio aveva detto che, il giorno prima della strage, Soffiati era partito per Brescia con una valigia piena di esplosivo), invece di rimanere riservata, era trapelata, ponendo delle implicazioni di possibili loro responsabilità, visto che proprio nel maggio del 1974 avevano frequentato Digilio, Maggi, Soffiati e *Lo Scalinetto* di Venezia.

Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il Battiston ricordava il momento in cui la frase era stata pronunciata (durante il servizio militare, nel 1975, o, più verosimilmente, in Venezuela, nel 1986) e che a pronunciarla era stato il Digilio (ipotesi più probabile, tenuto anche conto che la frase, nel momento dell'intercettazione, apparteneva al patrimonio conoscitivo di entrambi).

Secondo l'appellante, non si comprendeva, inoltre, come potesse essere considerata una mera coincidenza la partenza di Soffiati per Brescia, il giorno prima della strage, con una valigia piena di esplosivo.

Ad avviso del pubblico ministero appellante, illogica era la conclusione cui era pervenuta la Corte di primo grado, la quale aveva ritenuto possibile solo la seguente alternativa, in contrasto con tutto quanto riferito da Battiston: o la frase era veritiera e si riferiva a propalazioni che Digilio avrebbe reso agli inquirenti (ma ciò, oltre ad essere in contrasto con quanto assumeva Battiston, era esclusa dal fatto che non esistevano né verbali, né relazioni di Digilio che, prima del 31 gennaio 1996, si riconnettersero alla strage di Brescia), o era falsa e comunque contrastava con il resto del narrato di Digilio, il quale aveva invece parlato della partenza di Soffiati da via Stella alcuni giorni prima della strage.

Secondo l'appellante, si trattava di una conclusione sorprendente, dal momento che si era basata sull'eventualità che potessero esistere atti (in realtà insussistenti), dai quali desumere che in realtà Digilio aveva già riferito, evidentemente in modo informale, di questo viaggio di Soffiati.

Inoltre, la Corte d'Assise di Brescia aveva finito per mettere sullo stesso piano una



dichiarazione resa all'autorità giudiziaria nel 1996 e una rivelazione, di quasi identico contenuto, fornita a due suoi amici nel 1975 o nel 1986, senza tener conto che Digilio, in quell'epoca remota, non aveva subito l'*ictus*, ma stava parlando liberamente con due amici ai quali non aveva alcun motivo di mentire, né di difendersi, mentre (nell'ipotesi che fosse stata esatta la collocazione temporale del 1986) si era trovato latitante all'estero, con una nuova famiglia, certamente ben lontano dall'idea di poter essere estradato.

Ha rimarcato il pubblico ministero appellante come il contrasto tra la versione dei fatti enucleabile dall'ambientale e quella che emergeva dalle dichiarazioni di Digilio fosse stato assai modesto e come, con riferimento al momento dello spostamento dell'esplosivo da parte di Soffiati, non vi fossero state essenziali differenze (un giorno o due giorni), interessando a Raho e Battiston esclusivamente la possibilità di essere coinvolti nelle accuse. A tal riguardo, ha sottolineato l'appellante che il timore dei due soggetti era che Digilio dicesse la "*verità*" non soltanto sulle "*piccole cose*", ma "*anche sulle grandi*", poiché evidentemente essi non temevano che li potesse chiamare falsamente in correità, avendo coscienza che quanto raccontato era un fatto vero.

Peraltro, diversamente da quanto rilevato dai primi giudici, nell'intercettata conversazione non si era parlato di una partenza di Soffiati dallo *Scalinetto*, trattandosi di un particolare che Battiston aveva aggiunto in occasione delle formali escussioni. Pertanto, il denunciato contrasto tra il contenuto di tale colloquio e i verbali di Digilio era insussistente.

Ha sottolineato l'appellante che, anzi, proprio l'ulteriore particolare della partenza del Soffiati dallo *Scalinetto*, assente nel colloquio intercettato e, invece, introdotto nel corso del suo esame da Battiston, dimostrava come quest'ultimo avesse avuto una conoscenza personale antecedente ed autonoma rispetto a tale conversazione. La circostanza che l'esplosivo, destinato a Brescia, fosse partito dalla *Scalinetto* di Venezia, si ricollegava, poi, pure alle dichiarazioni di Raho, il quale aveva riferito



che proprio presso tale locale Maggi e Digilio, nel maggio del 1974, avevano custodito una certa quantità di gelignite (di colore giallo).

A coinvolgere Maggi e Digilio, d'altronde, era stato anche Dario Persic, il quale aveva dichiarato di aver visto analogo esplosivo (sempre di colore giallo e sempre nel maggio del 1974) custodito presso l'abitazione di Verona di Soffiati, il quale gli aveva detto che si era trattato di candelotti di dinamite (12/20). Persic aveva riferito di aver rivisto i candelotti in altre occasione e comunque fino ad una ventina di giorni prima della perquisizione e del sequestro che avevano determinato l'arresto di Soffiati (dicembre del 1974).

Dunque, ha notato l'appellante come Raho avesse riferito di candelotti di gelignite, di analogo colore giallo che Maggi e Digilio avevano conservato, all'insaputa dei gestori, presso lo *Scalinetto* di Venezia, dicendo di aver appreso la circostanza direttamente da Digilio, nel 1974 o nel 1975, e ricordando di aver discusso di questa gelignite con Battiston in Venezuela, senza escludere la possibilità che Digilio ne avesse parlato ad entrambi, congiuntamente.

Conseguentemente, era molto probabile, secondo il pubblico ministero appellante, che si fosse trattato della stessa occasione in cui Digilio aveva parlato dello spostamento di Soffiati con la valigia di esplosivo destinato a Brescia. Era pure evidente che fosse il medesimo esplosivo che, appartenente a Maggi, era finito a Soffiati in un periodo prossimo a quello della strage di Brescia.

Che si fosse trattato di gelignite o di dinamite, a nulla rilevava, tenuto conto che spesso la gelignite veniva definita come un tipo di dinamite. Piuttosto, era rilevante il colore giallo, in quanto non usuale per quel tipo di esplosivo; ciò che portava ragionevolmente a ritenere che si fosse trattato del medesimo esplosivo.

Ha segnalato l'appellante che il 21 dicembre 1974 Marcello Soffiati era stato arrestato mentre era in possesso di 10 candelotti di dinamite (nel verbale di sequestro si accennava a 10 candelotti "*al plastico*", ma dal rapporto relativo alla distruzione si ricavava che i candelotti, in realtà, erano di "dinamite" e d'altronde la



perizia balistica aveva poi chiarito che il plastico non veniva confezionato in candelotti).

Siccome il numero dei candelotti sequestrati (pari a 10) era inferiore al numero di candelotti visti da Persic (da 12 a 20), era ben possibile che una parte dei candelotti custoditi da Soffiati fosse stata utilizzata prima del sequestro del 21 dicembre 1974. Tenuto conto che, per integrare il quantitativo utilizzato in piazza della Loggia, ne bastavano due o tre, si doveva concludere, secondo l'appellante, che l'intercettazione ambientale del 25 settembre 1995 e le dichiarazioni di Battiston avevano finito per saldarsi con le dichiarazioni di Raho, con le dichiarazioni di Persic e con il sequestro operato in danno di Soffiati. Ciò che non era stato tenuto in alcun conto dai primi giudici.

Ad avviso dell'appellante, dunque, dalle dichiarazioni di Raho, Battiston e Persic era emersa la notizia di uno spostamento, da parte di Soffiati, di esplosivo (dinamite o gelignite, di colore giallo), destinato a Brescia, che era nella disponibilità di Maggi e Digilio. Tale ricostruzione, pure sposata parzialmente, in sede di replica, anche dalla difesa di Delfo Zorzi, non escludeva affatto la responsabilità di quest'ultimo (direttamente attinto dalla chiamata di correo di Digilio), che ben avrebbe potuto aver fornito a Soffiati altri componenti dell'ordigno che Digilio aveva visionato a Verona.

3.2. I motivi d'impugnazione delle parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia.

In ordine all'intercettazione ambientale Raho/Battiston, hanno, innanzitutto, segnalato le suddette parti civili come da essa si fosse ottenuta conferma "*dal vivo*" del racconto di Digilio.

Sul punto, la motivazione dell'impugnata sentenza aveva evidentemente confermato la circostanza che tutto il capitolo dedicato al narrato di Digilio fosse stato permeato da un "*pregiudizio*".



Per contro, hanno fatto rilevare gli appellanti che Raho era risultato essere responsabile di numerosi reati legati al possesso ed utilizzo di esplosivo, nonché aver avuto frequenti rapporti proprio con Digilio.

Il Raho, spesso reticente, era stato costretto ad ammettere di avere rivisto in quei giorni Battiston e proprio per parlare di Digilio.

Censurabile era l'impugnata sentenza sia per le poche battute riservate alla figura di Roberto Raho (a fronte della rilevante messe di informazioni messa a disposizione dalle indagini), sia per l'omissione di alcuni passaggi importanti della trascrizione dell'intercettata conversazione.

Il passaggio riguardante direttamente i fatti del processo si componeva, a giudizio delle parti civili appellanti, di tre diverse affermazioni tutte di Roberto Raho:

A) *“Se il nonno dice la verità sulle piccole cose Potrebbe ... eh, dirla anche sulle grandi”*;

B) *“Per esempio era trapelato che il nonno aveva detto che Marcello Soffiati il giorno prima della strage era partito per Brescia con le valigie piene di esplosivo, Soffiati è morto ...”*;

C) *“Il dottore è vivo poi, però, e il Soffiati gli serve per fargli portare la ...”*.

L'affermazione *sub A)* aveva dimostrato la consapevolezza della conoscenza, da parte di Digilio, di molti segreti di grande rilievo sui fatti più eclatanti di quegli anni e dunque aveva costituito un riscontro all'attendibilità di Digilio.

L'affermazione *sub B)*, nella quale Raho aveva collegato direttamente la valigetta di Soffiati a Brescia, e non già a Milano (come, invece, aveva sempre sostenuto Digilio), aveva dimostrato come la fonte di conoscenza di Raho non fosse stato Digilio, ma una fonte diversa e precedente alle dichiarazioni dello stesso Digilio, evocante qualcuno che aveva conosciuto l'effettiva destinazione dell'ordigno.

Ciò era tanto più evidente poiché la frase sembrava aver fatto riferimento alla conoscenza del fatto proveniente da una propalazione estranea al “nonno”.

L'affermazione *sub C)* aveva dimostrato che il “dottore” (cioè Maggi) era stato



indicato come il mandante.

Ma la frase si completava riferendo che il Soffiati “...*gli serve per fargli portare la* ...”, nel senso che era a Maggi che serviva Soffiati per l’incombenza. E ciò aveva costituito un riscontro individualizzante al dichiarato di Digilio.

Gli appellanti hanno poi pure evidenziato come il Battiston fosse incorso nello stesso errore in cui erano caduti i primi giudici: cioè quello di escludere che le frasi di Raho avessero avuto una fonte diversa da Digilio (ad esempio lo stesso Maggi, con il quale Raho aveva avuto all’epoca molti rapporti).

Soltanto così, del resto, si spiegava il riferimento a Brescia che Digilio non aveva mai fatto e si giustificavano le incertezze di Battiston non solo sull’epoca della conoscenza dell’episodio, ma anche sulla evidente illogicità di non aver collegato la valigetta alla strage.

Né il fatto che i due non avevano detto che Soffiati aveva ricevuto la valigetta da Zorzi (come, invece, affermato da Digilio) era in grado di far perdere carattere individualizzante al riscontro.

Difatti, l’intercettazione ambientale, letta in tutte le parti del discorso intercorrente fra Raho e Battiston, aveva consentito di rilevare dapprima la preoccupazione di Zorzi rispetto ad una accusa generica di Digilio, poi, quando l’accusa si era concretizzata, le significative modalità descrittive del fatto, consistenti proprio nell’episodio della valigetta, di cui Digilio non aveva ancora parlato nel corso dei suoi interrogatori.

Dall’intercettazione ambientale, dunque, era emerso che, preoccupati di essere coinvolti nella strage, non erano soltanto Maggi, Raho e Battiston (avendo essi frequentato assiduamente lo *Scalinetto*), ma anche Delfo Zorzi, il quale non avrebbe avuto alcun motivo di temere di essere accusato, se non avesse effettivamente fornito l’esplosivo.

A riscontro, vi era anche il passaggio, alle pagg. 50-51, dell’intercettazione ambientale Siciliano-Fisanotti del 16 maggio 2002, del seguente tenore:



“Martino: un altro è il Digilio che lo ricoverano ... con grado di Capitano in ospedale ...

Beppe: Dov'è? ... (ride) ... Dove cazzo è?

Martino: il coso è qui ... vicino al lago di Garda.

Beppe: Ma sarà in qualche ricovero, dai ...

Martino: In ospedale.

Beppe: E' moribondo, cazzo ... su ...!

Martino: Ma quale “moribondo”’

Beppe: Non ha fatto un ictus?

Martino: Si ... va beh

Beppe: insomma, la malattia ...

Martino: (...) ...

Beppe: La malattia dei camerati è l'ictus (riso lieve)

Martino: (...) ...

Beppe: La malattia (...) camera ...

Martino: Lui si ricorda tutto. Con l'ictus si ricorda

Beppe: Si ricorda veramente?

Martino: Mi hanno ... mi hanno usato a me questo ... (...).

La mia questione lì è stata tenuta in piedi solo per quello. Tu lo sai benissimo che io non ... (...)...

Beppe: Beh, certo.

Martino: (...) là. Adesso continua (?) a metterlo in culo e ... teniamo duro. C'è anche Delfino là.”

Poiché Siciliano non risultava aver mai conosciuto il capitano Delfino, tali affermazioni avevano dimostrato, innanzitutto, che non era stato soltanto Raho ad utilizzare il soprannome di “*Delfino*” per indicare Zorzi e, sotto tale profilo, avevano costituito riscontro sia alla intercettazione ambientale Raho-Battiston, sia alle dichiarazioni rese al dibattimento dallo stesso Battiston.



Inoltre, secondo gli appellanti, quest'altra intercettazione aveva dimostrato che nel 2002, nel corso di una conversazione nella quale Siciliano era stato all'oscuro di essere intercettato (mentre Fisanotti era stato mandato dagli inquirenti ad incontrarlo proprio per "*provocare*" le sue dichiarazioni), lo stesso Siciliano, che aveva ricevuto denaro da Zorzi per non accusarlo (e ciò era stato riconosciuto nella sentenza impugnata), aveva affermato confidenzialmente che lui, come "*pentito*", era stato "*tenuto in piedi*" dagli organi inquirenti per riscontrare le dichiarazioni di Digilio, anche se egli non era stato là in quel periodo (cioè non era stato più politicamente attivo nella zona di Mestre nel 1974), al contrario di "*Delfino*", cioè di Zorzi. Ebbene, secondo gli appellanti, anche alla luce di questi ulteriori elementi, risultava ormai inutile domandarsi il motivo per il quale Zorzi aveva deciso di "*pagare*" la ritrattazione di Siciliano, nel mentre "*imbarazzante*" era stata la risposta fornita dalla Corte d'Assise di primo grado.

3.3. I motivi d'impugnazione delle parti civili Trebeschi Giorgio e altri e Comune di Brescia.

Le parti civili appellanti hanno lamentato il fatto che i primi giudici avessero totalmente omissso di considerare la natura di riscontro estrinseco individualizzante della intercettazione ambientale Raho-Battiston, riguardante le posizioni di Maggi e Zorzi, nel corso della quale era risultato che i due ordinovisti mestrini avevano confermato il coinvolgimento del loro gruppo.

Con particolare riferimento alla posizione di Zorzi, è stato fatto rilevare come il teste Battiston, nel corso del suo esame, avesse chiarito che quel "*Delfino*", più volte nominato nella conversazione, era Delfo Zorzi e non già Francesco Delfino.

Era emerso, in particolare, che nella conversazione captata Raho e Battiston avevano parlato di una preoccupazione di Delfo Zorzi con riguardo alla possibilità che Digilio lo avesse potuto coinvolgere in qualche episodio di strage.

Quel che rilevava, ai fini della caratteristica individualizzante del riscontro, era il



fatto che, quando, nel contesto delle medesima conversazione, il discorso da generico era diventato specifico, nel senso che, quando alla paura di un'accusa non specificata era subentrato il pericolo dell'attribuzione di una condotta ben precisa (oggetto di preoccupazione, oltre che di Raho e Battiston, anche di "Delfino", cioè di Delfo Zorzi), tale condotta era stata corrispondente proprio all'episodio della valigetta.

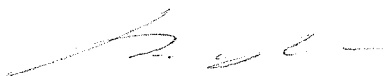
Vero era che nella conversazione non era stato accennato al fatto che Soffiati aveva ricevuto la valigetta da Zorzi (come invece affermato da Digilio). Tuttavia l'intercettazione ambientale, ad avviso degli appellanti, doveva essere letta in tutte le parti del discorso, che poi sarebbe culminato proprio nell'episodio della valigetta, di cui Digilio non aveva ancora parlato nel corso dei suoi interrogatori.

Secondo gli appellanti, infatti, Zorzi, se non avesse fornito l'esplosivo, non avrebbe avuto alcuna ragione di temere le accuse di Digilio, che, nel prosieguo della conversazione, erano state collegate a quella condotta.

D'altronde, dalla conversazione captata era pure emerso come fra i soggetti che dovevano preoccuparsi per il caso in cui Digilio avesse collaborato con la magistratura "sulle cose grandi" vi era anche Zorzi, laddove le "cose grandi" erano riferibili all'episodio della valigetta.

Inoltre, un ulteriore elemento di riscontro, straordinariamente rilevante, era stato desunto dall'intercettazione ambientale della conversazione intercorsa tra Siciliano e Fisanotti del 16 maggio 2002, nel corso della quale Martino Siciliano si era lamentato con l'altro per il fatto che Digilio, nonostante l'*ictus*, si fosse ricordato di "tutto".

Alla domanda del Fisanotti: "Si ricorda veramente?", il Siciliano aveva risposto: "Mi hanno...mi hanno usato a me questo... (...). La mia questione lì è stata tenuta in piedi solo per quello. Tu lo sai benissimo che io non...(.)...", aggiungendo poi: "...là. Adesso continua (?) a metterlo in culo e ... teniamo duro. C'è anche Delfino là".



Hanno ritenuto gli appellanti che, posto che Siciliano non risultava aver mai conosciuto il capitano Delfino, tali affermazioni avevano dimostrato:

- che non era stato soltanto Raho ad utilizzare il soprannome di "*Delfino*" per indicare Zorzi;
- che lo stesso Siciliano, che aveva ricevuto denaro da Zorzi per non accusarlo (come riconosciuto nella sentenza impugnata), aveva affermato confidenzialmente che lui, come "*pentito*", era stato "*tenuto in piedi*" dagli organi inquirenti per riscontrare le dichiarazioni di Digilio, anche se egli, diversamente da Delfino (cioè Zorzi), non era stato là in quel periodo (cioè non era stato più politicamente attivo nella zona di Mestre nel 1974).

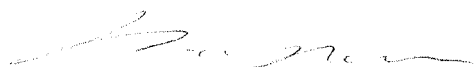
Era evidente, dunque, la ragione per la quale Zorzi aveva deciso di "*pagare*" la ritrattazione di Siciliano.

3.4. Le considerazioni della Corte d'Assise d'Appello.

Osserva preliminarmente il Collegio come l'ampiezza delle argomentazioni insistentemente svolte dalle parti appellanti in ordine al significato probatorio dell'intercettata conversazione intercorsa, in data 26.9.1995, tra Roberto Raho e Pietro Battiston confermi l'importanza che ha assunto questo tema nella valutazione della vicenda in esame.

Ed effettivamente, tale conversazione, in quanto caratterizzata da una percepibile e non contestata spontaneità degli interlocutori, nonché da una sintomatica, sia pur parziale, coincidenza di contenuto rispetto al narrato di Digilio riguardante la condotta che avrebbe tenuto Marcello Soffiati poco tempo prima della strage di Brescia, risulta di molto staccarsi dalla massa degli atti riversati nel processo, potendo essere eventualmente apprezzata, vuolsi come riscontro individualizzante al suddetto racconto, vuolsi quale autonomo indizio a fondamento dell'ipotesi accusatoria.

La nota frase, che, nell'ambito del colloquio in oggetto, più prepotentemente impone



di essere scrupolosamente considerata, si legge all'interno di questo ampio e preoccupato ragionamento che Raho esternava a Battiston:

“...c'è il riscontro, allora sul riscontro il nonno dice la verità; e allora gli credono. Eh...e, fino adesso, il nonno sta cominciando a dire...a dire le cazzate...perché sulle cazzate tutti ammettono, perché anche Delfino lo ha ammesso: ‘Sì, gliel’ho trovato io il nominativo, [...]’. Giusto? E, allora, se il nonno dice la verità sulle piccole cose...potrebbe...eh, dirla anche sulle grandi, per esempio, era trapelato che il nonno aveva detto che Marcello Soffiati, il giorno prima della strage di Brescia...era partito per Brescia con le valigie piene (con la valigia piena) di esplosivo. Soffiati è morto...però... il dottore è vivo poi, però...e il Soffiati, gli serve per fargli portare la...[...].”³³⁹.

Premesso che pacificamente gli appellativi “il nonno” e “il dottore” corrispondevano rispettivamente a Digilio³⁴⁰ e Maggi³⁴¹, è di immediata rilevanza come la notizia che Raho temeva potesse trapelare consistesse proprio nel fatto che Digilio aveva parlato in ordine al trasporto di Soffiati con le valigie piene (con la valigia piena) di esplosivo.

Un racconto che, in parte, presenta una sorprendente collimanza con quanto Digilio avrebbe poi riferito, per la prima volta, al Giudice Istruttore di Milano soltanto il 4.5.1996.

Certo, rispetto a quel successivo narrato, la frase in questione contiene alcune differenze, specie laddove venga integrata dalle precisazioni rese da Pietro Battiston, il quale ha riferito di aver appreso da Digilio (direttamente o da questo tramite Raho) che Soffiati era partito con l'esplosivo dallo *Scalinetto* di Venezia³⁴², dal momento che, in definitiva, così ricomposta e completata, essa dimostrerebbe che i due interlocutori avrebbero avuto conoscenza:

³³⁹ Si tratta della versione che i giudici di primo grado, in contrasto con l'elaborato depositato dal perito trascrittore Fabio Carlo Omero Marangoni, hanno ritenuto più corretta e che questa Corte ha condiviso, all'esito dell'ascolto della registrazione cui anch'essa ha proceduto in camera di consiglio.

³⁴⁰ Si veda l'interrogatorio di Roberto Raho del 4.10.1995, avanti il PM di Milano.

³⁴¹ Si veda l'esame di Pietro Battiston, all'ud. dell'11.5.2010.

³⁴² Esame Battiston, pag. 101, ud. dell'11.5.2010.



- 1) del fatto che Soffiati era partito da Venezia, e non da Verona (come, invece, aveva affermato Digilio all'a.g.), per consegnare l'esplosivo destinato alla strage di Brescia;
- 2) del fatto che Soffiati era partito il giorno prima della strage e non qualche giorno prima di tale evento (come, invece, aveva affermato Digilio all'a.g.);
- 3) del fatto che Soffiati era partito dallo *Scalinetto*, così alludendo evidentemente alla circostanza che colà si era rifornito dell'esplosivo, che dunque non aveva ritirato da Delfo Zorzi a Spinea-Mirano (come, invece, aveva affermato Digilio all'a.g.);
- 4) del fatto che Soffiati era partito direttamente per Brescia con l'esplosivo, anziché per Milano onde consegnarlo a un uomo delle *S.A.M.* (come, invece, aveva affermato Digilio all'a.g.).

Tuttavia, non può trascurarsi come almeno una minima parte di questo resoconto dei fatti (e cioè il viaggio di Soffiati con la valigetta piena di esplosivo poco prima della strage di Brescia) coincida con quello che soltanto successivamente Digilio avrebbe rappresentato all'autorità giudiziaria.

Peraltro, la frase contenuta in quella conversazione ambientale non solo viene pronunciata oltre 7 mesi prima che Digilio avesse iniziato a parlare di quel fatto all'autorità giudiziaria, ma viene pronunciata in un modo che, a sua volta, presuppone che Digilio, in data ancor più risalente, avesse già divulgato quel racconto agli interlocutori.

Come correttamente segnalato dagli appellanti, il tenore del colloquio induce, infatti, chiaramente a ritenere che Raho e Battiston conoscessero da tempo la notizia, poiché ne parlavano tranquillamente: Raho non usava il tono tipico di chi confidava per la prima volta un fatto così grave e Battiston non mostrava alcuno stupore nell'ascoltare la notizia³⁴³.

D'altronde, si deve marcare, non soltanto la circostanza che il racconto, ancorché

³⁴³ Si veda l'analoga interpretazione fornita dallo stesso Battiston all'ud. dell'11.5.2010, pag. 103.



inquietante per il suo contenuto, risulta appena accennato nei suoi elementi essenziali, come a dar l'idea che i due interlocutori ben sapessero di cosa stessero parlando e dunque non avessero necessità di precisare altri particolari, ma anche il fatto che lo stesso Battiston in dibattimento ha aggiunto come tale confidenza gli fosse stata comunicata da Digilio in Venezuela (e dunque nel 1986)³⁴⁴.

Alla luce di tale peculiare elemento cronologico, ritiene questa Corte - in dissenso con l'opinione dei primi giudici - che la frase pronunciata da Roberto Raho, per quanto possa considerarsi evocante un fatto, non direttamente conosciuto dal medesimo, ma narrato probabilmente dallo stesso Digilio (come, in definitiva, ha precisato Pietro Battiston in dibattimento), non possa essere riduttivamente considerata quale ennesima versione del dichiarante in ordine all'episodio della valigetta.

Qui la notizia appresa *de relato* da Roberto Raho nel corso della conversazione con Battiston spende gran parte della propria forza probatoria all'interno della cornice spaziale e temporale entro la quale era stata divulgata da Digilio: durante una conversazione tra amici, avvenuta circa 10 anni prima di essere riferita all'autorità giudiziaria.

Un periodo in cui Digilio, ben lontano dalla patologia che lo aggredirà molti anni dopo, non era indagato per strage, né comunque interessato a rendere dichiarazioni in tal senso all'autorità giudiziaria, tenuto conto che egli verrà espulso dalla Repubblica Dominicana soltanto alla fine del 1992³⁴⁵.

Un periodo, dunque, durante il quale il Digilio (latitante) non aveva alcuna ragione per raccontare quell'episodio (si noti, inoltre, che egli non risulta mai menzionato in alcuna sentenza dei precedenti procedimenti penali riguardanti la strage di piazza della Loggia), né alcun tornaconto.

Per di più, mentre alla data del 4.5.1996, allorquando ebbe a rendere quelle

³⁴⁴ Vedasi, nuovamente, l'esame di Battiston, pag. 104, ud. cit.

³⁴⁵ Si veda quanto sintetizzato nella sentenza della Corte d'Ass. d'App. di Milano del 12.3.2004, nel processo per la strage di piazza Fontana.



dichiarazioni all'autorità giudiziaria, Soffiati era già morto, diversamente, all'epoca in cui ebbe a confidare quel fatto a Battiston e/o Raho, il predetto Soffiati non era ancora deceduto e, dunque, ben avrebbe potuto smentirlo.

E', pertanto, fondata la doglianza del pubblico ministero appellante nella parte in cui è diretta a censurare l'impugnata sentenza, la quale, pur evidenziando che la versione resa da Digilio ai propri amici in Sud America "*sarebbe non abbisognevole di riscontri in quanto non resa nel corso di procedimento*", finisce poi egualmente per metterla sullo stesso piano di quella fornita molti anni dopo all'autorità giudiziaria³⁴⁶.

Tanto premesso, ritiene questa Corte che, al fine di valutare la rilevanza probatoria del contenuto della citata conversazione ambientale, sia innanzitutto opportuno esaminare il contegno assunto dai due interlocutori nel corso di essa.

Difatti, seguendo i rilievi formulati dagli appellanti, un ulteriore elemento di complessiva attendibilità, in ipotesi, attribuibile al merito della notizia proveniente da Digilio e commentata da Raho durante tale conversazione, potrebbe essere costituito dal timore che i due interlocutori manifestavano per il rischio che Digilio potesse iniziare a parlare sulle "*grandi cose*".

Effettivamente, esso traspare dal tono serio e, a tratti, anche apprensivo con il quale Raho, nel ricordare che il nonno "*sta cantando*", manifestava la propria preoccupazione per la possibilità che, ad esempio, si venisse a sapere quel che Digilio aveva detto e cioè che Soffiati con le valige piene di esplosivo era partito per Brescia. Il timore era anche di Battiston, il quale lo esternava chiaramente sia allorquando si lasciava andare ad un'amara previsione ("*non sarà che il nonno mi vuole inculcare...*"), sia nel momento in cui si rammaricava del fatto che "*quando c'è stata Brescia*" egli era "*a Venezia*" e vedeva "*tutti i giorni*" il Soffiati, il "*dottore*" e il "*nonno*".

In questa situazione di palpabile inquietudine che attraversa quasi tutta la

³⁴⁶ Pagg. 233 s. dell'impugnata sentenza.



conversazione, guadagna coerente spazio anche il tentativo di Raho di incoraggiarsi e quasi di esorcizzare quanto Digilio avrebbe avuto da dire: tutto sommato, *“non è mica una cosa di 24 ore, ma una cosa di mesi...perché bisogna andare da Tizio, bisogna sentire il nonno...cioè...mettere a verbale, deve scrivere...poi devono fare tutte le verifiche”*, insomma occorre il tempo di ricercare i riscontri e di sentire tutto quello che Digilio poteva raccontare, perché *“se il nonno sta cantando, di cose da dire non ne ha una, ne ha cento”*.

Ad ulteriore e definitiva dimostrazione del fatto che Raho e Battiston temevano che Digilio potesse parlare di loro all'autorità giudiziaria e coinvolgerli nei fatti che avrebbe raccontato, vi è poi pure, eloquente, l'augurio di Battiston: *“speriamo che si dimentichi di noi”*.

Dunque, non vi è alcun dubbio che il tono serio del dialogo e il suo stesso contenuto depongano per ritenere che il timore di Raho e Battiston fosse connesso a fatti, per loro compromettenti, che avrebbe potuto raccontare Digilio.

Del pari, un tale timore doveva necessariamente riguardare fatti, almeno in parte, realmente accaduti, sia perché esso era collegato alla precedente proposizione ipotetica *“se il nonno dice la verità sulle piccole cose”* (e dunque *“la verità”*, non già la falsità, avrebbe potuto dirla *“anche sulle grandi”*), sia perché non vi sono concreti elementi per supporre che Digilio potesse accusarli di fatti non commessi.

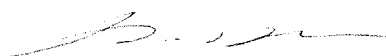
Invero, l'unico indizio che potrebbe far pensare all'eventualità che Digilio nutrisse rancore nei confronti dei due interlocutori, e in particolare di Battiston, è desumibile dalla seguente frase interrogativa, pronunciata in quella conversazione dallo stesso Battiston:

“Non sarà che il nonno mi vuole inculcare a me per quel cacchio di locale?”.

Ad avviso del procuratore generale, con tale affermazione Battiston potrebbe essersi riferito allo *“Scalinetto”*³⁴⁷.

Senonché, Battiston ha precisato come con quella frase egli avesse inteso alludere al

³⁴⁷ Pag. 3 della memoria del 3.4.2012.



fatto di non aver aiutato Digilio per l'apertura di un locale in Venezuela, perché quello sarebbe stato l'unico motivo di litigio o contrasto avuto con lui³⁴⁸.

Questa spiegazione appare plausibile, in quanto effettivamente l'espressione "*mi vuole inculcare*", sembra evocare una vendetta per un torto o uno screzio subito, come tale non riconducibile allo "*Scalinetto*", in ordine al quale non vi era certo alcun motivo di dissidio.

Nondimeno, ritiene questa Corte come lo "*Scalinetto*" costituisse il vero motivo della comune apprensione manifestata da Raho e Battiston, in quanto entrambi erano a conoscenza che in quel locale vi era, depositato, l'esplosivo.

A tal riguardo, Roberto Raho ha dichiarato che Digilio, proprio nel periodo 1974-1975, gli aveva riferito che lui e Maggi avevano la disponibilità di gelignite (che trasudava e si deteriorava), che essi conservavano allo *Scalinetto*, all'insaputa dei gestori³⁴⁹.

Parimenti, anche Pietro Battiston, sottoposto ad esame nel giudizio di primo grado, ha finito per ammettere, pur dopo qualche intuibile esitazione, di aver sentito da Digilio come presso lo *Scalinetto* vi fosse la gelignite che trasudava³⁵⁰.

Battiston, dunque, era pienamente consapevole del rischio di essere coinvolto a causa dell'esplosivo esistente in quel locale ove - si badi - era stato ospitato proprio nel 1974, durante la sua latitanza.

Ed è per questo fatto che egli si rammaricava; che, cioè, proprio in quel periodo, anzi proprio "*quando c'è stata Brescia*", egli era a Venezia e vedeva tutti i giorni Soffiati, Maggi e Digilio. Lo si desume ancor più palesemente dall'affermazione: "*Ma... Eh, io ero là... me/non l'avevano trovato... chili di esplosivo...*".

Da tanto discende, ai fini di questo processo, che Battiston temeva di essere coinvolto da Digilio, non già per un fatto "*non vero*", ma per un fatto "*vero*" (i rapporti con Maggi e Digilio, i quali avevano avuto la disponibilità dell'esplosivo

³⁴⁸ Esame Battiston, ud. 11.5.2010, pagg. 108 e 139.

³⁴⁹ Si veda l'interrogatorio di Raho del 4.10.1995, avanti la p.g., su delega del PM di Milano.

³⁵⁰ Esame Battiston, ud. dell'11.5.2010, pagg. 55 s.



presso lo *Scalinetto*).

Un timore, dunque, che Digilio, magari arrabbiato per il comportamento di Battiston che non lo aveva aiutato ad aprire “*quel cacchio di locale*” in Venezuela, potesse vendicarsi di lui, raccontando il fatto (vero) della sua latitanza presso lo *Scalinetto* e dei contatti che necessariamente aveva avuto a Venezia con Soffiati, Maggi e Digilio.

Un timore che agitava anche Raho, dal momento che questi aveva conosciuto Digilio proprio in quegli anni (1974-1975) e da lui (sia pure nel 1978) aveva addirittura ricevuto esplosivi per trasportarli da Venezia a Roma³⁵¹.

Un timore che, legato alla confidenza di Digilio circa il fatto che Soffiati era partito con la valigia piena di esplosivo dallo *Scalinetto* di Venezia, era giustificato, quanto meno, per il rischio che quel viaggio, proprio perché avvenuto il giorno prima della strage di Brescia, potesse essere messo in relazione con la strage.

A questo proposito, Battiston ha precisato:

*“Quello che posso ricordare è che la frase, nonostante la sua evidenza, non faceva pensare a noi, a me, che il Soffiati avesse messo la bomba. Chi ha trasmesso la frase, chi ha detto la frase era qualcosa di coincidente: Soffiati con l’esplosivo ed il giorno successivo la bomba di Brescia”*³⁵².

Battiston ha pure spiegato che, diversamente, se avesse saputo da Digilio che Soffiati fosse stato responsabile della strage di Brescia, se lo sarebbe ricordato. In particolare, il testimone ha riferito:

“Se uno ha una convinzione, se uno sa che una persona che conosce, come io conoscevo Soffiati, non c’era una grande amicizia, però Soffiati era conosciuto, è responsabile di una strage, evidentemente resta dentro di uno, se lo ricorda. Lì si stava parlando più che altro di una coincidenza della possibilità anche per me di

³⁵¹ Si veda il citato interrogatorio del 4.10.1995, ove Raho ha riferito come l’esplosivo, che egli consegnava all’Aleandri per commettere attentati a Roma, fosse “*tritolo*” a forma di “*cubetti di formaggio di grana*”. D’altronde, lo stesso Digilio ha confermato che egli divideva il “*tritolo*”, portatogli da Soffiati, in “*cilindretti*” (nel gergo si chiamava “*formaggio*”) e poi lo consegnava a Raho, il quale avrebbe dovuto trasportarlo fino a Roma (verbale ud. del 15.6.2000, avanti la Corte d’Ass. di Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana).

³⁵² Esame Battiston, pag. 97, ud. cit.



*essere coinvolto in quanto presente nello Scalinetto all'epoca eccetera, però come di un trasporto di esplosivo, di una vendita, di una consegna, non una responsabilità diretta perché credo...*³⁵³.

Più avanti, Battiston ha ancora ribadito:

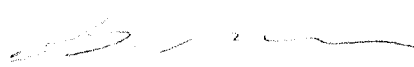
*"...in nessun momento io collego questo, la frase, il viaggio di Soffiati con l'esplosivo, con la possibilità reale che il Soffiati sia l'autore materiale, per lo meno non lo pensavo in quel momento, non l'ho pensato nei 15 anni da cui è stata detta la frase, o dai molti più anni di quando mi è stata detta la frase la prima volta. Non mi sono spiegato bene, però il concetto è quello, cioè che noi eravamo preoccupati per le possibili implicazioni, non in quanto io abbia avuto qualcosa a che vedere, ma in quanto io ero presente allo Scalinetto nel momento in cui questa persona se ne va con gli esplosivi, e coincidentalmente con gli esplosivi se ne va verso Brescia il giorno prima della strage. Non so se..."*³⁵⁴.

E' agevole rilevare come l'interpretazione offerta da Battiston, che intenderebbe in tal modo dimostrare di non aver mai sospettato che quel viaggio di Soffiati sarebbe stato finalizzato alla strage di Brescia, presuppone, innanzitutto, che egli e Raho avrebbero saputo da Digilio unicamente del viaggio che Soffiati, con l'esplosivo, avrebbe compiuto in direzione di Brescia, il giorno prima della strage; null'altro. Conseguentemente, avrebbero temuto che le autorità inquirenti, notando questa semplice "coincidenza" temporale del viaggio con la data della strage di Brescia, avessero potuto collegare detto viaggio all'attentato di piazza della Loggia.

Una tale spiegazione non è però persuasiva, dal momento che, a prescindere dalla circostanza che non si comprenderebbe per quale ragione Digilio avrebbe dovuto riferire all'autorità giudiziaria di una semplice coincidenza, si deve osservare come nella conversazione ambientale la frase in questione sin troppo eloquentemente segue, senza soluzione di continuità, proprio quella con la quale veniva paventato il pericolo che Digilio dicesse "la verità" (non già che accennasse a "semplici

³⁵³ Esame Battiston, pagg. 97 s., ud. cit.

³⁵⁴ Esame Battiston, pag. 98, ud. cit. Il concetto è stato pure ripreso dal teste a pag. 108 (ud. cit.).



coincidenze”) anche sulle “*grandi*” cose.

In ogni caso, pur accantonando il prospettato e poco credibile convincimento di Battiston, si deve ribadire come questi abbia ammesso di aver ritenuto vero e non menzognero il racconto di Digilio in ordine all’episodio del viaggio a Brescia, in quanto preoccupato di venir collegato ad esso, in ragione del fatto che il Soffiati, secondo tale racconto, sarebbe partito con l’esplosivo proprio dallo *Scalinetto*.

E che Digilio abbia effettivamente raccontato agli amici in Venezuela, nei termini riferiti da Battiston, il viaggio di Soffiati (cioè che questi era partito proprio dallo *Scalinetto*), emerge pure, con sintomatica linearità, dallo stesso atteggiamento difensivo assunto dal collaborante allorquando, interrogato, su tale confidenza ha sorprendentemente (ma non tanto) negato di averla mai fatta a Raho e Battiston. In particolare, Carlo Digilio ha dichiarato:

“Escludo che il Soffiati, quando venne a Verona, nel maggio ‘74, con la famosa valigetta, mi abbia riferito di aver prelevato l’esplosivo proprio allo Scalinetto.

Prendo atto dell’esistenza di un recente intercettazione ambientale tra Raho e Battiston nel corso della quale i due predetti manifestano preoccupazioni per quanto io stavo dichiarando ai Magistrati nell’ambito della mia attività di collaborazione ed in particolare di essere coinvolto sia nella strage di Piazza Fontana che in quella di Brescia. Prendo atto altresì che uno dei due riferisce che era trapelato che io avevo a mia volta riferito che il giorno prima della strage Soffiati si era trasferito in treno a Brescia con una valigetta contenete esplosivo. Voi mi chiedete come Raho e Battiston possano avere appreso questi fatti che in qualche modo somigliano a quanto effettivamente io ho dichiarato ai Magistrati. Mi chiedete altresì se io sono a conoscenza delle ragioni che potevano essere alla base delle suddette preoccupazioni dei predetti. Non sono in grado di fornire alcuna spiegazione a riguardo, in quanto non ho mai affrontato tale argomento né con Raho né con Battiston e non so come possono avere appreso della valigetta del Soffiati. Quanto alle loro preoccupazioni posso soltanto immaginare che le stesse



siano legate a circostanze che il Soffiati aveva trasportato proprio a Milano, dove Battiston frequentava l'ambiente della destra, quell'esplosivo.

A.D.R. : Non ho mai saputo o avuto notizie della presenza di esplosivo presso la trattoria lo Scalinetto”³⁵⁵.

Trattasi di dichiarazioni che inducono ad un'immediata e importante riflessione. Se Digilio, avanti l'autorità giudiziaria, avesse del tutto inventato l'episodio del trasporto, da parte di Soffiati, della valigetta contenente esplosivo per l'esecuzione della strage di Brescia e se già nel 1986, durante la propria latitanza, avesse già voluto raccontare un'analogha menzogna ai suoi amici in Venezuela, nel momento in cui gli veniva rappresentato dal pubblico ministero che Raho e Battiston ne avevano parlato come notizia appresa da lui, avrebbe dovuto approfittare di questa affermazione *de relato* e confermare di aver fatto tale confidenza per rafforzare la propria credibilità.

Al contrario egli ha negato.

Poiché, tuttavia, non vi sono ragioni per non ritenere credibile Battiston, il quale ha affermato di aver saputo questo fatto proprio da Digilio, e poiché, conseguentemente, l'episodio, nel suo nucleo essenziale, risulta essersi verificato (non essendovi alcuna prova che Digilio, a quell'epoca, avesse avuto motivo di raccontare ai suoi amici un fatto non accaduto³⁵⁶), è evidente come Digilio abbia reso una dichiarazione menzognera allorquando ha negato di aver fatto quella confidenza a Raho e Battiston.

La domanda che, allora, reclama una risposta è la seguente: posto che Digilio avrebbe avuto tutto l'interesse a confermare il fatto di aver raccontato la vicenda nel 1986, in tempi non sospetti, ai suoi amici, così da dimostrare all'autorità giudiziaria di aver detto la verità, quale altro più importante interesse potrebbe, invece, aver spinto Digilio a negare di aver fatto quella confidenza?

³⁵⁵ Interrogatorio del 20.1.1997, avanti il PM di Brescia.

³⁵⁶ Neppure sarebbe plausibile prospettare un movente di vanità o millanteria, dal momento che in quell'episodio Digilio non si ritagliava alcun ruolo.



Ritiene questa Corte che a tale interrogativo vi sia una sola risposta.

Digilio temeva, in tal modo, di accreditare la versione dei fatti raccontata a Battiston: che, cioè, Soffiati fosse partito con l'esplosivo dallo *Scalinetto* per andare a Brescia.

Poiché "*Scalinetto*" significa "*esplosivo*" a disposizione, non soltanto di Maggi, ma anche di Digilio, qui si scorge chiaramente l'interesse dello stesso Digilio a smentire Battiston.

Si tratta dello stesso interesse che ha avuto Digilio nel raccontare quella versione secondo la quale l'esplosivo sarebbe stato prelevato a Spinea-Mirano da Zorzi.

Quella versione che già questa Corte ha ritenuto inattendibile e che qui, alla luce, della testimonianza di Battiston, il quale ha, invece, disvelato quanto disinteressatamente gli aveva confidato Digilio nel 1986, risulta definitivamente non veritiera³⁵⁷.

E' proprio in questo contesto che si comprende la ragione per la quale Digilio ha descritto un congegno male assemblato e pericoloso (come a dire che mai egli lo avrebbe realizzato in quel modo), nonché accennato ad una "*grossa sveglia*", quale improbabile temporizzatore del congegno utilizzato nell'attentato.

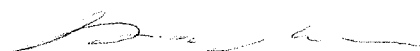
Digilio, infatti, doveva prendere le distanze da tutto ciò che avrebbe potuto indurre un sospetto circa il proprio coinvolgimento nell'attentato e, dunque, non poteva riferire che nell'ordigno in questione sarebbe stato impiegato un più sicuro *timer*, in ordine al quale aveva già mostrato di essere particolarmente esperto.

Non va trascurato, infatti, che, secondo quanto riferito da Dario Persic, Digilio aveva manifestato interesse per i *timer* da lavatrici (non già per sveglie), affinché potessero essere utilizzati al fine di far detonare gli esplosivi³⁵⁸.

In particolare, il testimone, con riferimento ai candelotti di esplosivo, ha ricordato

³⁵⁷ Questa lineare conclusione rende superflua ogni altra considerazione in ordine agli irrilevanti accenni che nel corso della conversazione ambientale del 26.9.1995 risultano essere stati operati a "*Delfino*" (da intendersi quale diminutivo di Delfo Zorzi, come desumibile dalle precisazioni di Battiston, pag. 111, ud. cit.), laddove comunque a tale soggetto, all'evidenza né Raho, né Battiston, hanno in quella sede espressamente attribuito qualsivoglia condotta in relazione alla strage di Brescia.

³⁵⁸ Si veda esame Persic all'ud. del 10.3.2009, pagg. 87 ss.



che Digilio aveva detto a Soffiati che sarebbero serviti “*dei timer, come quelli delle lavatrici, lavastoviglie, a tempo, a minuti per poterli fare funzionare...per fare gli attentati*”³⁵⁹.

Questa significativa testimonianza è stata pure riscontrata dalle dichiarazioni rese da Roberto Raho, il quale ha precisato quanto segue:

“Ricordo che in una o più occasioni, nel '74-'75, Carlo Digilio mi parlò commentando le notizie giornalistiche inerenti la strage di piazza Fontana, dei 'timer' ivi utilizzati. Ricordo che egli mi disse che i “timer” di cui parlavano i giornali non potevano essere quelli collegati all'esplosione, in quanto non idonei alla temporizzazione. Egli, in quell'occasione che per la verità io non capii molto perché fu estremamente tecnica e complicata, utilizzò il termine 'timer in deviazione'.

*Digilio mi parlò di questi “timer” collegandoli a degli elettrodomestici, non so spiegare, come l'Ufficio mi chiede, se lavatrici. Ebbi l'impressione che Digilio parlasse con cognizione di causa del funzionamento dei 'timer'. Aggiungo che il discorso dei 'timer' venne affrontato da Digilio anche in Venezuela, e negli stessi termini ora indicati, presente il Battiston”*³⁶⁰.

Ma Digilio ha preso le distanze anche dall'esplosivo depositato presso lo *Scalinetto*, allorquando, prima ancora di negare di sapere che colà esso vi fosse custodito³⁶¹ (così, evidentemente mentendo, a fronte delle inequivoche e attendibili ammissioni rese da Raho e Battiston), ha ripetutamente accennato al colore scuro della gelignite contenuta nella valigetta di Soffiati³⁶².

Un colore - si badi - ben diverso da quello “*giallo*” che, invece, ricopriva i candelotti di gelignite depositati presso lo *Scalinetto*³⁶³.

E, d'altronde, “*gialli*” erano pure i candelotti di dinamite che Persic aveva notato

³⁵⁹ Esame Persic, pag. 88, ud. cit.

³⁶⁰ Interrogatorio Raho, 4.10.1995, avanti il PM di Milano.

³⁶¹ Si rinvia al già citato interrogatorio del 20.1.1997, avanti il PM di Brescia.

³⁶² Si vedano i citati verbali del 15.5.1996, 12.2.2001 e 22.5.2002.

³⁶³ Si richiamano qui le dichiarazioni rese da Roberto Raho il 4.10.1995, al PM di Milano.



nella disponibilità dello stesso Soffiati fino a un mese prima del suo arresto, avvenuto il 21.12.1974³⁶⁴.

Questa insistenza, da parte di Digilio, di mostrare di ricordarsi sempre il colore grigio-scuro dei candelotti di esplosivo contenuti nella valigetta di Soffiati è stata considerata dal procuratore generale, nel corso della sua requisitoria, quale indizio di veridicità del suo narrato, sul presupposto che, diversamente, egli non avrebbe avuto alcuna difficoltà a predisporre dichiarazioni riscontrabili, posizionandosi più facilmente sul colore giallo della gelignite esistente presso lo *Scalinetto*.

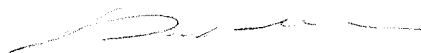
All'incontro, osserva questa Corte come la differenziazione, da parte di Digilio, del colore della gelignite, riceva una più persuasiva spiegazione proprio laddove venga letta nel contesto di quel comportamento difensivo del dichiarante, diretto continuamente ad evitare di accennare a particolari che avrebbero potuto coinvolgerlo.

Esso linearmente si coniuga con l'altra menzognera dichiarazione afferente l'introduzione nella vicenda di Delfo Zorzi, quale procacciatore dell'ordigno e dell'esplosivo, laddove, un tale intervento, a tacer delle già segnalate numerose incongruenze che riguarderebbero la partecipazione di detto imputato alla strage, urta irrimediabilmente con la circostanza che il gruppo ordinovista veneziano non avrebbe avuto alcuna necessità del mestrino, disponendo sia della gelignite presso lo *Scalinetto*, sia di un esperto in esplosivi quale Digilio.

La premura con la quale Digilio (si badi: senza essere stato interpellato sul punto), ha, persino, precisato che quei candelotti di gelignite avrebbero avuto "*un aspetto ben diverso*" da quelli del Rotelli visti in precedenza³⁶⁵, costituisce un ulteriore tentativo di distanziarsi dall'esplosivo dello *Scalinetto*, dal momento che i candelotti di gelignite del Rotelli, secondo le concordi affermazioni di Raho e Battiston, erano per l'appunto quelli che trasudavano e che erano stati nascosti proprio in detto locale.

³⁶⁴ Esame Dario Persic, ud. del 10.3.2009, pagg. 134 e 178.

³⁶⁵ Interrogatorio del 4.5.1996, avanti il G.I. di Milano.



Non occorre poi dilungarsi in particolari commenti per sottolineare come Digilio, pur di attribuire la provenienza dei candelotti di gelignite a Zorzi, abbia in quella sede addirittura dichiarato di ritenere che essi sarebbero stati “*quelli che rubò, ad Arzignano, il Delfo Zorzi...*”.

Qui, infatti, è sufficiente avvertire come il tentativo di accusare Zorzi sia stato, oltre che fraudolento, in quanto attuato speculando su una circuitazione di informazione investigativa, anche maldestro, giacché l’esplosivo oggetto del furto avvenuto ad Arzignano al Chiampio era “*ammonal*” e non “*gelignite*”,³⁶⁶.

E’, dunque, evidente come, con riferimento alla provenienza dell’esplosivo che sarebbe stato destinato all’esecuzione della strage di Brescia, sia fondata la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa di Zorzi³⁶⁷, in quanto saldamente ancorata alle dichiarazioni rese da Pietro Battiston (il quale ha ricordato che Digilio gli aveva detto che Soffiati era partito con l’esplosivo dallo *Scalinetto*), oltre che rafforzata dallo stesso Digilio, allorquando ha sintomaticamente negato di aver mai parlato con Battiston del viaggio di Soffiati.

Il procuratore generale ha considerato debole questa ricostruzione, rilevando soprattutto la circostanza che se Digilio avesse voluto veramente proteggere se stesso e coinvolgere gratuitamente Zorzi, non avrebbe avuto necessità di proporsi pericolosamente quale manipolatore dell’ordigno, prima per proteggere Soffiati e, in un secondo tempo, addirittura per il buon funzionamento del congegno, acquisendo la qualità di indagato³⁶⁸.

Osserva questa Corte come l’obiezione sia priva di pregio, dovendosi ragionevolmente ritenere che Digilio, nel momento in cui rendeva quelle dichiarazioni, non temesse di poter poi assumere la qualità di indagato per la strage di Brescia, perché, come riconosciuto dallo stesso procuratore generale, egli ebbe a precisare di essere intervenuto sull’ordigno allo scopo sostanzialmente di

³⁶⁶ Sull’evidenziata circuitazione di informazione investigativa afferente tale episodio, si rinvia al § 4.3. del Cap. 3°.

³⁶⁷ Peraltro, si tratta di una versione che sembra pure condivisa dalla difesa delle parti civili Giorgio Trebeschi e altri (si veda, soprattutto, la memoria del 13.3.2012).

³⁶⁸ Si veda memoria del 3.4.2012, pag. 13.



disinnescarlo (onde tutelare l'incolumità di Soffiati, al quale avrebbe pure consigliato di gettare il congegno nell'Adige).

Non risulta, infatti, che Digilio abbia mai affermato di aver agito in tal senso per consentire il miglior funzionamento dell'ordigno, sicché, essendo intervenuto per metterlo in sicurezza e consentire a Soffiati di viaggiare senza pericolo che potesse esplodere durante il trasporto, non può ritenersi che egli avesse ritenuto (o quanto meno, fosse stato consapevole) di esporsi pericolosamente quale possibile concorrente nel reato di strage³⁶⁹.

Digilio, dunque, ha sostituito se stesso con Zorzi.

Ciò discende necessariamente dal fatto che l'esplosivo in questione proveniva dallo *Scalinetto* (Venezia), come dichiarato da Pietro Battiston.

E la migliore dimostrazione di questo fatto l'ha offerta proprio Digilio.

L'ha offerta Digilio, non solo allorquando ha raccontato a Battiston il viaggio di Soffiati dallo *Scalinetto*; non solo allorquando, con le sue dichiarazioni difensive, ha tentato di allontanare da sé il sospetto di un suo coinvolgimento nella vicenda; non solo allorquando ha inattendibilmente attribuito la provenienza dell'esplosivo a Zorzi³⁷⁰ (nei confronti del quale, come ha già dimostrato questa Corte, nutriva un particolare rancore).

La migliore dimostrazione l'ha offerta Digilio, perché proprio Digilio, rispondendo alla domanda riguardante il momento in cui aveva appreso della cena di Rovigo (pubblico ministero: *“la riunione ... lei apprende di questa riunione da Soffiati...ricorda quando? cioè sicuramente dopo che c'era stata, quindi come cosa*

³⁶⁹ In particolare, l'affermazione di Digilio, resa il 7.2.2001, avanti al GIP di Brescia, *“quando misi il Soffiati Marcello in condizione di poter trasportare la valigetta”*, deve intendersi sempre riferita ad un intervento finalizzato a tutelare l'incolumità di Soffiati, non già a dare efficienza all'ordigno. Lo si desume da tutte le altre risposte che, in quello stesso interrogatorio, Digilio ha fornito in proposito (*“gli dissi di stare attento, di non mettere la valigetta in treno in qualche posto dove potevano mettere un'altra valigia sopra, perché il peso avrebbe fatto schiacciare quella famosa vite del vetro della sveglia e, quindi, rischiava di farla venire in contatto”*; *“DOMANDA - lei perché ha effettuato questo intervento? C'era o non c'era una situazione di pericolo, a suo giudizio, in quel momento? RISPOSTA - Sì, c'era la vite sopra il vetro della sveglia che era stata avvitata in maniera troppo forte, andava quasi a toccare il piano della sveglia”*).

³⁷⁰ Si vedano, oltre alle ragioni illustrate in questo paragrafo, anche quelle più ampiamente spiegate al § 1.4. di questo Capitolo.



fatta. L'apprende più o meno”), ha dichiarato: “*l'apprendo quando lui è andato a Venezia a prendere la valigia dell'esplosivo*”³⁷¹.

Dunque a Venezia, non a Mestre!

Questa inaspettata affermazione non può essere considerata un mero refuso (come a dire: intendeva dire “*Mestre*” e, invece, ha detto “*Venezia*”), poiché, se si unisce a tutte le altre considerazioni che indicano nello *Scalinetto* il luogo di provenienza dell'esplosivo (così come ha raccontato Battiston per averlo saputo proprio da Digilio), esprime evidentemente quella scheggia di verità che il dichiarante, sia pur per un momento, non è riuscito più a nascondere, ma ha lasciato inconsapevolmente che venisse alla luce.

Non è un refuso, essendo oltremodo raro che un veneziano possa confondere Mestre con Venezia o possa indifferentemente citare Venezia in luogo di Mestre, come ad indicare la stessa città.

Non è un refuso, perché Digilio, in quella stessa sede, nel rispondere all'ulteriore domanda inerente il momento in cui egli avrebbe saputo dell'avvertimento che Maggi aveva rivolto ai partecipanti alla cena di Colognola (“*state attenti ragazzi che la prossima settimana ci sarà un botto tremendo e ci sarà un attentato*”), si è nuovamente fatto sfuggire: “*fu il Soffiati a spiegarmi poi, nei dettagli, cosa stava per avvenire, in seguito, quando tornò da Venezia con questa valigetta di cui ho parlato*”.

Non è un refuso perché Venezia e lo *Scalinetto* dimorano nella memoria del dichiarante, sino a quando questi riesca mantenere, pur con molte contraddizioni e modifiche, il pieno governo del proprio narrato menzognero.

Quando, invece, quel controllo viene meno, allora il racconto del dichiarante è invaso da una versione dei fatti che, prendendo spontaneamente il posto di quella mendace, appare tanto più sincera, quanto più espressa inconsapevolmente.

E, peraltro, la provenienza dell'esplosivo da Venezia, anziché da Mestre (tanto meno

³⁷¹ Interrogatorio del 15.5.1996, avanti il PM di Brescia.



da Spinea-Mirano), non è l'unica verità che Digilio inconsciamente ha confessato. Questa Corte intende, infatti, valorizzare un ulteriore momento in cui Digilio, con altrettanta sintomatica inconsapevolezza, ha ammesso l'effettivo ruolo che ha assunto nella vicenda in esame.

E' il momento in cui il dichiarante, ricevuta la contestazione in ordine alla modifica della versione relativa al fatto che, dopo Colognola, non sarebbe andato subito a Verona, ma sarebbe tornato a Venezia, ha sorprendentemente aggiunto:

“doveva pure darmi il tempo di prendere la valigetta e le altre cose, visto che lo Zorzi si era ormai rifiutato di eseguire l'attentato”.

Digilio ammette, addirittura, di essere stato lui (e non Soffiati) a prendere la valigetta a Venezia!

E tale ammissione irrompe nel processo in tutto il suo straordinario e ineludibile significato, in quanto limpidamente enunciata mediante una logica, ben costruita e non brevissima proposizione con la quale Digilio si tradisce, scagionando definitivamente Zorzi e accusando se stesso³⁷².

Si tratta, invero, di una proposizione autoaccusatoria che, per come è articolata, rifiuta da sola l'ipotesi di un involontario scambio di persona da parte di Digilio³⁷³.

Qui il dichiarante non ha citato semplicemente “Venezia”, anziché “Mestre”, non ha detto soltanto un nome al posto di un altro (che, ad esempio, “Tizio”, anziché “Caio”, doveva aver il tempo di prendere la valigetta), ma ha adoperato un'intera proposizione per spiegare che a lui e non ad altri doveva essere dato il tempo di prendere la valigetta (*“doveva pure darmi il tempo di prendere la valigetta”*).

Dunque, anche in questo caso, anzi, a maggior ragione in questo caso, non è seriamente prefigurabile un mero errore di nome o di persona.

E del resto, la spiegazione che con tale risposta ha fornito Digilio non potrebbe, dal

³⁷² La proposizione scagiona Zorzi, atteso che Digilio, ammettendo di essere andato a Venezia per prendere la valigetta (evidentemente con l'esplosivo), non rende più credibile la versione secondo la quale Soffiati si sarebbe rifornito da Zorzi dell'esplosivo già installato nell'ordigno.

³⁷³ La ferma condivisione dell'ipotesi accusatoria a carico di Delfo Zorzi, ha evidentemente impedito al pubblico ministero di cogliere il prezioso dato probatorio di quella frase autoaccusatoria di Digilio.



punto di vista logico, essere interpretata come un errore di persona: non potrebbe, cioè, ritenersi che Digilio avesse voluto dire che a Soffiati doveva essere pur dato il tempo di prendere la valigetta.

Digilio - si badi - rispondeva alla domanda sul motivo per il quale “*lui*” era tornato a Venezia, di guisa che la risposta doveva necessariamente riguardare il suo comportamento. E il dichiarante ha linearmente giustificato il fatto di essere tornato a Venezia, proprio con l’esigenza di dover andare lì a prendere la valigetta.

E’ indubbio come le ammissioni che Digilio, senza accorgersene, si lascia progressivamente sfuggire, disegnino la vera trama dell’episodio narrato, essendo esse peculiarmente concordanti tra loro: dapprima comincia a far capolino Venezia, quale luogo ove andare ritirare l’esplosivo, poi filtra pure la verità sulla reale persona che in tale città si sarebbe recata.

E’ appena il caso di precisare come questa lettura dell’episodio non sia validamente contrastata dal contenuto, parzialmente diverso, della confidenza ricevuta da Battiston, il quale avrebbe saputo da Digilio che Soffiati e non Digilio sarebbe partito con l’esplosivo dallo *Scalinetto*. Non può, infatti, ritenersi che Digilio avrebbe dovuto necessariamente confessare agli amici la propria responsabilità.

Inoltre, nei termini divisati da questa Corte l’episodio risulta pure maggiormente plausibile, non foss’altro perché appare più verosimile che sia stato Digilio a recarsi a Venezia (ove abitava), piuttosto che Soffiati (che abitava a Verona) a recarsi colà, lasciando la propria moglie e i bambini a Verona insieme a Digilio³⁷⁴.

In conclusione, ad avviso di questa Corte, la risposta di Digilio costituisce l’ennesimo riscontro ad una coerente ricostruzione di un segmento della vicenda. Una ricostruzione, che, in forza dei collimanti rilievi già più volte segnalati, conduce inevitabilmente, quanto perentoriamente, ad escludere la responsabilità concorsuale

³⁷⁴ Peraltro, come si ricorderà, questa Corte, al § 1.4. di questo Capitolo, ha già ritenuto inattendibile la versione dei fatti del pernottamento di Digilio nella casa di via Stella, durante il viaggio che Soffiati avrebbe compiuto per procurarsi l’esplosivo.



di Delfo Zorzi in ordine ai reati a lui ascritti e, conseguentemente, impone, con riferimento a tale imputato, la conferma dell'impugnata sentenza.

Può, dunque, a questo punto, concentrarsi la disamina sulla posizione di Carlo Maria Maggi, onde verificare se il contenuto della citata conversazione ambientale, con l'integrazione probatoria fornita dalle dichiarazioni di Pietro Battiston (siccome ritenute credibili), possa condurre a reperire utili indizi a carico del medesimo.

Orbene, si deve, innanzitutto, rilevare che il nome di Maggi, o meglio del "*dottore*", non compare nella frase più importante della conversazione ambientale, ovvero all'interno della notizia che sarebbe stata appresa da Digilio, dal momento che ciò che Raho dichiarava che avrebbe potuto trapelare era l'affermazione del "*nonno*", secondo la quale Marcello Soffiati, il giorno prima della strage di Brescia, sarebbe partito per Brescia con le valigie piene di esplosivo.

Né, dalle dichiarazioni "giudiziali" rese da Battiston è emerso che Digilio avesse a quest'ultimo confidato che era stato Maggi a ordinare a Soffiati di prelevare l'esplosivo dallo *Scalinetto* e portarlo a Brescia per l'esecuzione della strage.

Nella suddetta conversazione il "*dottore*" viene, invece, evocato subito dopo la nota frase, in due occasioni:

- 1) allorquando Raho, a commento della notizia appresa dal Digilio, annotava la circostanza che Soffiati è morto e che "*il dottore è vivo poi, però*";
- 2) allorquando Battiston, immediatamente dopo che Raho affermava "*E il Soffiati, gli serve per fargli portare la...*", interveniva dicendo "*Comunque l'ha già detto, del dottore*".

Tanto premesso, si osserva come entrambe le citazioni, se da un lato non consentono di escludere che Maggi sia stato menzionato da Digilio in quella confidenza fatta a Raho e/o Battiston, quale vero e proprio mandante della strage (così come ha raccontato Digilio all'autorità giudiziaria), dall'altro lato non risultano in tal senso univocamente indicative.



Invero, entrando nel dettaglio, l'affermazione *sub* 1) dimostra chiaramente il fatto che Raho temeva che, essendo ancora vivo Maggi, il procedimento penale per la strage di Brescia potesse ancora rimanere aperto, nonostante la morte di Soffiati. Epperò, un tale timore sembra fondarsi su una personale interpretazione della vicenda raccontatagli dal “nonno”. Un timore, la cui origine causale potrebbe, dunque, non necessariamente essere la conosciuta identificazione in Maggi del mandante della strage, quanto piuttosto la supposizione o il sospetto che Maggi, in quanto membro di spicco del gruppo ordinovista veneziano e soggetto che poteva disporre, unitamente a Digilio, di gelignite presso lo *Scalinetto*, potesse essere coinvolto in quella movimentazione di esplosivo avvenuta proprio il giorno prima della strage di Brescia.

La stessa affermazione resa da Raho al PM di Milano, laddove ha accennato al fatto che Digilio gli aveva riferito che “*sapeva che il dottore era coinvolto negli esplosivi...*”³⁷⁵, appare generica. E peraltro, è pure emerso come da questa affermazione sia Raho, sia Battiston, avessero sospettato che Maggi fosse implicato nella strage di Milano, più che in quella di Brescia³⁷⁶.

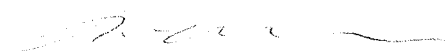
Ma a prescindere da ogni altra valutazione, si tratterebbe comunque di supposizione espressa da Raho e Battiston, come tale del tutto irrilevante sia al fine di integrare un riscontro individualizzante alle dichiarazioni rese dal collaborante Digilio, sia, a maggior ragione, al fine di configurare un'autonoma prova a carico di Maggi.

Del pari, quanto alle affermazioni *sub* 2), vero è che Raho nell'accennare al fatto che “*...il Soffiati, gli serve per fargli portare la...*” intendeva riferirsi a Maggi, in quanto tale proposizione, senza soggetto, seguiva immediatamente quella precedente con la quale lo stesso Raho aveva commentato “*il dottore è vivo poi, però*”.

Tuttavia, anche qui è dubbio che questo commento sia frutto di un'effettiva

³⁷⁵ Si veda l'interrogatorio di Raho, più volte citato, reso in data 4.10.1995.

³⁷⁶ Raho: “*...ciò che ricordo dei miei colloqui tra Battiston è che comunque, in un certo qual modo, a livello di nostre deduzioni, eravamo arrivati alla supposizione che Digilio e Maggi fossero coinvolti nella strage di piazza Fontana*” (interrogatorio del 4.10.1995, cit.);



conoscenza da parte di Raho in ordine allo specifico ruolo che avrebbe avuto Soffiati per ordine di Maggi e non si esaurisca piuttosto in un'altra supposizione, eventualmente basata sui noti rapporti gerarchici intercorrenti tra Maggi e Soffiati. Né cospira in senso accusatorio la successiva affermazione di Battiston "*Comunque l'ha già detto, del dottore*", siccome all'evidenza riferibile a dichiarazioni che Digilio aveva fatto su Maggi, a proposito di vicende diverse da quelle riguardanti la strage di piazza della Loggia, in ordine alle quali non aveva ancora parlato.

Anzi, alla luce di tale fatto, la suddetta affermazione potrebbe essere intesa in termini del tutto contrastanti con l'assunto che Raho avesse saputo da Digilio del coinvolgimento di Maggi nella strage di Brescia, *id est* nel senso che Digilio comunque avrebbe già parlato di Maggi, del suo ruolo apicale nel gruppo ordinovista, della disponibilità di esplosivi, sicché null'altro avrebbe potuto dire a suo carico in relazione al fatto che Soffiati era partito il giorno prima per Brescia con le valigie piene di esplosivo.

Quanto all'ipotesi, prospettata dal difensore delle parti civili Elvezio Natali e Camera del Lavoro, secondo la quale la fonte di conoscenza di Raho del fatto raccontato dal nonno ("*che Marcello Soffiati il giorno prima della strage era partito per Brescia...*") non sarebbe stata Digilio, ma qualcuno che conosceva l'effettiva destinazione dell'ordigno (ad es.: Maggi) e ciò in quanto lo stesso Raho, in quella conversazione, avrebbe collegato la valigetta a Brescia e non a Milano, come invece sempre sostenuto da Digilio, si debbono formulare le seguenti puntualizzazioni.

L'ipotesi non è suffragata da alcun sicuro elemento di riscontro e, anzi, contrasta sia con le dichiarazioni rese in proposito da Battiston, sia con il dato letterale della frase, laddove si percepisce, non già, "*era trapelato che Marcello Soffiati il giorno prima della strage...*", bensì "*era trapelato che il nonno aveva detto che Marcello Soffiati il giorno prima della strage...*".

Battiston: "*in quel momento si stava pensando molto di più ad una accusa per la strage di piazza Fontana che non ad una accusa per Brescia, perché c'è sempre stato un certo coinvolgimento del Maggi al Digilio su piazza Fontana...*" (ud. dell'11.5.2010, pag. 105).



Né la diversità del luogo di destinazione (Brescia, anziché Milano), dimostra necessariamente una diversa fonte di conoscenza, potendosi ritenere che la frase di Raho riproduca, in sintesi, il viaggio che Soffiati avrebbe compiuto con l'esplosivo, laddove Brescia ne rappresenterebbe essenzialmente la finalizzazione, come d'altronde sempre dichiarato da Digilio all'autorità giudiziaria.

In ogni caso, pur condividendo l'ipotesi prospettata dal difensore delle suddette parti civili, il processo non vedrebbe incrementarsi di alcun concreto indizio a carico di Maggi, dal momento che, se anche si valuta la notizia "*diversa*" rispetto a quella raccontata dal dichiarante e se, per tale ragione, si esclude che sia stato Digilio a fornirla, è evidente che, rimanendo "*ignota*" la fonte di conoscenza, la diversa affermazione di Raho, in quanto inidonea ad essere verificata, non potrebbe certo costituire un riscontro al narrato di Digilio, né, tanto meno, una prova autonoma.

Riepilogando:

- 1) l'intercettata conversazione intercorsa tra Raho e Battiston contiene una prima affermazione (*de relato*) di Raho avente ad oggetto quanto raccontato dal "*nonno*" e inerente esclusivamente la condotta tenuta da Soffiati, il quale sarebbe partito con l'esplosivo per Brescia proprio il giorno prima della strage di Brescia;
- 2) la suddetta conversazione contiene, inoltre, l'affermazione di Raho che Maggi si serva di Soffiati per fargli portare l'esplosivo. Questa seconda affermazione, però, non essendo racchiusa all'interno di quella *de relato*, potrebbe plausibilmente ascriversi ad una supposizione dello stesso Raho, tenuto conto del ruolo rivestito da Maggi nel gruppo ordinovista di Venezia e della disponibilità di esplosivi da parte del medesimo.

E' evidente come soltanto la prima affermazione - avendo ad oggetto la "*narrazione*" di un fatto e non già (come potrebbe essere accaduto per la seconda affermazione) una "*valutazione*" di esso - possa costituire un riscontro, sia pur parziale, alle dichiarazioni di Digilio.

Se così è, allora il riscontro va inevitabilmente limitato soltanto a quanto contenuto



in quella prima affermazione: che cioè Soffiati sarebbe partito per Brescia con l'esplosivo, il giorno prima della strage di Brescia (senza poter inferire da esso la partecipazione di Maggi all'episodio).

Questo riscontro, come già in precedenza evidenziato, è stato pure rafforzato nella sua sussistenza, nonché arricchito nel suo contenuto, dalle dichiarazioni *de relato* di Battiston. Infatti:

- è stato rafforzato nella sua sussistenza perché Battiston ha precisato che il racconto *de relato* riferito da Raho nel corso di quella intercettata conversazione era effettivamente avvenuto ed era stato Digilio a farlo a lui e a Raho, probabilmente nel 1986 in Venezuela;
- è stato arricchito nel suo contenuto perché Battiston ha aggiunto che Digilio gli aveva detto che Soffiati era partito dallo *Scalinetto*.

Infine, tale riscontro, ancorché avente ad oggetto un racconto che Digilio (quale fonte di riferimento) ha negato di averlo fatto a coloro che l'hanno riportato, mantiene la sua valenza, perché sostanzialmente convalidante quanto dal medesimo dichiarato.

E proprio il fatto che il racconto *de relato* di Raho/Battiston convalida e anzi, addirittura, anticipa quello "diretto" di Digilio, è evidente che la negazione, da parte di quest'ultimo, di averlo fatto sia inattendibile e finisca per perfezionare il riscontro nella parte in cui ne raffina il contenuto entro la più verosimile ricostruzione sopra prospettata: Digilio nega di aver confidato a Battiston che l'esplosivo proveniva dallo *Scalinetto* perché questa versione dei fatti era esattamente quella che l'avrebbe direttamente coinvolto nella strage di Brescia e che non intendeva far sapere all'autorità giudiziaria, alla quale invece aveva sempre raccontato che l'esplosivo sarebbe stato procurato da Zorzi, distanziandone sempre più il luogo di procacciamento da quello di Venezia (prima Mestre e poi addirittura a Spinea-Mirano).

Pertanto, tale timore non consisteva semplicemente nella preoccupazione che gli



inquirenti, in base alla provenienza dell'esplosivo dallo *Scalinetto*, potessero ingiustamente incolparlo per il trasporto (o, eventualmente, per la consegna a Soffiati) che gli non avrebbe commesso. Era invece un timore perché Digilio, come aveva involontariamente (ma specificatamente) ammesso nel corso di un interrogatorio, aveva effettivamente prelevato a Venezia l'esplosivo destinato alla strage di Brescia.

In definitiva, l'intercettata conversazione ambientale, integrata dalle dichiarazioni di Battiston e riletta alla luce di quanto in parte mendacemente negato e in parte inconsapevolmente ammesso da Digilio, costituisce un riscontro alle dichiarazioni di quest'ultimo limitatamente alla provenienza ordinovista veneta dell'esplosivo destinato alla strage di Brescia e si traduce nel fatto che sia stato Digilio a prelevare l'esplosivo dallo *Scalinetto*.

Né, al fine di estendere nei confronti di Maggi la valenza accusatoria di quella conversazione ambientale potrebbe bastare il contenuto di altre intercettate conversazioni ambientali che avrebbero avuto tra gli interlocutori lo stesso Maggi. In particolare, il procuratore generale ha accennato, tra l'altro, alle seguenti intercettazioni ambientali avvenute a casa Maggi:

- conversazione in data 24.2.1996, nel corso della quale la moglie dell'imputato aveva manifestato preoccupazione per il fatto che Battiston avesse iniziato a collaborare³⁷⁷;
- conversazione in data 13.3.1996, nel corso della quale l'imputato aveva ricordato come presso lo *Scalinetto* fosse nascosto l'esplosivo³⁷⁸;
- conversazione in data 29.7.1996, nel corso della quale l'imputato aveva riferito alla

³⁷⁷ "Maggi: Il Battiston è ritornato dal Venezuela... aspetta, che vado a vedere...

Imelda: Incomincia anche lui a...?

Maggi: Collabora, sì.

Imelda: Oh Madonna...!

Maggi: Sì, ma è... niente, è un ro...roba prescritta, capisci...? ...quella lì della strage, perciò...

Segue breve pausa.

Maggi: E, poi, io non mi ricordo comunque" (trascrizione: vol. II, Elenco "Digilio", pag. 206).

³⁷⁸ "Maggi: Mhm. Però lì vedi che...? La Pradella, ho letto oggi, perché...probabilmente...ha interrogato la Pina, de 'Lo Scalinetto'...Là...là c'era nascosto l'esplosivo...che attirava qua i..." (trascrizione: vol. II, Elenco "Digilio", pag. 218).



moglie il fatto che Raho, evidentemente, non aveva detto nulla, altrimenti avrebbero immediatamente ricevuto la visita dei carabinieri³⁷⁹.

Si tratta sostanzialmente di conversazioni nelle quali traspare il timore di Maggi di poter essere accusato dagli inquirenti della strage di Brescia a causa del fatto che erano stati interrogati la “Pina”, Raho e Battiston, cioè tutti soggetti che, all’epoca dell’attentato, erano presenti presso lo *Scalinetto*.

E’ un timore sicuramente ragionevole, tenuto conto che presso lo *Scalinetto*, all’epoca della strage, era nascosto l’esplosivo.

Ma è anche un timore che non costituisce un indizio “certo” (ovvero impermeabile a spiegazioni alternative) della partecipazione di Maggi alla consumazione dell’attentato, ben potendo, invece, esaurire il suo significato nella preoccupazione dell’imputato a che gli inquirenti lo ritenessero erroneamente responsabile dell’attentato sulla base di quella semplice deduzione.

Si noti, al riguardo, come lo stesso Maggi, nel corso della conversazione del 24.2.1996 (così come nelle altre), benché parli con la propria moglie e senza nessun altro presente, non si esprima con frasi che, se fosse stato responsabile della strage, sarebbe stato logico attendersi (del tipo, ad esempio: “*speriamo che non scoprino quello che ho fatto*”), ma anzi si limiti a dire “*E, poi, io non mi ricordo comunque*”. Ancor meno indicativa di una valenza ammissiva è, infine, la nota conversazione c.d. “*microfonata*”, intercorsa tra Maggi e Digilio in data 2.2.1995, che le parti appellanti hanno mostrato di valorizzare per ciò che vi sarebbe stato sottinteso, ovvero, in definitiva, più che per quello che effettivamente vi era stato detto, per quel che non vi era stato espressamente detto.

E così, affermare l’esistenza di indizi a carico di Maggi in ordine alla commissione della strage di piazza della Loggia per il fatto che egli avesse deciso di incontrare Digilio, appare una deduzione quanto meno azzardata, anche perché non risulta che

³⁷⁹ “Maggi: *E’ evidente che Raho non ha detto niente, se no...*

Imelda: “*Eh*”.

Maggi: “*... cioè ci saremmo trovati i Carabinieri subito che... e la P.S., insomma... Quindi... dai...*” (trascrizione: vol. III, Elenco “*Digilio*”, pag. 19).



in quel colloquio l'imputato abbia affermato alcunché a proposito di tale attentato, né che su di esso Digilio lo avesse particolarmente incalzato.

Si è voluto, tuttavia, prospettare, da parte degli appellanti, il fatto che Maggi, se non fosse stato coinvolto nella strage di Milano o in quella di Brescia, non avrebbe acconsentito a quel colloquio.

Epperò, è agevole replicare come tale interpretazione provi troppo, dal momento che non può escludersi che Maggi, pur essendo innocente, a fronte delle insistenze dei carabinieri del R.O.S. di Milano, che volevano che collaborasse, abbia assunto l'iniziativa di incontrare preventivamente Digilio, siccome già collaborante, per valutare all'esito se acconsentire a quella richiesta.

Ma ciò non equivale ad affermare che Maggi, in tal modo, avrebbe ponderato l'opzione di confessare stragi, giacché "collaborare" non comporta necessariamente l'ammissione di gravi reati, nel mentre è pure evidente che l'imputato, in quanto responsabile del gruppo ordinovista veneto, avrebbe potuto comunque fornire il proprio importante contributo informativo su persone e vicende riguardanti quell'ambiente politico.

Quel che è certo è che Maggi, durante tale conversazione, a fronte dei continui e generici inviti di Digilio a "*dissociarsi*", nulla abbia riferito a suo carico³⁸⁰.

Alla stregua di tali rilievi, soltanto suggestiva può ritenersi la sottolineatura proposta dal difensore della parte civile Cristina Binatti e altri³⁸¹ in ordine alla circostanza che Digilio avesse ripreso Maggi, allorquando questi aveva chiesto all'altro se, citando Zorzi, avesse inteso riferirsi a "*piazza della Loggia*"³⁸².

La spontaneità con la quale Maggi aveva accennato di sua iniziativa a "*piazza della Loggia*", lungi dal tradire necessariamente una "*excusatio non petita*", potrebbe più

³⁸⁰ Inutile ricordare che l'iniziativa di questo colloquio non sia stata di Digilio, il quale, dovendo far mostra di collaborare, non avrebbe potuto certo rifiutare.

³⁸¹ Si veda quanto sostenuto da tale difensore nel corso della discussione all'ud. del 14.3.2012, pag. 136.

³⁸² Si allude qui al frammento di quella lunga conversazione ove il dialogo è consistito nelle seguenti battute:

"Maggi: ...di piazza della Loggia...

Digilio: Eeh...piazza Fontana...

Maggi: Ma io...

Digilio: No, 'della Loggia', lì, di piazza Fontana. Dico...



semplicemente spiegarsi con il fatto che l'imputato, benché ignaro delle vicende stragiste, avesse inteso che Digilio, continuando a parlare di tali argomenti, avrebbe potuto eventualmente alludere a tale attentato, dal momento che l'amico, parlando di Zorzi, dopo piazza Fontana, aveva accennato a "*no, di un'altra... un'altra sorta... di questa storia qua*".

Non si vede, infine, quale valenza accusatoria possa attribuirsi alla conversazione telefonica intercorsa nel 1984 tra Martino Siciliano e Carlo Maria Maggi, nel corso della quale il secondo avrebbe informato il primo che coloro che avevano fatto la spesa a Milano l'avevano fatta anche a Brescia, come ad intendere che le stesse persone sarebbero state responsabili di entrambe le stragi³⁸³.

Come ha già condivisibilmente osservato la Corte di primo grado, trattasi di altra frase di carattere ambiguo, esprimente soltanto, a tutto voler concedere all'accusa, la conoscenza da parte di Maggi degli autori delle due stragi.

Maggi: *Aaah...proprio...sempre piazza Fontana...?*" (trascrizione: vol. I, Elenco "*Digilio*", pag. 79).

³⁸³ Vedasi l'incidente probatorio relativo all'audizione di Martino Siciliano (ud. del 12.5.2003 pagg. 149 ss.).